XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI

N. **3354**-A

# —

**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## (DRAGHI)

DAL MINISTRO DEL TURISMO

## (GARAVAGLIA)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

## (GIOVANNINI)

DAL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

## (CINGOLANI)

DAL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

## (COLAO)

DAL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

## (CARFAGNA)

DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

## (FRANCO)

DAL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

## (BIANCHI)

DAL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

## (MESSA)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## (BRUNETTA)

DAL MINISTRO DELL’INTERNO

## (LAMORGESE)

**NOTA: La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), il .. dicembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## (PATUANELLI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

## (CARTABIA)

Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

*Presentato il 6 novembre 2021*

(Relatore: **COGNOME**)

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

# PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3354 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell’omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 52 articoli, per un totale di 180 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a finalità distinte; in primo luogo vi è la finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); tale finalità qualifica il provvedimento come « prov- vedimento *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020), per descrivere quei provvedimenti nei quali « le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo » (in questo caso appunto l’attuazione del PNRR); a queste si aggiungono altre specifiche finalità, che non appaiono direttamente connesse con il PNRR ma sono pure indicate nel preambolo: l’introduzione di misure in materia di

« prevenzione antimafia; di coesione territoriale, gestioni commissa- riali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi »; al riguardo si ricorda che il Comitato, in prece- denti analoghe occasioni (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C 2325 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 recante proroga di termini) aveva rac- comandato di evitare in un provvedimento già caratterizzato da una *ratio* unitaria ampia e trasversale (in quel caso la proroga di termini legislativi) ulteriori interventi riconducibili a diverse specifiche finalità;

ciò premesso, si valuti comunque l’opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità unitarie sopra indicate delle disposizioni di cui all’articolo 40 (disposizioni relative al sistema del servizio civile universale) e all’articolo 44 (disposizioni in materia di Alitalia);

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata appli- cazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 180 commi, 31 richiedono provvedimenti attuativi; nel complesso il decreto-legge richiede, ai fini della sua attuazione, 6 DPCM, 14 decreti ministeriali e 11 provvedi- menti di altra natura; in 5 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; da segnalare come meritevole di approfondimento il comma 15 dell’articolo 1 che prevede l’adozione di un decreto del Ministro del turismo « entro il 31 marzo 2025 », un termine che appare eccessivamente lontano per l’attuazione di una misura che dovrebbe essere, ai sensi del ricordato articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di

« immediata applicazione »;

alcune misure del provvedimento appaiono costituire attua- zione di misure legislative previste dal PNRR; si tratta, in particolare,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

dell’articolo 5 (iter dei contratti di programma con RFI); dell’articolo

6 (approvazione dei progetti ferroviari); del comma 5 dell’articolo 7 (riforma *cloud first*); del comma 2 dell’articolo 9 (riduzione tempi di pagamento PA); dei commi 8 e 9 dell’articolo 9 (*spending review*); dell’articolo 13 (riforma *cloud first*); dell’articolo 14 (riforma delle classi di laurea); dell’articolo 15 (alloggi per gli studenti); dell’articolo 22 (rischio idrogeologico); si tratta di misure per le quali la decisione del Consiglio UE di approvazione del PNRR italiano prevede come termine per l’approvazione il dicembre 2021; fa eccezione solo la riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni che ha come termine per l’approvazione il marzo 2023; con riferimento ad alcune di queste disposizioni andrebbe valutata l’opportunità di ap- profondire, nell’ambito dell’istruttoria legislativa, la loro effettiva ido- neità, nell’attuale formulazione, a raggiungere gli obiettivi previsti dalla decisione del Consiglio UE; in particolare, per quanto concerne l’arti- colo 6, andrebbe approfondito se le misure poste in essere, insieme a quelle dell’articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021, risultino effet- tivamente idonee a raggiungere l’obiettivo di ridurre da 11 a 6 mesi l’iter dei progetti ferroviari; per quanto concerne i commi 8 e 9 dell’articolo 9 si segnala che la decisione del Consiglio UE pone come obiettivo dell’intervento un « ruolo potenziato del Ministero dell’eco- nomia nella valutazione ex ante, nei processi di monitoraggio e nella valutazione ex post, in modo da consentire l’esecuzione completa » della revisione della spesa da parte dei singoli ministeri; al riguardo an- drebbe approfondito se questo obiettivo possa essere raggiunto attra- verso la sola istituzione del Comitato per la revisione della spesa previsto dalle disposizioni o richieda ulteriori interventi; per quanto concerne l’articolo 15, andrebbe approfondita l’idoneità delle misure poste in essere a perseguire l’obiettivo di assegnare almeno « 7500 posti letto aggiuntivi » per gli studenti universitari; per quanto concerne l’articolo 22, andrebbe approfondito attraverso quali modalità specifi- che il riparto del previsto stanziamento di risorse per il contrasto del rischio idrogeologico perseguirà l’obiettivo, indicato nella decisione UE, del « ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite » e di « ga- rantire la resilienza dei territori alle calamità naturali »;

in termini generali, si pone l’esigenza di una riflessione sul- l’opportunità, con riferimento al PNRR, di una programmazione legi- slativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti in futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significa- tivo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un’adeguata istruttoria legi- slativa;

*sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del*

*testo:*

si valuti l’opportunità di approfondire la formulazione di

alcune disposizioni; in particolare, i commi 6 e 7 dell’articolo 9 consentono al Ministero dell’economia, per l’esecuzione di progetti del PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, di concedere anticipazioni ai soggetti attuatori, ivi compresi gli

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

enti territoriali, nell’ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione di *Next Generation EU*; al riguardo, andrebbero meglio esplicitate le procedure dell’anticipazione, anche in considerazione del fatto che la disposizione, in deroga solo implicita al principio dell’an- nualità di bilancio, non appare definire come i movimenti di cassa incidano sulle assegnazioni legislative annuali di bilancio; i successivi commi 12 e 13 sembrano consentire in modo indeterminato al Governo di porre fuori bilancio risorse stanziate dalla legge di bilancio e da altri provvedimenti legislativi, senza individuare, tra le altre cose, la proce- dura per il versamento delle somme agli appositi fondi fuori bilancio e il soggetto abilitato ad individuare gli stanziamenti oggetto di tale trasferimento, che potrebbe incidere su autorizzazioni legislative;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si valuti l’opportunità di approfondire alcune disposizioni con riferimento al sistema delle fonti; in particolare, il comma 3 dell’arti- colo 2 appare introdurre, in materia di finanziamenti del settore turistico, una disciplina derogatoria rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, con l’effetto di una possibile « rilegificazione », in modo frammentario, di parte della disciplina; la lettera *b)* del comma 6 dell’articolo 24 prevede, nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione del Mini- stero dell’istruzione, la temporanea assegnazione di tre posizioni diri- genziali di livello generale; al riguardo, si valuti l’opportunità di approfondire la disposizione con riferimento al « trasferimento » ope- rato nella sede legislativa di aspetti ordinariamente rimessi ad atti secondari; in relazione a questo fenomeno, pur di per sé non incosti- tuzionale, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato l’esigenza di una valutazione sotto i profili della « non arbi- trarietà e della non irragionevolezza della scelta del Legislatore »; il comma 5 dell’articolo 35 prevede la modifica del regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia con l’atto atipico del DPCM, cioè in deroga alla procedura ordinaria prevista dall’articolo 17, comma 4-*bis* della legge n. 400 del 1988 che prevede l’adozione di un regola- mento di delegificazione; si tratta di un modo di procedere oggetto in passato di censura da parte del Comitato in quanto esempio di « fuga dal regolamento » (si veda da ultimo proprio il parere reso dal Comitato nella seduta del 16 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3146 del decreto-legge n. 77 del 2021); la lettera *c)* del comma 1 dell’articolo 41 prevede la nomina con DPCM fino al 31 dicembre 2025 del sindaco *pro tempore* di Napoli a Commissario straordinario per il comprensorio di Bagnoli-Coroglio, in deroga, peraltro solo implicita, all’articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede che i commissari straordinari siano nominati con DPR previa deliberazione del Consiglio dei ministri; la lettera *b)* del comma 1 dell’articolo 42, al settimo periodo, prevede che il Commissario straordinario per la città di Taranto operi in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 20211) e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea; si tratta di una formulazione che, nella sua indeterminatezza, è stata in più occasioni oggetto di rilievi critici da parte del Comitato (si veda

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

da ultimo il già richiamato parere sul disegno di legge C. 3146 di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021);

due disposizioni (l’articolo 41, comma 1, lettera *b)*, ultimo periodo, concernente il comprensorio di Bagnoli-Coroglio e l’articolo 42, comma 1, lettera *b)*, nono periodo, concernente la città di Taranto) consentono per specifiche gestioni commissariali l’applicazione dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021

« in quanto compatibili » (espressione quest’ultima che appare peraltro suscettibile di maggiore specificazione); si tratta dei poteri sostitutivi di ampia portata previsti per l’attuazione del PNRR e, peraltro, oggetto di alcuni rilievi critici nel parere del Comitato sul provvedimento già sopra richiamato; pur essendo comprensibile che anche con riferi- mento alle situazioni emergenziali oggetto delle due disposizioni si consenta in via generale il ricorso ai poteri sostitutivi, appare oppor- tuno, per gli equilibri complessivi del sistema delle fonti e del riparto di competenze tra i diversi livelli di governo territoriale, evitare un’espansione al di là del suo ambito proprio della specifica tipologia di poteri sostitutivi previsti per la realizzazione del PNRR;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico- normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti condizioni:

*testo:*

*sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del*

provveda la Commissione di merito ad un’attenta valutazione dell’effettiva necessità delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 12 e 13 dell’articolo 9, che appaiono incidere su autorizzazioni legislative di spesa, anche prendendo in considerazione, nel caso le disposizioni siano ritenute necessarie, l’introduzione di forme di parere parlamen- tare sugli atti non legislativi con i quali si procederebbe;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sopprimere, all’articolo 41, comma 1, lettera *b)*, capoverso comma 10-*bis*, l’ultimo periodo e all’articolo 42, comma 1, lettera *b)*, il nono periodo;

il Comitato osserva altresì:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’istruttoria legislativa – cui potrebbe eventualmente contribuire anche la predisposizione di appo- site analisi di impatto della regolamentazione – sull’articolo 6; sui commi 8 e 9 dell’articolo 9, sull’articolo 15 e sull’articolo 22, in modo da verificare l’idoneità delle norme a dare completa attuazione agli obiettivi indicati nella decisione del Consiglio UE di approvazione del PNRR;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*sotto il profilo dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito l’opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa e alla luce dell’articolo 15, comma 3 della legge n. 400 del 1988, l’articolo 1, comma 15;

*sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 2, comma 3; l’articolo 24, comma 6, lettera *b)*; l’articolo 35, comma 5; l’articolo 41, comma 1, lettera *c)* e l’articolo 42, comma 1, lettera *b)*, settimo periodo;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una rifles- sione sull’opportunità della confluenza, in un provvedimento d’urgenza

« *ab origine* a contenuto plurimo » ma caratterizzato da un’unitarietà di scopo (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020) della Corte Costi- tuzionale, di misure riconducibili ad ulteriori specifiche finalità;

abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una rifles- sione sull’opportunità, con riferimento al PNRR, di una programma- zione legislativa condivisa tra Parlamento e Governo che eviti per il futuro di avvicinarsi alle scadenze previste dal PNRR con un numero significativo di provvedimenti legislativi ancora da approvare, il che rende inevitabile, come nel caso in esame, il ricorso a decreti-legge di ampie dimensioni, con possibile pregiudizio di un’adeguata istruttoria legislativa.

# PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3354, di conversione del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, recante « Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legisla- tive costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconduci- bile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, « sistema tributario », « tutela della concorrenza », « ordinamento e organizza- zione amministrativa dello Stato », « norme generali sull’istruzione »,

« tutela dell’ambiente », ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere *e)*, *g)*, *n)* ed *s)* della Costituzione, nonché alle materie, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, « protezione

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

civile », « governo del territorio », « grandi reti di trasporto », ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e alle materie, di competenza regionale residuale, « turismo », « agricoltura » e « diritto allo studio », ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costitu- zione;

osservato come la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un simile intreccio di competenze, richieda in generale l’adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali;

richiamato in particolare che la giurisprudenza costituzionale – ad esempio la sentenza n. 7 del 2016 – appare orientata a ritenere la previsione dell’intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero – secondo le sentenze n. 52 e n. 79 del 2019 – in presenza di un intervento che rappresenti un

« nodo inestricabile » di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, po- tendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi – quale la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibili di competenze sia statali sia concorrenti o residuali – alla previsione del parere;

preso atto con favore che il decreto – legge già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare agli articoli 1, comma 15, 16, comma 2, lettera *a)*, e comma 4, 22;

valutata altresì l’esigenza di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, laddove non già previsto dal provvedi- mento;

osservato, in particolare, come l’articolo 3 preveda, tra le altre cose, al comma 6, un decreto del Ministero del turismo chiamato a definire i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei finanziamenti relativi alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale delle imprese turistiche;

valuta l’opportunità di prevedere, in tale disposizione, il coin- volgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell’adozione del decreto ivi previsto, nella forma del parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, della prevalente competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza e della competenza residuale regionale in materia di turismo;

rilevato come l’articolo 12 semplifichi, per il periodo di riferi- mento del PNRR, la disciplina relativa ai requisiti di eleggibilità per l’accesso – da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) – alle borse di studio e per la determinazione dei relativi importi, rinviando a tal fine ad un decreto del Ministro dell’università;

valutata l’opportunità, in proposito, di prevedere, in tale dispo- sizione, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in quanto la materia

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

del diritto allo studio è stata ricondotta dalla giurisprudenza costitu- zionale alla competenza residuale regionale (da ultimo, dalla sentenza

n. 87 del 2018 della Corte costituzionale);

osservato come l’articolo 16, nell’ambito delle misure in materia di risorse idriche, preveda, tra l’altro, al comma 1, lettera *b)*, che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, chiamato a definire i criteri per la determinazione dei canoni di concessione dell’acqua pubblica, definisca anche i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura;

valutata l’opportunità, al riguardo, di prevedere, ai fini dell’ado- zione del decreto ministeriale ivi previsto, il parere in sede di Confe- renza Stato-regioni, in considerazione del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma;

segnalato come l’articolo 21, tra l’altro, preveda, al comma 10, un decreto del Ministro dell’interno per l’assegnazione ai soggetti attuatori delle risorse per la realizzazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana;

valutata l’opportunità, al riguardo, di prevedere, ai fini dell’ado- zione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, alla luce delle competenze urbanistiche dei comuni;

preso atto che l’articolo 24, al comma 4, prevede un’intesa tra il Ministro dell’istruzione e il Ministro per il sud per la ripartizione delle risorse del programma operativo complementare « per la scuola », da destinare agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica;

valutata l’opportunità di prevedere, in tale disposizione, il parere della Conferenza Stato-regioni, in considerazione del concorso della prevalente competenza statale esclusiva in materia di « norme generali sull’istruzione », ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, della Costituzione, e della competenza concorrente in materia di

« governo del territorio », di « energia » e di « protezione civile », ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, a cui la giurisprudenza costituzionale – da ultimo con la sentenza n. 71 del 2018 – ha ricondotto la materia dell’edilizia scolastica;

considerato che il provvedimento – il quale è composto da 52 articoli, suddivisi in 180 commi – appare riconducibile, sulla base del preambolo, a finalità distinte;

segnalata, in primo luogo, la finalità di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sulla base della quale il provvedimento può essere qualificato come « provvedimento *ab origine* a contenuto plurimo », categoria elaborata dalla Corte costituzionale – sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020 –, per descrivere quei provvedimenti nei quali

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

« le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo » (in questo caso appunto l’attuazione del PNRR);

osservato, peraltro, come a tale finalità se ne aggiungono altre specifiche, che non appaiono direttamente connesse con il PNRR, ma sono pure indicate nel preambolo, tra le quali: l’introduzione di misure in materia di prevenzione antimafia; di coesione territoriale; di gestioni commissariali; di organizzazione della giustizia; di sostegno alle im- prese agricole e agli organismi sportivi;

ricordato, al riguardo, che il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni – si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 15 gennaio 2020 sul disegno di legge C. 2325, di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019 recante proroga di termini – aveva raccomandato di evitare, in un provvedimento già caratterizzato da una *ratio* unitaria ampia e trasversale – in quel caso la proroga di termini legislativi – ulteriori interventi riconducibili a diverse specifiche fina- lità;

considerato che, alla luce di tali premesse, andrebbe valutata l’opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità unitarie del provvedimento sopra indicate di talune delle disposizioni contenute nel provvedimento, tra cui l’articolo 40, che prevede disposizioni relative al sistema del servizio civile universale, e l’articolo 44, recante disposizioni in materia di Alitalia,

considerato infine, ma non ultimo in termini di importanza, che il richiamato parere del Comitato per la Legislazione invita a mante- nere l’equilibrio tra Parlamento e Governo, evitando disposizioni come quelle contenute nei commi 6, 7, 12 e 13 dell’articolo 9, che, ai commi

1. e 7, consentono al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’esecuzione di progetti del PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, di concedere anticipazioni ai soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, nell’ambito delle disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione del programma *Next Generation EU* e che, ai commi 12 e 13, consentono di versare le risorse iscritte nel bilancio dello Stato ed espressamente finalizzate alla realizzazione degli interventi del PNRR sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato per l’attuazione del programma *Next Generation EU*, incidendo in tal modo su assegnazioni legislative annuali di bilancio e permettendo di porre fuori bilancio risorse stanziate dalla legge di bilancio e da altri provvedimenti legislativi, senza tuttavia prevedere alcuna forma di coinvolgimento parlamentare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

* 1. alla luce del quadro delle competenze legislative costituzio- nalmente definite illustrato in premessa, valuti la Commissione merito

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, contemplando, in particolare:

all’articolo 12, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

agli articoli 3, comma 6, 16, comma 1, lettera *b),* ai fini dell’adozione dei decreti ministeriali ivi previsti, e all’articolo 24, comma 4, ai fini della ripartizione delle risorse del programma ope- rativo complementare « per la scuola » ivi prevista, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

all’articolo 21, comma 10, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale ivi previsto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato- città e autonomie locali;

* 1. alla luce delle considerazioni svolte in premessa, valuti la Commissione di merito l’opportunità di approfondire la riconducibilità degli articoli 40 e 44 del decreto-legge alle finalità unitarie del prov- vedimento;
  2. al fine di rispettare gli equilibri tra Parlamento e Governo, in relazione alle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 12 e 13 dell’articolo 9, le quali appaiono incidere su autorizzazioni legislative di spesa e permettono di porre fuori bilancio risorse stanziate dalla legge di bilancio e da altri provvedimenti legislativi, valuti attentamente la Commissione di merito la possibilità di introdurre meccanismi di parere parlamentare sugli atti non legislativi secondari con i quali si procederebbe alle operazioni previste dai predetti commi.

# PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3354 di conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, recante « Disposizioni urgenti per l’at- tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

considerato che:

l’articolo 48 introduce nel Codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, (articolo 92), il contraddittorio endoprocedimentale in materia di informazione antimafia, in partico- lare prevedendo che il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’in- terdittiva antimafia ovvero per procedere all’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltra- zione mafiosa;

la disposizione sopra richiamata precisa che in ogni caso non possono formare oggetto della comunicazione elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

la procedura del contraddittorio deve concludersi entro ses- santa giorni dalla data di ricezione della comunicazione e, al termine della stessa, il prefetto può: rilasciare un’informazione antimafia libe- ratoria; disporre l’applicazione delle misure amministrative di preven- zione collaborativa in caso di agevolazione occasionale, di cui all’arti- colo 94-*bis* del Codice antimafia, introdotto dall’articolo 49 del decreto- legge; adottare l’informazione antimafia interdittiva, valutando la sus- sistenza dei presupposti per le misure – nomina di un commissario o rinnovazione degli organi sociali – di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, informando tempestivamente il Presi- dente dell’Autorità nazionale anticorruzione;

l’articolo 49 introduce nel Codice antimafia l’articolo 94-*bis* relativo a misure amministrative di prevenzione collaborativa applica- bili, in alternativa all’interdittiva antimafia, allorquando i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prevedendosi in tali casi che il prefetto prescriva all’im- presa l’osservanza, per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, di una serie di stringenti misure di controllo « attivo » che consentono alla medesima impresa di continuare a operare sotto la stretta vigilanza dell’autorità statale;

andrebbe valutata l’opportunità di uniformare la nuova disci- plina della prevenzione collaborativa a quella prevista per il controllo giudiziario dall’articolo 34-*bis* del Codice antimafia, dove: al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell’impresa nonché presso uffici pubblici, studi pro- fessionali, società, banche e intermediari immobiliari al fine di acqui- sire informazioni e copia della documentazione ritenute utili; nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni, il tribunale può disporre l’amministrazione giudiziaria dell’impresa, qua- lora ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell’articolo 34 del Codice antimafia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all’articolo 94-*bis* del Codice antimafia, in materia di misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale, introdotto dall’articolo 49, si valuti l’oppor- tunità di uniformare la disciplina ivi prevista a quella contemplata per

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

l’istituto del controllo giudiziario di cui all’articolo 34-*bis* del Codice antimafia, ferma restando la natura differente dei due provvedimenti.

# PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

PARERE FAVOREVOLE

# PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto- legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’at- tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo);

premesso che il provvedimento d’urgenza si compone di 51 articoli, suddivisi in 5 titoli e 16 capi, e reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

rilevato che l’articolo 7 disciplina la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura *cloud* della pubblica ammi- nistrazione finanziata dal PNRR che si prefigge lo scopo di tutelare l’autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali;

ricordato che l’articolo 33-*septies* del decreto-legge n. 179 del 2012, come modificato dal decreto-legge n. 76 del 2020, ha già previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova la realizzazione e lo sviluppo del Polo Strategico Nazionale, stabilendo, altresì, che le amministrazioni centrali e locali siano tenute a migrare i loro Centri elaborazione dati (CED) e i relativi sistemi informatici qualora siano privi dei requisiti fissati dal regolamento da emanarsi da parte della Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale (ACN);

ricordato, altresì, che la citata disposizione ha previsto anche che, nel caso in cui possiedano tali requisiti, le amministrazioni centrali e locali potranno migrare i dati verso infrastruttura propria già esistente;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

evidenziato che la terza possibilità, ovvero quella di trasferire i dati verso la struttura realizzata dalla SOGEI, è stata soppressa ora dal provvedimento in esame;

considerato che commi 1 e 2, lettera *b)*, dell’articolo 7 del presente decreto-legge prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, si avvalga della società Difesa Servizi S.p.a., inserendola – a tal fine – nel novero delle centrali di commit- tenza qualificate;

considerato, altresì, che sempre il comma 2, alla lettera *b)*, demanda ad apposite convenzioni tra Presidenza del Consiglio, Mini- stero della difesa e Difesa Servizi S.p.a. le modalità con cui procedere all’avvalimento della società – in qualità di centrale di committenza – per l’espletamento delle procedure di gara relative alla realizzazione al Polo Strategico Nazionale;

sottolineato che una volta che la Presidenza del Consiglio avrà valutato e approvato il progetto, sarà la stessa società Difesa Servizi

S.p.a. a curare la procedura di gara per l’affidamento del servizio;

rilevato, infine, che il provvedimento, esclusivamente per gli anni dal 2022 al 2026 e solamente per le attività svolte come centrale di committenza per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale, riduce da tre a due anni successivi alla cessazione del rapporto d’impiego nella società il divieto – per gli organi della società e per i soggetti anche esterni che abbiano con essa un rapporto di lavoro subordinato o autonomo – di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che siano stati destinatari dell’attività della medesima società,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

# PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

# PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3354 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1. all’articolo 24, valuti la V Commissione se sia possibile reperire risorse finanziarie per ampliare ulteriormente il programma di inter- venti per la progressiva sostituzione del patrimonio scolastico obsoleto, con l’obiettivo di creare quanto prima nelle istituzioni scolastiche strutture moderne e sostenibili, nonché ambienti di apprendimento innovativi;
2. al medesimo articolo 24, valuti altresì la V Commissione come garantire a province, comuni e città metropolitane maggiore sostegno e assistenza tecnica lungo tutto l’*iter* burocratico di realizzazione degli interventi di edilizia scolastica (dalla presentazione delle candidature, alla progettazione e gestione delle gare per l’affidamento dei lavori fino alla realizzazione e al collaudo dell’opera), contestualmente consen- tendo loro di attivare meccanismi per il reclutamento del personale qualificato necessario per la migliore realizzazione dei progetti finan- ziati con risorse del P.N.R.R. di cui sono titolari, anche quando i quadri economici degli interventi sono stati approvati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 80 del 2021;
3. all’articolo 49, anche per agevolare l’accesso nella pubblica amministrazione di figure professionali giovani, valuti la V Commis- sione se prevedere la possibilità, per il prefetto, di stipulare convenzioni quadro con le università per consentire a studenti che abbiano con- seguito laurea, *master* o dottorato di ricerca di partecipare a mirati progetti formativi e di accompagnamento lavorativo nell’ambito del- l’attività di prevenzione collaborativa con gli enti locali di cui al comma 1 dell’articolo citato;
4. infine, valuti la V Commissione se sia possibile reperire risorse finanziarie aggiuntive per la formazione obbligatoria dei docenti delle scuole per l’insegnamento della programmazione informatica (*coding*) e in materia di didattica digitale.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

# PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 152 del 2021, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

evidenziato che il provvedimento reca numerose disposizioni di competenza o interesse della Commissione ed in particolare:

l’articolo 1 attribuisce un credito di imposta e un contributo per interventi in materia edilizia e investimenti di riqualificazione energetica alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico- congressuale;

l’articolo 3, comma 1, prevede contributi per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale;

l’articolo 7 attribuisce il ruolo di centrale di committenza alla società Difesa Servizi Spa, per la realizzazione dell’infrastruttura *cloud* Polo Strategico Nazionale (PSN);

l’articolo 11 istituisce lo sportello unico digitale presso ogni Commissario ZES;

l’articolo 16 reca misure attuative di una serie di interventi previsti nel PNRR in materia di uso sostenibile delle risorse idriche;

l’articolo 17 prevede l’adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani inquinati;

l’articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi del procedimento;

l’articolo 19 interviene sugli obblighi dei produttori relativa- mente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici;

l’articolo 20 introduce alcune norme relative all’attribuzione di contributi statali ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate all’efficientamento energetico, alla mobilità sostenibile e alla messa in sicurezza di scuole, edifici comunali e patrimonio comunale nonché per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

l’articolo 21, al fine di promuovere la rigenerazione urbana e sostenere progetti legati alle *smart cities*, dispone l’assegnazione di risorse alle città metropolitane;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

l’articolo 22 assegna risorse per l’attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idroge- ologico;

l’articolo 23 definisce una procedura per erogare risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), non solo per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori (come in precedenza previsto), ma anche per il completamento di interventi in corso;

l’articolo 34 assegna al Ministero della transizione ecologica un contingente di esperti fino a 152 unità per il 2022 e 2023, al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione eco- logica previsti nell’ambito del PNRR;

l’articolo 39 modifica la normativa concernente l’incarico di

« inviato speciale per il cambiamento climatico » nel senso di riservarne l’affidamento a dirigenti pubblici, cui corrispondere esclusivamente il trattamento economico di missione;

l’articolo 41 disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario per Bagnoli – Coroglio;

l’articolo 42 rafforza i poteri del Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi di risanamento ambientale e riquali- ficazione del territorio della città di Taranto;

l’articolo 43 modifica la normativa concernente la struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni: si valuti l’opportunità:*

1. all’articolo 11, con riferimento alla disciplina delle ZES, di

dare priorità agli interventi infrastrutturali – anche stradali e auto- stradali – funzionali e collaterali all’estensione dei Corridoi paneuropei che attraversano l’Italia al servizio delle Zone Economiche Speciali, delle piattaforme logistiche e delle stazioni per l’alta capacità e alta velocità, delle aree interessate da eventi sismici e comunque funzionali alle opere già previste dal PNRR;

1. all’articolo 20, comma 1, lettera *e)*, di prevedere una mo- difica al capoverso comma 42-*bis*, al fine di estendere anche ai Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti (attualmente esclusi) la possibilità di beneficiare delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;
2. all’articolo 21, al fine di consentire l’effettiva attuazione della disposizione, di modificare le modalità e i termini di presentazione dei progetti introducendo criteri di maggiore flessibilità; al riguardo, in

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

primo luogo, è necessario ampliare i termini concessi alle città metro- politane per predisporre i piani; inoltre occorre eliminare il riferimento obbligatorio alla progettazione preliminare in fase di presentazione dei piani, prevedendo come requisito necessario il rispetto del crono- gramma vincolante del PNRR a prescindere dal livello progettuale al momento dell’istanza; infine risulta necessario attivare tempestiva- mente ogni possibile strumento di supporto centrale per garantire la preparazione dei piani da sottoporre al Ministero;

1. al medesimo articolo 21, di integrare le finalità dei piani integrati, nel solco dei principi ispiratori del PNRR, inserendovi anche l’efficientamento energetico ed idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo; di prevedere quindi che i progetti di rigenerazione urbana contemplati dai piani integrati possano riguardare anche la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale finalizzata al soddisfacimento della domanda abitativa debole e alla coesione sociale; di prevedere l’applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dai piani integrati o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti di legge, delle detrazioni fiscali in materia di riqualifica- zione energetica degli edifici, ivi incluso il *Superbonus* 110 per cento, come potenziali strumenti per accompagnare processi di rigenerazione di intere aree del territorio urbano garantendo un effetto moltiplicativo in termini di abbattimento dei consumi energetici e delle emissioni, maggiore sostenibilità urbana, ambientale e sociale e concorso agli obiettivi di contrasto alla crisi climatica;
2. di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio pub- blico e privato nei centri storici mediante procedure semplificate, riferite a specifiche fattispecie, che consentano l’installazione di im- pianti di riscaldamento alimentati da fonti rinnovabili negli edifici vincolati o ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
3. all’articolo 50, comma 5, di non disporre la soppressione dell’articolo 1, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 111 del 2019 che istituiva, presso il Ministero della transizione ecologica, il tavolo per- manente interministeriale sull’emergenza climatica, considerata l’im- portanza di dotarsi di adeguate strutture preposte al monitoraggio dell’attuazione dei piani e programmi finalizzati al contrasto ai cam- biamenti climatici e degli obiettivi della transizione ecologica in una strategia di lungo periodo;
4. di introdurre adeguate misure, anche di carattere normativo, finalizzate a potenziare il criterio dell’impronta ecologica nell’ambito delle procedure per l’acquisizione di mezzi destinati al trasporto pubblico locale. A tal fine, occorre introdurre dei criteri di valutazione che tengono conto della riconversione industriale delle aziende per la produzione di mezzi ecologici. Inoltre occorre incentivare tutto il comparto *made in Italy* preposto alla produzione di veicoli ambiental- mente compatibili e che accompagnino in maniera adeguata la tran- sizione ecologica;
5. di introdurre specifiche misure in linea con le previsioni del PNRR, volte ad accelerare, anche attraverso la nomina di Commissari

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

straordinari (figure peraltro previste dal presente provvedimento), la realizzazione di idonea impiantistica, nonché la riconversione tecno- logica e l’ammodernamento degli impianti esistenti, per il riciclo e il recupero di materia, con il duplice scopo di migliorare la gestione dei rifiuti e dell’economia circolare e colmare il divario impiantistico tra le regioni del Nord e del Centro-Sud, salvaguardando l’ambiente e il territorio;

1. di introdurre idonee misure di semplificazione, volta ad accelerare la realizzazione delle opere dl PNRR, prevedendo:
   1. la razionalizzazione e concentrazione dei livelli di pro- gettazione attualmente previsti dal Codice degli appalti per la realiz- zazione delle opere infrastrutturali;
   2. che tutte le autorizzazioni necessarie vengano rilasciate in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dotato di un adeguato livello di dettaglio per il rilascio delle stesse;
   3. che in tutte le procedure l’incarico di direttore dei lavori di cui all’articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, non possa essere ricoperto dall’autore del progetto esecutivo;

1. di prevedere l’introduzione di una specifica norma volta a specificare che, nell’ambito delle risorse del PNRR per la realizzazione dei cosiddetti progetti « faro » di economia circolare, una quota parte sia destinata anche al finanziamento di impianti e progetti per con- sentire il recupero e il riciclo delle suddette « materie prime critiche », come individuate in ambito UE, quali materie che presentano un elevato rischio di approvvigionamento ma essenziali per il funziona- mento e l’integrità di molti ecosistemi industriali;
2. al fine di perseguire la promozione ed il miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative a basso impatto ambientale e di accelerare il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di favorire il ricorso – per gli enti locali interessati – alle gare Consip per l’acquisto di autobus adibiti esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale a metano, elettrici o ad idrogeno e alla realizzazione delle relative infrastrutture di alimentazione.

# PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante dispo- sizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resi-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

lienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo);

considerato che:

l’articolo 5 del decreto delinea una nuova procedura di ap- provazione del contratto di programma tra il Ministero delle infra- strutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana spa, in attuazione della riforma 1.1 della Missione 3, Componente 1 (Infra- strutture per una mobilità sostenibile) del PNRR, relativa all'« accele- razione dell’*iter* di approvazione del contratto tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che gestisce l’infrastruttura ferroviaria »;

la nuova procedura prevede, oltre ad una semplificazione di diversi passaggi procedimentali, la soppressione del parere delle Com- missioni parlamentari sullo schema del contratto di programma; è infatti previsto il parere parlamentare solo sul nuovo documento strategico in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, che, a differenza del contratto di programma, non reca l’elenco degli interventi per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie;

nel corso dell’esame parlamentare era stata formulata, nel parere reso dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunica- zioni) il 25 marzo 2021, una specifica osservazione relativa alla pre- detta riforma che richiedeva il mantenimento dell'« attuale parere parlamentare a valle del processo di convalida del contratto di pro- gramma tra il MIT (ora MIMS) e RFI, intervenendo a monte del lungo *iter* tra passaggi ministeriali, CIPESS e Corte dei conti »;

il 31 marzo 2021, l’Assemblea della Camera – a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio – ha approvato una riso- luzione (la n. 179) con cui approvava la Relazione deliberata dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), comprensiva dei pareri resi dalle Commissioni permanenti e impegnava il Governo a redigere il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella sua versione definitiva, tenendo conto degli orientamenti contenuti nella predetta Relazione, comprensiva dei pareri deliberati dalle Commissioni per- manenti;

l’indicazione della IX Commissione (Trasporti, poste e teleco- municazioni) risulta di fatto confermata dal successivo passaggio par- lamentare del PNRR, conclusosi il 27 aprile 2021, senza il formale coinvolgimento delle Commissioni permanenti, in cui, a seguito di nuove comunicazioni del Presidente del Consiglio, veniva approvata una risoluzione (la n. 189) che – ancora una volta – impegnava il Governo « ad assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento »;

ciononostante, nel testo del PNRR trasmesso dal Governo alla Commissione europea veniva specificato che il MIMS avrebbe proposto un emendamento che poteva prevedere che le Commissioni parlamen- tari esprimessero un parere sulle linee strategiche del contratto di programma e non sullo schema di contratto;

di conseguenza, nell’allegato riveduto della decisione di esecu- zione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

PNRR dell’Italia, adottata a Bruxelles il 13 luglio 2021, si prevede, quale unico contenuto della riforma relativa all’accelerazione dell’*iter* di approvazione del contratto di programma, l’eliminazione del parere delle Commissioni parlamentari sull’elenco degli investimenti del con- tratto di programma con RFI, sostituito da un parere sul programma strategico degli investimenti;

il Governo ha dunque assunto in sede europea un obbligo che modifica il precedente ruolo delle Commissioni parlamentari, in con- trasto con le indicazioni del Parlamento;

per di più, come noto, la semplice eliminazione del parere parlamentare risulterebbe da sola del tutto insufficiente ad assicurare una accelerazione dell’*iter* di approvazione del contratto di programma tra il MIMS ed RFI; negli ultimi anni infatti questo *iter* ha avuto una durata di due e anche tre anni, in massima parte a causa di diverse duplicazioni della procedura (quali quelle dei doppi passaggi presso la Corte dei conti e presso il CIPE) e della lunghezza dei tempi di trasmissione degli atti tra i diversi soggetti coinvolti; su tale tempistica assai limitata è l’incidenza dei trenta giorni necessari per il parere parlamentare, trattandosi oltretutto dell’unico termine perentorio della procedura;

in tal senso si è espresso il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell’audizione svoltasi presso la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) il 24 giugno 2021 sull’aggiorna- mento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma;

rilevato che l’articolo 7 si pone l’obiettivo di agevolare e consentire la realizzazione dell’infrastruttura *cloud*, denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), introducendo una serie di modifiche volte a favorire l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo economico. Si prevede infatti che la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvalga della società Difesa servizi S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per l’espletamento delle procedure di gara relative all’infrastruttura per il consolidamento e la razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese, mediante apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa servizi S.p.A.;

ricordato che nel corso dell’esame parlamentare dello schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell’emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra (atto n. 320) sono emerse alcune criticità che rischiano di determinare la perdita delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020 e dall’articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia assicurato il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari nel procedimento di approvazione del contratto di pro-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

gramma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana spa, successivamente alla sua sottoscrizione, al fine di valutare anche la coerenza con il documento strategico;

*e con le seguenti osservazioni:*

1. in relazione agli incentivi di sostegno alla digitalizzazione per il settore del turismo previsti dall’articolo 1, comma 5, lettera *e)*, sia aggiornato l’elenco degli interventi ammessi all’agevolazione stilato nel 2014, tenendo conto della rapida evoluzione tecnologica che caratte- rizza tale ambito;
2. all’articolo 1, siano adeguati i parametri di connettività previsti dalla normativa vigente per la digitalizzazione del settore turistico ai nuovi parametri previsti nel Piano « Italia a 1 Giga »;
3. all’articolo 7, volto alla realizzazione dell’infrastruttura *cloud* denominata Polo Strategico Nazionale (PSN), sia previsto che la Pre- sidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della Difesa provvedono ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sull’espletamento delle relative procedure, al fine di assi- curare la trasparenza in ordine all’autonomia e alla sicurezza tecno- logica del Polo;
4. all’articolo 7, comma 2, lettera *b)*, siano abrogate le deroghe all’applicazione del divieto di cui all’articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, divieto volto ad evitare il fenomeno del cd. *pantouflage*;
5. all’articolo 8, comma 6 – che dispone l’attivazione di un Fondo tematico gestito dalla BEI, il Fondo per il Turismo Sostenibile, con una dotazione di 500 milioni di euro destinati anche al rinnovo dei beni mobili e immobili connessi all’attività turistica – sia espressamente compreso tra i destinatari del citato Fondo il settore delle imprese dei bus turistici, con la finalità di favorire il rinnovo dei mezzi e la dismissione dei veicoli più vecchi e inquinanti;
6. al fine di garantire maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, sia favorita l’at- tuazione del catasto regionale degli impianti radioelettrici delle tele- comunicazioni (già previsto dall’art. 8 della legge 36 del 2001), con- sentendo altresì l’accesso agli operatori di telecomunicazioni e alle altre pubbliche amministrazioni, in modo da rendere più efficaci lo scambio dei dati e le procedure autorizzative;
7. all’articolo 27, sia prevista per l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) la possibilità per le regioni e le province autonome – anche tramite la stipula di apposita convenzione con il Ministero dell’interno – di accedere direttamente alle banche dati per la verifica delle dichiarazioni e per l’erogazione di servizi effettuati dalle stesse regioni e province autonome;
8. all’articolo 29, che istituisce il Fondo per la Repubblica digitale, esplicitare con maggiore dettaglio gli interventi finanziati dal Fondo per la repubblica digitale;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. siano adottate misure volte ad assicurare l’integrale destina- zione delle risorse per i ristori ai gestori aeroportuali e ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra stanziate dalla legge di bilancio 2020 e dall’articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, evitando che esse vadano in economia al 31 dicembre 2021 e preve- dendo altresì, in caso di eccedenze delle risorse per i gestori aeropor- tuali, la destinazione delle stesse ai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.

# PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo);

preso atto che il cosiddetto « pacchetto Turismo » del PNRR, Missione M1 Componente C3, ammonta complessivamente a 2,4 mi- liardi e che per la sua operatività è necessaria, oltre la parte che verrà introdotta attraverso atti amministrativi, la componente normativa introdotta nel provvedimento in titolo;

valutato con favore l’articolo 1, comma 1, che attribuisce alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo, un credito di imposta fino all’80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d’impresa, realizzati dal

1. novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, volti a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva;

valutato altresì con favore l’articolo 1, comma 2, che attribuisce alle medesime imprese un contributo a fondo perduto, non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per i medesimi interventi e nel medesimo periodo, e comunque non superiore al limite massimo di

100.000 euro riconosciuto per un importo massimo pari a 40 mila euro aumentabile al verificarsi di determinate condizioni;

sottolineato, tuttavia, che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 1, gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande e che l’esaurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo;

rilevato al riguardo che tale modalità di accesso parrebbe non consentire una appropriata valutazione dei progetti nonché un facile accesso per le micro e piccole imprese, a volte costrette a rivolgersi a

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

opportunistiche forme di servizi da parte di terzi « cliccatori » profes- sionali, il più delle volte automatizzati;

apprezzato che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, i predetti credito d’imposta e contributo a fondo perduto sono cumulabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo soste- nuto per gli interventi agevolati;

preso atto che i destinatari delle predette agevolazioni vengono individuati all’articolo 1, comma 4, tra le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e con- gressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici;

preso altresì atto che l’articolo 1, comma 5, individua gli inter- venti agevolabili tramite il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta, precisando che le spese si considerano effettivamente so- stenute secondo i criteri individuati dall’articolo 109 del TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

rilevato che l’articolo 1, comma 7, consente, per le spese am- missibili inerenti al medesimo progetto ma non coperte dagli incentivi di cui ai commi 1 e 2, di fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, a condi- zione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica;

preso atto che l’articolo 1, comma 11, prevede che il credito d’imposta di cui al comma 1 si applichi anche agli interventi avviati successivamente al 1° febbraio 2020 a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021;

evidenziato che l’articolo 1, comma 15, prevede che, previa intesa in sede di Conferenza unificata, gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale, siano aggiornati dal Ministero del turismo con decreto da emanare solo entro il 31 marzo 2025, nonostante la classificazione delle strutture alberghiere e ricettive sia stata già oggetto di lavori istruttori da parte di organismi parlamentari e, in specie, anche da parte della X Commissione, con risultanze che potrebbero essere utilizzate per accelerare decisamente i tempi di adozione del citato decreto;

considerato che l’articolo 2 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una « Sezione Speciale Turi- smo » per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

e i parchi tematici, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico;

preso atto che l’articolo 2, comma 2, ribadisce che le garanzie sono concesse per interventi di riqualificazione energetica e di inno- vazione digitale, nel rispetto del principio « non inquinare significati- vamente » (DSH), e per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investi- menti del settore;

valutato con favore l’articolo 2, comma 3, che prevede una serie di condizioni per la concessione delle predette garanzie in deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, tra le quali la loro concessione a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa, elevato a 5 milioni di euro;

preso altresì atto che l’articolo 3 prevede l’utilizzo del Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo con contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale realizzati entro il 31 dicembre 2025, alternativi a quelli previsti dall’articolo 1, a favore delle imprese di cui all’articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale nonché che i finanzia- menti attivati possono accedere alle garanzie rilasciate da SACE S.p.A.;

valutato favorevolmente che l’articolo 4 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e *tour operator* un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investi- menti e attività di sviluppo digitale, fino all’importo massimo comples- sivo cumulato di 25 mila euro;

rilevato che l’articolo 8 prevede la costituzione di un Fondo di fondi denominato « Fondo Ripresa Resilienza Italia », con una dota- zione pari a 772 milioni per l’anno 2021, di cui 272 per i piani urbani integrati e 500 per il settore del turismo, che lo Stato italiano sarà quotista unico del Fondo gestito dalla BEI, prevedendo altresì, al comma 6, la costituzione di una sezione denominata « Fondo per il Turismo Sostenibile », con una dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica nel settore turistico;

preso atto che l’articolo 28 prevede la costituzione di un servizio, dedicato alle imprese, di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) messo a disposizione dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite della società Infocamere, che consente loro di effettuare controlli automa- tizzati e di acquisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità i cui costi a regime per l’erogazione del servizio, lo sviluppo e la manutenzione dell’infrastruttura, a decorrere dal 2024, siano a carico delle imprese che ne usufruiscono;

rilevato che per la compiuta attuazione delle missioni del PNRR è auspicabile che sia effettivamente garantito il sostegno agli investi- menti delle micro e piccole imprese, soggette al rischio di incontrare

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

maggiori difficoltà di accesso al credito, e segnalato che potrebbe, quindi, essere opportuno ampliare l’operatività dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi relativamente alle misure disposte dagli articoli 2 e 8;

evidenziata l’opportunità, in coerenza con quanto previsto per le misure disposte dall’articolo 1, di prevedere anche per le misure di cui agli articoli 2 e 3 un sostegno connesso agli investimenti finalizzati a rendere le strutture maggiormente inclusive per le persone con disa- bilità permanente o temporanea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

# PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3354, di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

considerato che il provvedimento reca disposizioni per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerente- mente con il relativo cronoprogramma, anche attraverso una ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano, nonché mediante il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli in- terventi;

espresso apprezzamento per le previsioni dell’articolo 9, commi

3 e 4, del decreto, ai sensi delle quali le amministrazioni pubbliche possono promuovere l’utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni prove- nienti anche da fonti esterne all’amministrazione originaria, al fine di favorire la produzione di analisi sull’impatto su occupazione e retri- buzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del PNRR;

considerato che, al fine di rafforzare le strutture del Diparti- mento della Ragioneria generale dello Stato, il comma 10 del medesimo articolo 9 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di quaranta unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorri- mento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

rilevato che l’articolo 31 integra la disciplina delle modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo, in particolare, che gli interessati possano man- tenere l’iscrizione all’albo professionale durante lo svolgimento dell’at- tività relativa a incarichi con contratti a tempo determinato, nonché optare per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza, beneficiando del ricongiungimento a titolo gratuito dei periodi di contribuzione all’INPS dovuti per la durata dei contratti a tempo determinato;

preso atto che il medesimo articolo 31 modifica la disciplina in materia di conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, escludendo gli enti locali dai soggetti che possono conferire incarichi a esperti e trasformando il numero di 1.000 unità in limite minimo di incarichi complessivamente conferibili;

considerato che l’articolo 33 prevede l’istituzione, presso il Di- partimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato « Nucleo PNRR Stato-Regioni », operativo fino al 31 dicembre 2026, che si avvale di un contingente di ventitré unità di personale proveniente da altre amministrazioni pub- bliche, collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;

richiamata, all’articolo 34, l’assegnazione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al Ministero della transizione ecologica di un contingente massimo di centocinquan- tadue unità di personale, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza o da personale di livello non dirigenziale proveniente da pubbliche amministrazioni, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordina- menti di appartenenza;

osservato che l’articolo 35, comma 7, interviene sulla disciplina del reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all’ufficio del processo amministrativo, al fine di individuare soluzioni alternative per garantire il reclutamento delle 356 unità previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell’ipotesi in cui i concorsi espletati in base a detto decreto non consentano di coprire tutti i posti messi a concorso;

rilevato che gli articoli 41, 42 e 43 recano interventi relativi alle gestioni commissariali per la bonifica del sito di Bagnoli-Coroglio, per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto e per la bonifica delle discariche abusive, prevedendo misure

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

volte ad assicurare che la rispettiva azione sia sostenuta da adeguate strutture di supporto;

considerato che l’articolo 45 prevede la possibilità per gli enti previdenziali di compensare i debiti di natura previdenziale delle imprese agricole, comprensivi di interessi e sanzioni, con i pagamenti relativi ad aiuti europei e nazionali, con lo scopo di accelerare l’ero- gazione degli aiuti introdotti per fronteggiare i danni della pandemia di COVID-19 e i futuri pagamenti che deriveranno dall’attuazione dei progetti del PNRR, nonché di incrementare la possibilità di recupero dei debiti previdenziali senza prevedere ulteriori adempimenti ammi- nistrativi da parte delle imprese agricole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

# PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose;

rilevato, in primo luogo, che l’articolo 38 dispone la proroga, entro il termine massimo del 28 febbraio 2022, dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei far- maci e del Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia italiana del far- maco;

condivisa l’opportunità di tale scelta, in ragione del ruolo che i predetti organi svolgono nella fase istruttoria per l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, compresi i vaccini, al fine di contrastare la pandemia in corso;

segnalato che gli articoli 1 e 21 prevedono interventi volte a promuovere l’eliminazione delle barriere architettoniche in determinati contesti;

rilevato, altresì, che l’articolo 26 reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universi- tari e dei ricercatori, recando, tra l’altro, disposizioni, per realizzare la mobilità fra le università e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS),

esprime

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

PARERE FAVOREVOLE

# PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in titolo, recante « *Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »*;

rilevato che:

l’articolo 10 del provvedimento prevede l’istituzione di un fondo per finanziare l’attuazione degli interventi del PNRR di compe- tenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con- vertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;

tale fondo, al quale sono destinate risorse per complessivi 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, è istituito per finanziare l’attività di supporto fornita al « Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica » in merito all’attuazione delle misure contenute nel PNRR;

appare opportuno procedere alla soppressione dello specifico riferimento al predetto dipartimento, in modo da ampliare la portata applicativa della norma e consentire anche agli altri dipartimenti del MIPAAF di utilizzare le risorse assegnate al Fondo, del quale andrebbe, inoltre, incrementata la dotazione da 1, 5 a 2 milioni di euro;

considerato che:

l’articolo 45 dispone alcune modificazioni alla vigente disci- plina che autorizza gli organismi pagatori a compensare gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione;

in particolare, tra le disposizioni applicabili alle imprese agri- cole, si introduce l’espresso richiamo all’articolo 31 del decreto-legge

n. 69 del 2013, concernente la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC); è inoltre previsto che la compensazione con i contributi previdenziali dovuti venga estesa anche agli aiuti nazionali;

gli organismi pagatori riconosciuti hanno difficoltà nel rila- sciare nei termini il documento unico di regolarità contributiva (DURC) necessario ai richiedenti per il perfezionamento della procedura, pur se

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

in presenza di compensazione già effettuata, con il conseguente rischio di determinare rallentamenti o ritardi nella procedura;

appare, pertanto, opportuno chiarire che, al fine della regola- rità contributiva, la compensazione si considera perfezionata con l’effettuazione della trattenuta da parte organismi pagatori riconosciuti, pur se non sia stato ancora effettuato l’effettivo trasferimento delle relative somme dagli organismi pagatori all’INPS;

rilevato altresì che:

il titolo IV del provvedimento, agli articoli da 47 a 49, reca disposizioni in tema di investimenti e rafforzamento del sistema di prevenzione antimafia;

al fine di agevolare l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR concernenti il comparto agricolo, tra i quali in particolare, quelli relativi al Parco Agrisolare e all’innovazione e meccanizzazione del settore agricolo ed alimentare, occorrerebbe introdurre una disposi- zione aggiuntiva che, nel modificare gli articoli 83, comma 1-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 159 del 2011, renda obbligatorie la documentazione e l’informazione antimafia esclusivamente in rife- rimento alle erogazioni correlate in via diretta alla superficie dei terreni agricoli, e quindi, commisurate all’entità delle superfici stesse (cosiddette misure a superficie), non anche a quelle connesse ad investimenti per i quali la presenza di superficie agricola rappresenta, invece, un mero elemento accidentale;

occorrerebbe altresì modificare l’articolo 86, comma 2-*bis*, del medesimo decreto legislativo, in modo da consentire, a regime, l’uti- lizzabilità e l’efficacia della documentazione antimafia, anche in pro- cedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;

le prospettate modifiche delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia determinerebbero un positivo impatto sull’attuazione delle misure previste dal PNRR, in termini di semplificazione e acce- lerazione dei relativi procedimenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1. *all’articolo 10, si valuti l’opportunità di apportare le seguenti modificazioni:*
   1. al comma 1, sopprimere il riferimento al « Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica »;
   2. al comma 2, incrementare la dotazione del « Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali » da 1,5 a 2 milioni di euro;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. *all’articolo 45,* che novella il comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, si valuti l’opportunità di prevedere che, al fine della regolarità contributiva, la compensazione si intende perfe- zionata con l’effettuazione della trattenuta da parte degli organismi pagatori riconosciuti;
2. *dopo l’articolo 49, si valuti l’opportunità di inserire una disposizione aggiuntiva diretta a:*
   1. modificare gli articoli 83, comma 1-*bis,* e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 159 del 2011, in modo da rendere obbligatorie la documentazione e l’informazione antimafia esclusivamente in rife- rimento alle erogazioni correlate in via diretta alla superficie dei terreni agricoli;
   2. modificare l’articolo 86, comma 2-*bis,* del medesimo decreto legislativo, consentendo, a regime, l’utilizzabilità e l’efficacia della documentazione antimafia anche in procedimenti diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.

# PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3354 Governo, di conversione in legge del DL 152/2021, recante: « Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

considerate in particolare:

nell’ambito del Titolo 1, le disposizioni:

del Capo I, miranti a incentivare l’investimento innovativo e *green* nel settore ricettivo-turistico, con misure quali crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, garanzie e finanziamenti agevolati;

del Capo IV, relativo alle procedure di spesa, tra cui in particolare: l’articolo 8, che autorizza la costituzione del « Fondo Ripresa Resilienza Italia », con una dote di 772 milioni di euro a valere sulle risorse del dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti; l’articolo 9, che prevede la proroga di un anno, al 31 dicembre 2026 del termine di attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020, prevedendo, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi POC per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

del Capo V – Zone economiche speciali, che si compone del solo articolo 11 che introduce lo sportello unico digitale per la pre- sentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede sempli- ficazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie;

nell’ambito del Titolo II, Capo II:

l’articolo 23, che, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, consente l’assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo di programmazione 2021-2027 anche al completamento degli interventi in corso, nel rispetto dei principi di addizionalità e ammis- sibilità delle spese;

tenuto conto che l’applicazione delle menzionate misure del Titolo I, Capo I, è subordinata al rispetto della normativa unionale di volta in volta richiamata, tra cui:

in materia di aiuti *de minimis*, il regolamento (UE) n. 1407/ 2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea;

in materia di Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020/C 91 I/01), come integrata e modificata dalle successive comunicazioni e decisioni della Commissione, tra cui deve intendersi inclusa la decisione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, adottata successivamente all’en- trata in vigore del decreto-legge in oggetto;

in materia di obbligo di « non arrecare danno significativo all’ambiente » (DNSH) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852;

valutata con favore l’adozione di misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi inclusi nel PNRR in coerenza con il relativo cronoprogramma, al fine di addivenire ad una ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, con particolare rife- rimento a quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano, raffor- zando al contempo la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi e introducendo apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia e sostegno alle imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

1. valuti la Commissione di merito, nell’ambito degli interventi previsti dal Titolo I, Capo I, inerenti alle misure di sostegno al settore turistico-ricettivo, l’opportunità di:

estendere, ferma restando la necessaria compatibilità degli equilibri economici e finanziari del provvedimento, l’ambito di appli- cazione degli incentivi previsti, non solo alle spese sostenute a fronte di

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

investimenti in capitale fisico, ma anche agli investimenti in capitale umano, finalizzati alla formazione degli operatori necessaria al fine di un’effettiva riconversione *green* e digitale dei processi produttivi;

introdurre un criterio volto a dare priorità nell’accesso agli incentivi alle imprese del Mezzogiorno, al fine di assicurare il raggiun- gimento dell’obiettivo di destinazione a tale area territoriale del 40 per cento delle risorse del PNRR. In assenza di criteri volti a orientare la distribuzione territoriale degli incentivi, è infatti presumibile che tale distribuzione, conseguente a quella delle istanze formulate dalle im- prese, rispecchi lo sviluppo economico attuale del settore turistico- ricettivo dei diversi territori, piuttosto che il divario di tale sviluppo economico che il PNRR si prefigge di correggere;

1. valuti la Commissione di merito, nell’ambito degli interventi previsti dal Titolo I, Capo IV, relativi alle procedure di spesa:

con riferimento all’articolo 8, riguardante l’affidamento alla BEI della gestione di una quota di risorse del PNRR, destinate ad alimentare il Fondo Ripresa e Resilienza Italia, l’opportunità di pre- vedere adeguate linee di indirizzo e conseguenti forme di monitoraggio, finalizzate ad assicurare il rispetto dei criteri allocativi delle risorse, sia sul piano territoriale che su quello del rispetto delle priorità trasversali del Piano;

con riferimento all’articolo 9, che prevede la possibilità di utilizzare per le finalità del PNRR i POC relativi al ciclo di program- mazione comunitaria 2014/2020, prorogandone di un anno il termine di attuazione, l’opportunità di prevedere che, in sede di monitoraggio dell’attuazione del PNRR, il Governo dia conto con separata evidenza delle risorse dei POC utilizzate a supporto degli interventi del PNRR, richiamandone l’originaria destinazione;

con riferimento, più in generale, al complesso delle procedure di spesa, di cui al Titolo I, Capo IV, l’opportunità di prevedere un rafforzamento delle procedure di monitoraggio parlamentare dell’at- tuazione del PNRR, prevedendo la possibilità di accesso diretto ai dati di monitoraggio da parte degli organi parlamentari e dei relativi uffici, nonché l’indicazione, nei documenti di monitoraggio, di informazioni in merito al concorso di ciascun investimento e riforma al raggiungimento degli obiettivi indicati con riferimento alle tre priorità trasversali. In particolare, ai fini del riequilibrio territoriale, andrebbe costantemente monitorata l’allocazione geografica degli interventi attuati e assicurato che il rispetto dell’obiettivo di destinazione del 40 per cento delle risorse complessive ai territori del Mezzogiorno non sia assicurato solo al termine della complessiva attuazione del Piano, bensì anche in corso d’opera, onde evitare il rischio che il relativo impatto positivo sulla ripresa economica risulti tardivo rispetto a quello prodotto nelle altre aree territoriali del Paese;

1. con riferimento all’articolo 11, relativo alle ZES, si valuti l’opportunità di dare priorità agli interventi infrastrutturali finalizzati all’estensione dei Corridoi paneuropei che attraversano l’Italia;
2. con riferimento all’articolo 23, per quanto attiene alle risorse del FSC utilizzate per finanziare interventi inclusi nel PNRR, si valuti

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

l’opportunità di ribadire l’esigenza che sia data separata evidenza, nell’ambito del monitoraggio, della quota utilizzata per il finanzia- mento di « interventi in essere » e di quella destinata a nuovi interventi.

# PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3354

di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile alle ma- terie di esclusiva competenza statale sistema tributario, tutela della concorrenza, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, norme generali sull’istruzione, tutela dell’ambiente (articolo 117, se- condo comma, lettere *e), g), n)* ed *s)* della Costituzione); alle materie di competenza concorrente protezione civile, governo del territorio, grandi reti di trasporto (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale turismo, agricoltura e diritto allo studio (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, già alcune dispo- sizioni del provvedimento prevedono forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; si tratta in particolare dell’articolo 1, comma 15 (intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’ado- zione del decreto del Ministero del turismo di aggiornamento degli standard minimi delle strutture ricettive e turistiche); dell’articolo 16, comma 2, lettera *a)* (adozione del piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate) e comma 4 (individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del Centro-Nord con decreto del Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i presidenti delle regioni e delle province autonome interessati); dell’articolo 22 (DPCM, previa intesa con sede di Confe- renza Stato-regioni, per il riparto delle risorse per il contrasto del rischio idrogeologico);

sul provvedimento la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’ANCI e l’UPI hanno formulato, nel corso delle loro audi- zioni di fronte alla Commissione bilancio della Camera competente in sede referente, proposte di modifica e di integrazione del testo, che appaiono meritevoli della massima considerazione;

l’articolo 3, prevede, tra le altre cose, al comma 6, un decreto del Ministero del turismo chiamato a definire i requisiti, i criteri, le

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

condizioni e le procedure per la concessione dei finanziamenti relativi alla riqualificazione energetica e alla sostenibilità ambientale delle imprese turistiche; al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’a- dozione del decreto; in particolare, potrebbe essere presa in conside- razione l’ipotesi di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato- regioni, alla luce del concorso, nella disposizione, delle competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza, con prevalenza di quest’ultima, e della competenza residuale regionale in materia di turismo;

l’articolo 12 semplifica, per il periodo di riferimento del PNRR, la disciplina relativa ai requisiti di eleggibilità per l’accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio e per la determina- zione dei relativi importi; ciò attraverso un decreto del Ministro dell’università; in proposito, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’a- dozione del previsto decreto ministeriale; in particolare potrebbe essere presa in considerazione la previsione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni in quanto la materia del diritto allo studio è stata ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza resi- duale regionale (da ultimo, la sentenza n. 87 del 2018 della Corte costituzionale);

l’articolo 16, nell’ambito delle misure in materia di risorse idriche, prevede, tra le altre cose, al comma 1, lettera *b)*, che il decreto del Ministro dell’economia chiamato a definire i criteri per la deter- minazione dei canoni di concessione dell’acqua pubblica, definisca anche i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura; al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’adozione di queste specifiche misure; in particolare potrebbe essere considerata la previ- sione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in considera- zione del concorso, nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s)* e della competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

l’articolo 21, tra le altre cose, prevede, al comma 10, un decreto del Ministro dell’interno per l’assegnazione ai soggetti attuatori delle risorse per la realizzazione dei progetti integrati di rigenerazione urbana; al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgi- mento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’adozione del provvedimento; in particolare, alla luce delle competenze urbanistiche dei comuni, potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

l’articolo 24, al comma 4, prevede un’intesa tra il Ministro dell’istruzione e il Ministro per il sud per la ripartizione delle risorse del programma operativo complementare « per la scuola » da destinare agli interventi di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica; al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare si può ipotizzare la previsione di un parere della Confe- renza Stato-regioni in considerazione del concorso nella disposizione della competenza statale esclusiva in materia di norme generali sull’i- struzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n)*, che appare preva- lente e della competenza concorrente in materia di governo del territorio, di energia e di protezione civile (articolo 117, terzo comma) a cui la giurisprudenza costituzionale (da ultimo con la sentenza n. 71 del 2018) ha ricondotto la materia dell’edilizia scolastica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

1. tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo formulate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall’ANCI e dall’UPI;
2. inserire, all’articolo 12, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione del decreto ministeriale attuativo previsto dalla norma;
3. inserire, all’articolo 21, comma 10, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l’intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai fini dell’adozione del previsto decreto ministeriale attuativo;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di:

* 1. prevedere, all’articolo 6, comma 3, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione del previsto decreto ministeriale;
  2. prevedere, all’articolo 16, comma 1, lettera *b)*, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esem- pio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell’adozione, nell’ambito del previsto decreto ministeriale, delle disposizioni relative all’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura;
  3. prevedere, all’articolo 24, comma 4, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, nell’ambito della procedura di riparto

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

delle risorse destinate agli interventi di supporto alle istituzioni sco- lastiche e agli interventi di edilizia scolastica.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

# TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

# TESTO

DELLA COMMISSIONE

## Conversione in legge del decreto-legge de- creto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attua- zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021,**

**n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ri- presa e resilienza (PNRR) e per la pre- venzione delle infiltrazioni mafiose**

Art. 1. Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposi- zioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni ma- fiose.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub- blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
3. Il decreto-legge 6 novembre 2021,

n. 152, recante disposizioni urgenti per l’at- tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in al- legato alla presente legge**.

1. *Identico.*

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All’articolo 1:*

*al comma 2:*

*all’alinea, le parole:* « Per i soggetti » *sono sostituite dalle se- guenti:* « Ai soggetti » *e dopo le parole:* « 100.000 euro » *sono inserite le seguenti:* « per ciascun beneficiario »;

*alla lettera* b), *le parole:* « qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 decreto legislativo 11 aprile 2006,

n. 198, per l’imprenditoria femminile » *sono sostituite dalle seguenti:*

« per le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l’imprendi- toria femminile dall’articolo 53 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 », *le parole:* « le società di capitali » *sono sostituite dalle seguenti:* « per le società di capitali », *le parole:* « e le imprese individuali » *sono sostituite dalle seguenti:* « e per le imprese indivi- duali » *e le parole:* « tra i 18 anni » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra 18 anni compiuti »;

*alla lettera* c)*, dopo le parole:* « le imprese » *sono inserite le seguenti:* « o le società »;

*al comma 4, le parole: « alle strutture che svolgono » sono sosti- tuite dalle seguenti: « alle imprese che esercitano », le parole: « alle strutture ricettive » sono sostituite dalle seguenti: « alle imprese che gestiscono strutture ricettive » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:*

« , inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti

altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma. »; **\*1.183 e 1.4.**

*al comma 5:*

*all’alinea, le parole:* « ivi incluso » *sono sostituite dalla seguente:*

« compreso »;

*alla lettera* c) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « del presente comma »;

*alla lettera* d)*, la parola:* « relativi » *è sostituita dalla seguente:*

« relativamente »;

*alla lettera* e)*, le parole:* « spese per la digitalizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese »;

*al comma 6, le parole:* « regolamento UE n. 2020/852 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 »;

*al comma 7, le parole:* « di tali costi » *sono sostituite dalle seguenti:*

« di tali spese »;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*al comma 8:*

*al primo periodo, dopo le parole:* « Il credito d’imposta » *sono inserite le seguenti:* « di cui al comma 1 del presente articolo »;

*al quarto periodo, le parole:* « preventivamente alla » *sono sostituite dalle seguenti:* « prima della »*, le parole:* « alle imprese bene- ficiarie » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai soggetti beneficiari » *e dopo le parole:* « d’intesa » *sono inserite le seguenti:* « tra il Ministero del turismo e l’Agenzia delle entrate »;

*al sesto periodo, la parola:* « comprese » *è sostituita dalla se- guente:* « compresi »;

*l’ottavo periodo è sostituito dal seguente*: « Il credito d’imposta e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »; **1.110.**

*al comma 9, le parole:* « Ministero del turismo, pubblica » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ministero del turismo pubblica » *e le parole:*

« ivi inclusa » *sono sostituite dalla seguente:* « compresa »;

*al comma 10, secondo periodo, le parole:* « sul sito istituzionale »

*sono sostituite dalle seguenti:* « nel sito *internet* istituzionale »;

*al comma 11, le parole:* « comma 1, si applicano » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1 si applicano » *e le parole:* « conclusi, alla » *sono sostituite dalle seguenti:* « conclusi alla »;

*al comma 12, le parole:* « dell’entrata in vigore » *sono sostituite dalle seguenti:* « della data di entrata in vigore »;

*al comma 13, le parole:* « è ulteriormente autorizzata la » *sono sostituite dalle seguenti:* « è autorizzata l’ulteriore »;

*al comma 14:*

*al secondo periodo, le parole:* « commi 1 e 2, sono » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 1 e 2 sono » *e le parole:* « regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 »;

*al terzo periodo, le parole:* « registro nazionale aiuti di Stato »

*sono sostituite dalle seguenti:* « Registro nazionale degli aiuti di Stato »;

*al comma 15, le parole:* « entro il 31 marzo 2025 » *sono sostituite dalle seguenti*: « entro il 31 marzo 2023 »; **1.174.**

*al comma 16, le parole:* « e 5, » *sono sostituite dalle seguenti:* « e

5 »;

*al comma 17, secondo periodo, le parole:* « L’attuazione dell’in-

tervento garantisce » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nell’attuazione

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

delle disposizioni del presente articolo è garantito » *e dopo le parole:*

« comma 6-*bis*, » *sono inserite le seguenti:* « secondo periodo, »;

*dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:*

« 17-*bis*. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese operanti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto alle medesime imprese con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituiscono limite di spesa.

17-*ter*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l’ammontare del contributo di cui al comma 17-*bis,* anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate.

17-*quater*. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 17-*bis*, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nel- l’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’econo- mia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17-*quinquies*. L’efficacia delle disposizioni dei commi da 17-*bis* a 17-*quater* è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea »; **1.196.**

*alla rubrica, dopo la parola:* « Contributi » *sono inserite le se- guenti:* « a fondo perduto ».

*All’articolo 2:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, la parola:* « PMI”) » *è sostituita dalla seguente:*

« PMI)” » *e dopo le parole:* « articolo 1, comma 4, » *sono inserite le seguenti:* « del presente decreto »;

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni ».**\* 2.3.**

*al comma 2, le parole:* « comma 1, sono rilasciate » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1 sono rilasciate »;

*al comma 3, alinea, le parole:* « comma 1, si applicano » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 1 si applicano »;

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

« 3-*bis*. Nell’attività di rilascio delle garanzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie delle imprese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche »; **\* 2.32.**

*al comma 5, le parole:* « *d)*, ed *e)* » *sono sostituite dalle seguenti:*

« *d)* ed *e)*, ».

*All’articolo 3:*

*al comma 4, le parole:* « Comitato Interministeriale della » *sono sostituite dalle seguenti:* « Comitato interministeriale per la »;

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole:* « del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui al presente articolo »;

*al comma 8, le parole:* « da SACE S.p.a. » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalla società SACE S.p.a. »;

*dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:*

« 9-*bis*. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la competitività delle imprese, all’alinea del comma 3 dell’articolo 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuovere gli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,

n. 108” ». **3.4.**

*Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:*

« Art. 3-*bis. – (Fondo turismo) –* 1. Il comma 3 dell’articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

“*3*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022, di 15 milioni di euro per l’anno 2023, di 15 milioni di euro per l’anno 2024 e di 30 milioni di euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo ‘Cultura e turismo’, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubbli- cata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio” ». **3.01.**

*All’articolo 4:*

*al comma 2, terzo periodo, la parola:* « comprese » *è sostituita dalla seguente:* « compresi »;

*al comma 3, secondo periodo, le parole:* « registro nazionale aiuti di Stato » *sono sostituite dalle seguenti:* « Registro nazionale degli aiuti di Stato ».

*Alla rubrica del capo II del titolo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e opere pubbliche ».

*All’articolo 5:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a)*, numero 1), capoverso 7, secondo periodo, le parole:* « alla rete Sistema » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla rete del Sistema », *le parole:* « ed e alla accessibilità » *sono sostituite dalle seguenti:* « e all’accessibilità » *e le parole:* « *performances* del gestore » *sono sostituite dalle seguenti:* « prestazioni rese dal gestore »;

*alla lettera* b):

*al numero 2), capoverso 2:*

*al primo periodo, le parole:* « , di seguito CIPESS » *sono sostituite dalla seguente:* « (CIPESS) »;

*al quinto periodo, le parole:* « delle infrastrutture e della mobilità sostenibile » *sono sostituite dalle seguenti:* « delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

*il settimo periodo è sostituito dal seguente:* « Il contratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell’economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa »; **5.6**

*al numero 3), capoverso 2-*bis *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Gli aggiornamenti, entro cinque giorni dall’emanazione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Camere, corredati della rela- zione di cui al comma 2-*ter »*. **5.6**

*All’articolo 6:*

*al comma 1, capoverso Art. 53-*bis*: al comma 1:*

*al secondo periodo, dopo le parole*: « è svolta » *sono inserite le seguenti:* « dalla stazione appaltante »; **6.20**

*dopo il secondo periodo sono inserti i seguenti:* « La convo- cazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

senza il previo espletamento della procedura di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all’autorità competente ai fini dell’e- spressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convoca- zione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall’autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale »; **6.20**

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994 »; **6.20**

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« *1-bis*. Gli effetti della determinazione conclusiva della confe- renza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell’articolo 4 del decreto-legge

18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d’intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4. **6.13**

*1-ter*. In relazione alle procedure concernenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’U- nione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali al progettista individuato dall’operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi, si applica il comma 1-*quater* dell’articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »; **6.7**

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« *6-bis*. In considerazione delle esigenze di accelerazione e sem- plificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un unico soggetto attuatore nonché l’applicazione delle disposizioni del presente decreto anche agli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile »; **6.2**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*al comma 2, le parole:* « comitato tecnico amministrativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « comitato tecnico-amministrativo »;

*al comma 3, secondo periodo, le parole:* « articolo 4, del decreto- legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « articolo 4 del decreto-legge » *e dopo le parole:* « dall’articolo 44, comma 3, » *sono inserite le seguenti:*

« del presente decreto »;

*al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2*-bis.* Dopo il comma 6 dell’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

“*6-bis*. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adottata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l’avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L’avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2021 è integrato con la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richiamata dal comma 4 del presente

articolo” ». **6.19**

*Nel capo II del titolo I, dopo l’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 6-*bis*. – *(Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche) –* 1. Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affi- damento dell’attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. **6.03**

Art. 6-*ter*. – *(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investi- menti finanziati con le risorse previste dal PNRR) –* 1. All’articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta”. **6.01**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Art. 6-*quater*. – *(Funzioni e compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti) –* 1. All’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, le parole: “e con funzioni di assistenza per la” sono sostituite dalle seguenti: “nonché di”;
2. dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“*7*-*bis*. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:

1. in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre com- ponenti, l’importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell’ap- palto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
2. in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l’importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro” ». **6.06**

*All’articolo 7:*

*al comma 2, lettera* b)*, capoverso 3-*bis*:*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della finanza pubblica, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappre- sentanza e la difesa nei giudizi relativi alle attività di cui al presente comma »; **7.2**

*al secondo periodo, le parole:* « Difesa servizi S.p.A.. » *sono sostituite dalle seguenti:* « Difesa servizi S.p.A. »;

*al terzo periodo, le parole:* « dell’incarico, rapporto » *sono so- stituite dalle seguenti:* « dell’incarico o del rapporto »;

*al quarto periodo, le parole:* « a Difesa servizi S.p.A » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società Difesa servizi S.p.A. »;

*al comma 3, lettera* b)*, le parole:* « “e 4-*ter*” sono soppresse » *sono sostituite dalle seguenti:* « : “ai commi 1 e 4-*ter*” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 1” »;

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

« 4-*bis*. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente 1

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della difesa e potenziare le capacità dei processi di conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all’A- genzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di interventi di ammodernamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l’anno 2022 e di 7.100.000 euro per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l’anno 2022 e a 7.100.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Mini- stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo par- zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »; **7.12.**

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. La società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga servizi in qualità di infrastruttura nazionale *cloud* a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house* e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché delle altre amministrazioni centrali che si avvalgono della predetta società ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 4 del presente articolo ». **0.31.010.28***.*

*La rubrica del capo IV del titolo I è sostituita dalla seguente:*

« Procedure di spesa e controllo parlamentare »*.* **9.01**

*All’articolo 8:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* « , del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbario 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 »;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti*:

« 1-*bis.* Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l’istituzione dei *Molecular tumor board* nell’ambito delle reti oncologiche regionali e per

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

l’individuazione dei centri specialistici per l’esecuzione dei test per la profilazione genomica estesa *Next generation sequencing* (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei *Molecular tumor board,* nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.

1-*ter*. Entro novanta giorni dall’adozione del decreto di cui comma 1-*bis*, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando l’equità di accesso e di trattamento nonché la multidisciplinarietà e l’interdi- sciplinarietà, le regioni e le province autonome provvedono all’istitu- zione dei *Molecular tumor board* e dei centri specialistici di cui al comma 1-*bis*.

1. *quater*. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finan- ziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »; **8.7**

*al comma 3, dopo la parola:* « (DNSH) » *è inserito il seguente segno d’interpunzione:* « ” »;

*al comma 5, secondo periodo, la parola:* « rinvenienti » *è sostituita dalla seguente:* « rivenienti ».

*Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:*

« Art. 8*-bis*. –*(Disposizioni in materia di distretti turistici) –* 1. All’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

* 1. al comma 4, le parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” sono sostituite con la seguente: “Ministro del turismo”;
  2. al comma 5, la parola: “2021” è sostituita dalla seguente: “2023” e le parole: “dei beni e delle attività culturali e” sono soppresse ». **8.06**

*All’articolo 9:*

*al comma 1, la parola:* « 2025 » *è sostituita dalla seguente:* « 2025. »;

*al comma 2:*

*alla lettera* a)*, le parole:* « sono inserite le seguenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « è aggiunto il seguente periodo »;

*alla lettera* c)*, le parole:* « comma 861, » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 861 »;

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole:* « il Ministero dell’economia e delle finanze » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Ministro dell’economia e delle finanze » *e dopo le parole:* « 30 dicembre 2020, n. 178, » *sono inserite le seguenti:* « con proprio decreto, »;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « Gli schemi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati »; **9.11.**

*al comma 8, le parole:* « con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di proposta all’applicazione dell’ar- ticolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell’economia e delle finanze » *sono sostituite dalle seguenti:* « con funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell’economia e delle finanze per l’applicazione dell’articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009,

n. 196. Il Comitato opera in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e dei conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell’economia e delle finanze »; **9.15\***

*al comma 9:*

*al primo periodo, le parole:* « e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa » *sono soppresse*;

*dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:* « L’Unità di missione, anche in collaborazione con gli Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del pro- gramma di lavoro definito dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L’Unità di missione, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all’elaborazione delle relative relazioni. L’Unità di missione concorre all’attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 39, della citata legge n. 196 del 2009 »; **9.15**

*al secondo periodo, le parole:* « A tal fine » *sono sostituite dalle seguenti:* « Ai fini di cui al presente comma »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Si applicano le dispo- sizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 »;

## 9.15

*al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «* Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all’articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “per l’anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021 e 2022” »; **9.15**

*al comma 11:*

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro *curricula* sono resi

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

pubblici nel sito *internet* del Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legisla- zione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali »; **9.25**

*al terzo periodo, le parole:* « A tal fine » *sono sostituite dalle seguenti:* « Per l’attuazione del presente comma » *e dopo le parole:*

« euro 600.000 » *è inserita la seguente:* « annui »;

*al comma 12, dopo le parole:* « possono essere versate » *sono inserite le seguenti:* « con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Gli schemi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali possono essere comunque adottati »; **9.12.**

*al comma 15, terzo periodo, le parole:* « degli anni 2022 al 2026 »

*sono sostituite dalle seguenti:* « degli anni dal 2022 al 2026 »;

*al comma 16, le parole:* « gli *standard* » *sono sostituite dalle seguenti:* « agli *standard* »;

*dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:*

« 18-*bis*. All’articolo 1 comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021,

1. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. dopo il primo periodo è inserito il seguente: “A tal fine, con apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il predetto personale da rendi- contare a carico del PNRR”;
   2. al terzo periodo, le parole: “L’ammissibilità di tali spese a carico del PNRR” sono sostituite dalle seguenti: “L’ammissibilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo” ».**\* 9.15.**

*Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:*

« Art. 9-*bis*. – *(Consultazione e informazione del Parlamento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR) –* 1. All’articolo 2, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: “nonché” sono inserite le seguenti: “una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e”.

2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Commissione europea

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

e in tempo utile per consentirne l’esame parlamentare, la proposta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza ». **9.01.**

*All’articolo 10:*

*al comma 1, le parole:* « Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica » *sono soppresse e le parole:* « con modificazioni nella legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « , con modificazioni, dalla legge »; **10.3**

*al comma 2, le parole:* « 1,5 milioni » *sono sostituite dalle seguenti:*

« 2 milioni » *e le parole:* « agricole, alimentari » *sono sostituite dalle seguenti:* « agricole alimentari »; **10.3**

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. All’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: “e locale” sono inserite le seguenti: “, dagli enti del sistema camerale” ». **10.4**

*Nel capo IV del titolo I, dopo l’articolo 10 è aggiunto il seguente:*

« Art. 10-*bis*. – *(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previsti nell’ambito del programma* React EU e *del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizzatori sociali) –* 1. Le risorse del Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

1. Il limite delle minori entrate contributive di cui all’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l’anno 2021 in 54,4 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede:
   1. quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;
   2. quanto a 3,3 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ». **10.01.**

*All’articolo 11:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a)*, numero 1), capoverso* a-ter)*, le parole:* « con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, » *sono sostituite dalle seguenti:* « con avviso pubblicato nel proprio sito *internet* istituzionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

zione, » *e le parole:* « e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissario » *sono sostituite dalle seguenti:* « , che le trasmette al Commissario con le modalità determinate mediante accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP »; **11.2**

*alla lettera* b):

*al numero 1), le parole:* « dopo le parole “in applicazione dell’articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241” sono inserite le seguenti: “e seguenti” » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: “del- l’articolo 14-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 14-*bis* e seguenti” »;

*al numero 2), la parola:* « abbiamo » *è sostituita dalla se- guente:* « abbiano » *e dopo le parole:* « armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. » *sono aggiunti i seguenti periodi:* « L’Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all’esito della suddetta riunione l’intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni »; **11.4.**

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti*:

« 1-*bis*. Ai fini dell’applicazione in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all’articolo 9-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell’articolo 9-*bis*, relati- vamente ai porti nei quali devono operare ovvero aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative. **11.10.**

1. *ter*. All’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 6-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Commissario è dotato, per l’arco temporale di cui al comma 7-*quater*, di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l’esple- tamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scola- stiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del perso- nale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell’articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All’atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza è reso indi- sponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri relativi alle spese di personale si provvede nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-*quater*”;

* 1. al comma 7-*quater*, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché mediante il finanziamento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali” e, al terzo periodo, dopo le parole: “A tale fine” sono inserite le seguenti: “nonché ai fini di cui al comma 6-*bis”* ». **11.4.**

*All’articolo 13:*

*al comma 1, capoverso 6-*ter*.1, primo periodo, le parole:* « di Consip » *sono sostituite dalle seguenti:* « della società Consip Spa ».

*All’articolo 14:*

*al comma 1, le parole:* « l’interdisciplinarietà » *sono sostituite dalle seguenti:* « l’interdisciplinarità »;

*al comma 2, le parole:* « di interdisciplinarietà » *sono sostituite dalle seguenti:* « di interdisciplinarità »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. In attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all’ampliamento dell’offerta formativa universitaria nel territorio delle regioni dell’Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, il Ministero dell’università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento dell’of- ferta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garantirne l’avvio dall’anno accademico 2022/2023 ». **14.1 NF**

*All’articolo 16:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a)*, le parole:* « e del Ministro delle politiche agricole, alimentari » *sono sostituite dalle seguenti:* « e con il Ministro delle politiche agricole alimentari » *e le parole:* « principio « chi inquina paga » *sono sostituite dalle seguenti:* « principio “chi inquina paga”, »;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*alla lettera* b)*, capoverso* 3-bis, *le parole:* « Con il decreto di cui al comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti*: « Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica », [**16.8 NF**] *le parole:* « sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) » *sono sostituite dalle seguenti:*

« Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN) » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*:

« , sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » [**16.8 NF**];

*al comma 2:*

*alla lettera* a)*, le parole:* « corredati dai » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredati dei »;

*alla lettera* b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeo- logico di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 6 ottobre 2017, n. 158” »; **16.15 NF**

*al comma 3, le parole:* « idrogeologico” sono » *sono sostituite dalle seguenti:* « idrologico.” sono » *e le parole:* « dalle seguenti: “dei piani » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalle seguenti: “, dei piani »;

*al comma 4, le parole:* « dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai seguenti »;

*al comma 5, lettera* b)*, dopo le parole:* « a 1.500 » *è inserita la seguente:* « euro »;

*al comma 6, secondo periodo, le parole da:* « o si prevede » *fino alla fine del comma sono sostituite dale seguenti:* « o qualora siano previste o si renda necessario adottare misure finalizzate al raggiun- gimento, al mantenimento o al ripristino degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l’ulteriore deterioramento, anche temporaneo, anche in previsione e tenuto conto dell’evoluzione dei cambiamenti climatici ». **16.7 NF**

*Dopo l’articolo 16 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 16-*bis*. – *(Proroga dell’affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa)* – 1. Al fine di completare il processo di liquidazione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e acce- lerare la costituzione della società di cui all’articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di consentire l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro i termini definiti ed evitare che gli effetti dell’emergenza del COVID-19 possano inficiare l’efficacia delle procedure da avviare per l’affidamento del servizio idrico integrato nella regione Puglia, al comma 11-*bis* del citato articolo 21, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”. **16.02 NF**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Art. 16-*ter*. – *(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà energe- tica e clienti domestici)* – 1. A decorrere dalla data prevista dall’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’asse- gnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica.

1. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, disposizioni per assicurare l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.
2. Qualora alla suddetta data di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adottate le misure previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021,

n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.

1. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: “che ne facciano richiesta” sono soppresse.
2. Ai fini dell’individuazione dei clienti vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema infor- mativo integrato gestito dalla società Acquirente unico Spa ». **16.05.**

*All’articolo 17:*

*al comma 1, le parole:* « d’intesa con la » *sono sostituite dalle seguenti:* « previa intesa in sede di ».

*Dopo l’articolo 17 è inserito il seguente:*

« Art. 17-*bis*. – *(Disposizioni per la riperimetrazione dei siti conta- minati di interesse nazionale)* – 1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ». **17.07 NF**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*All’articolo 18:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a) *è premessa la seguente:*

« *0a)* all’articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“*3-bis*. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente” »; **18.7 NF**

*alla lettera* c):

*all’alinea, le parole:* « articolo 15; » *sono sostituite dalle seguenti:*

« articolo 15: »;

*al numero 1), le parole:* « della consultazione”: » *sono sostituite dalle seguenti:* « della consultazione”; »;

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-*bis*. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai sensi dell’ar- ticolo 7-*bis*, comma 8-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione ecologica, con il supporto della Commissione di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, provvede alla verifica di assogget- tabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale o alla valuta- zione di impatto ambientale regionale per i progetti di competenza del Commissario” »; **18.04 NF**

*alla rubrica, le parole:* « Proposta di riduzione » *sono sostituite dalla seguente:* « Riduzione ».

*Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:*

« Art. 18-*bis*. – *(Modifiche alla disciplina del Commissario straor- dinario unico per la progettazione, l’affidamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fogna- tura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea sul trattamento delle acque reflue urbane)* – 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:

“*2-bis*. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*2-ter*. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.

*2-quater*. Decorsi i termini di cui al comma 2-*ter,* i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia ambientale o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le responsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-*ter*.

*2-quinquies*. Nei procedimenti espropriativi avviati dal Commis- sario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposi- zioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà” ». **18.05 NF**

*All’articolo 19:*

*al comma 1:*

*la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

*« a)* il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per la gestione dei RAEE derivanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate prece- dentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pub- blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto

2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previsioni di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici possono prestare la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) secondo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I soggetti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanziaria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all’importo della trattenuta stabilita dal GSE in attuazione dell’articolo 40, comma 3, del presente decreto” »; **19.2 NF**

*alla lettera* b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e le parole: “deliberazioni e disciplinari tecnici può provvedere” sono so- stituite dalle seguenti: “istruzioni operative provvede” »; **19.2 NF**

*alla lettera* c)*, le parole:* « , o nei casi di ripotenziamento (*repowering*) » *sono soppresse;* **19.2 NF**

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-*bis*. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concernenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

troniche da fotovoltaico, all’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo, dopo le parole: “pannelli fotovoltaici” sono inserite le seguenti: “domestici e professionali non incentivati” e le parole: “fatta salva la ripartizione degli oneri che sia stata eventual- mente già definita in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28” sono soppresse;
2. al quarto periodo, le parole: “previsti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia” e le parole: “un nuovo pannello” sono sostituite dalle seguenti: “nuovi pannelli”;
3. al sesto periodo, le parole: “Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il GSE” sono sostituite dalle seguenti: “Il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica,” ». **19.2 NF**

*Nel capo I del titolo II, dopo l’articolo 19 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 19-*bis*. – *(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)* – 1. Con riguardo alla misura M2-C2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano azionale integrato per l’energia e il clima, all’articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n, 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola: “che,” è sostituita dalla seguente: “prevista” e le parole: “, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e” sono soppresse.

## NF

Art. 19-*ter*. – *(Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito)* – 1. All’articolo 15 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

* + 1. al comma 4, le parole: “carte di debito e carte di credito” sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”;
    2. dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“*4-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del paga- mento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981” ». **19.03 NF**

*All’articolo 20:*

*al comma 1, lettera* b)*, capoverso 31-*ter*, dopo la parola:* « obbli- ghi » *sono inserite le seguenti:* « in materia di applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” ai sensi dell’ar- ticolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi » **20.1** *e le parole:* « sistema di monitoraggio. » *sono sostituite dalle seguenti:* « sistema di monito- raggio”; »;

*al comma 2, alla lettera* a) *è premessa la seguente:*

« *0a)* al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall’anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno” »; **20.5**

*al comma 3, primo periodo, le parole:* « delle *milestone* e dei *target* collegati » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei collegati obiettivi inter- medi (*milestone*) e finali (*target*) ».

*Dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:*

« Art. 20-*bis*. – *(Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post- sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)* – 1. Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investi- menti complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

n. 101, le disposizioni previste dall’articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all’allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ». **20.05 NF**

*All’articolo 21:*

*al comma 1, dopo le parole:* « e delle aree pubbliche » *sono inserite le seguenti:* « , l’efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demo- lizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell’impermeabilizza-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

zione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici »; **21.3 NF**

*al comma 4, dopo le parole:* « Intervento 2.2 b) » *è inserito il seguente segno d’interpunzione:* « ” »*, le parole:* « BEI, CEB, » *sono sostituite dalle seguenti:* « la Banca europea degli investimenti (BEI), la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB), la » *e le parole:* « e sistema » *sono sostituite dalle seguenti:* « e il sistema »;

*al comma 5, la parola:* « centoventi » *è sostituita dalla seguente:*

« centotrenta »; **21.5 NF**

*al comma 6, le parole:* « il cui costo totale » *sono sostituite dalle seguenti:* « il costo totale di ciascuno dei quali »*, dopo le parole:*

« strutture edilizie pubbliche » *sono inserite le seguenti:* « e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera *a)*, »*,* **21.3 NF** *dopo le parole*: « tessuto sociale » *è inserita la seguente*: « , economico »*,*

**21.6** *dopo le parole:* « promozione delle attività » *è aggiunta la seguente:*

« economiche, » *e dopo le parole:* « *smart cities*, con particolare riferi- mento » *sono aggiunte le seguenti:* « alla rivitalizzazione economica, »; **21.6**

*al comma 7:*

*alla lettera* b)*, le parole:* « e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, in ogni caso, non inferiore al progetto di fattibilità tecnico-economica »; **21.3 NF**

*alla lettera* c)*, le parole:* « oggetto riuso » *sono sostituite dalle seguenti:* « oggetto di riuso »;

*alla lettera* d)*, dopo le parole:* « zone verdi » *sono inserite le seguenti:* « , limitando il consumo di suolo*, »*, **21.4 NF** *dopo le parole:*

« servizi sociali e sanitari » *sono inserite le seguenti:* « di prossimità » *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze lavorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane »; **21.3 NF**

*dopo la lettera* d) *è inserita la seguente*:

« *d-bis)* assicurare ampi processi di partecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati »; **21.6**

*alla lettera* e)*, le parole:* « previsto dall’all’articolo » *sono sosti- tuite dalle seguenti:* « previsto dall’articolo »;

*alla lettera* f)*, le parole:* « metri quadri area » *sono sostituite dalle seguenti:* « metri quadrati dell’area »;

*al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

« *c-bis)* l’applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie inte- ressate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

n. 90, e all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »; **21.3 NF**

*al comma 10:*

*al primo periodo, le parole:* « ed è siglato uno specifico “atto di adesione ed obbligo” » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, per ciascun progetto, è siglato uno specifico “atto di adesione ed obbligo”, allegato al medesimo decreto del Ministro dell’interno, » **21.3 NF** *e la parola:*

« indirizzi » *è sostituita dalle seguenti:* « gli indirizzi »;

*al secondo periodo, le parole:* « rispetto DNSH » *sono sostituite dalle seguenti:* « rispetto del principio DNSH »;

*al comma 11:*

*al primo periodo, le parole:* « inerenti le procedure » *sono sostituite dalle seguenti:* « inerenti alle procedure » *e le parole:* « dei *milestone* e *target* collegati » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei collegati obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) »;

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Assicurano inoltre il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo all’am- biente” ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 » **21.1**.

*All’articolo 22:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole:* « in Conferenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « in sede di Conferenza »;

*dopo il primo periodo è inserito il seguente:* « Il decreto tiene conto, inoltre, della classificazione dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico ai sensi dell’ar- ticolo 1, comma 2, lettera *a)*, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 »; **22.6.**

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicembre 2023, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell’anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

1-*ter*. La ripartizione delle ulteriori risorse finanziarie della mis- sione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative a interventi già indivi- duati nell’ambito della programmazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

all’articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, fina- lizzate all’attuazione di interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d’intesa tra il citato Dipartimento e le regioni e le province autonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, può essere rimodulata entro il 31 dicembre 2023 con appositi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l’attuazione di ordinanze di prote- zione civile, previa intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell’anno 2025.

1-*quater*. Il comma 3 dell’articolo 74-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, è abrogato.

1-*quinquies*. Dopo il comma 2-*bis* dell’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

“*2-ter*. Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l’ente di governo dell’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-*bis*, lettera *b)*, confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-*bis”.* **22.6**

1-*sexies*. Nell’individuazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si deve dare conto della valutazione della ripetitività dei fenomeni alluvionali e di dissesto idrogeologico verificatisi nei territori interessati nel decennio prece- dente, dell’estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime eventualmente provocate dagli eventi medesimi ». **22.1 NF**

*All’articolo 23:*

*dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

« 1-*bis.* Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione 2014-2020 non- ché agli interventi della programmazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all’articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. **23.4 NF**

1-*ter.* Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere utilizzate, su richiesta delle regioni interessate e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze, ai fini del cofinanziamento regionale, ai sensi del comma 52 dell’articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021-2027 delle me- desime regioni interessate »; **23.2 NF**

*alla rubrica, le parole:* « Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione » *sono sostituite dalle seguenti:* « Utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ».

*All’articolo 24:*

*al comma 1, dopo le parole:* « ambienti didattici*, » sono inserite le seguenti*: « anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport, »; **24.1 NF**

*al comma 2:*

*il sesto periodo è sostituito dal seguente:* « Ai vincitori del concorso di progettazione, laddove in possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione nonché la direzione dei lavori con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara »; **24.6 NF**

*al settimo periodo, le parole:* « le tempistiche del » *sono sosti- tuite dalle seguenti:* « i tempi previsti dal »;

*al comma 4, le parole:* « per il sud » *sono sostituite dalle seguenti:*

« per il Sud » *e le parole:* « per l’attuazione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia scolastica » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l’attuazione di misure di supporto tecnico- amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, »; **24.2 NF**

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* « nelle more del regolamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « nelle more dell’adozione del regolamento »;

*al secondo periodo, le parole:* « non derivano » *sono sostituite dalle seguenti:* « non devono derivare »;

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-*bis*. Il termine massimo per l’aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano ». **24.11**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*Dopo l’articolo 24 è inserito il seguente:*

« Art. 24-*bis*. – *(Sviluppo delle competenze digitali)* – 1. Al fine di consentire l’attuazione della linea progettuale M4-C1 – Investimento

3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l’apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e per un triennio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nell’ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ovvero senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l’approccio agli apprendimenti della programma- zione informatica (*coding*) e della didattica digitale.

1. Entro il termine dell’anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell’istruzione sono integrati, ove non già previsti, gli obiettivi specifici di apprendimento e i traguardi di competenza delle Indica- zioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2025/2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (*co- ding*), nell’ambito degli insegnamenti esistenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza o maggiori oneri per la finanza pubblica ». **24.05**

*All’articolo 25:*

*al comma 1, la parola:* « *Researce* » *è sostituita dalla seguente:*

« *Research* ».

*Dopo l’articolo 25 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 25-*bis*. – *(Misure di semplificazione nel campo della ricerca)*

– 1. Dopo l’articolo 4 del testo unico in materia di società a parteci- pazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

“Art. 4-*bis*. – *(Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1.* Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli inter- venti compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del presente decreto”.

## 25.01 NF

Art. 25-*ter*. – *(Progetto di rilevante interesse internazionale “Legacy Expo 2020 Dubai”)* – 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di interna- zionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della missione 4 “Istruzione e ricerca”, compo- nente 2 “Dalla ricerca all’impresa”, anche per potenziare le competenze

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

di supporto all’innovazione per costruire percorsi ibridi interdiscipli- nari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l’avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale *legacy* della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

1. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione inter- nazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell’Italia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le modalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coinvolte e di promozione dei progetti concer- nenti la realizzazione di un *campus* universitario arabo-mediterraneo, di un centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un *campus* di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo ed è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Mi- nistero dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall’attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». **25.03 NF**

*All’articolo 26:*

*al comma 1:*

*la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

« *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impe- gnati all’estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza definite e aggior- nate ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi che siano risultati

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

vincitori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualifi- cazione, identificati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema univer- sitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall’Unione europea o da altre organizzazioni internazionali.” »; **26.3 NF**

*alla lettera* b)*, dopo le parole:* « chiara fama » *è inserito il seguente segno d’interpunzione:* « , »;

*al comma 2: alla lettera* a):

*al capoverso 5-*bis:

*il primo periodo è sostituito dal seguente:* « Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assun- zionali disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base di tabelle di corrispon- denza definite e aggiornate ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. »; **26.3 NF**

*al terzo periodo, le parole:* « sul proprio sito » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel proprio sito *internet* istituzionale »;

*al capoverso 5-*ter:

*al primo periodo, le parole:* « purché in possesso dell’abi- litazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico » *sono soppresse*; **26.3 NF**

*il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Coloro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in servizio da almeno cinque anni presso l’ente di appartenenza ed essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concor- suale e la fascia a cui si riferisce la procedura. »; **26.3 NF**

*alla lettera* b)*, la parola:* « ovvero » *è sostituita dalla seguente:* « , ovvero » *e le parole:* « comma 5-*bis*. » *sono sostituite dalle seguenti:*

« comma 5-*bis* »;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-*bis*. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i seguenti:

“*3-bis.* Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, gli Enti

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

possono procedere alla copertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di personale in servizio con la medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito *internet* l’avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.

*3-ter*. Alle procedure selettive di cui al comma 3-*bis* possono partecipare anche professori universitari associati, per l’inquadra- mento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori univer- sitari ordinari, per l’inquadramento come dirigente di ricerca o diri- gente tecnologo, purché in servizio da almeno cinque anni presso l’università”.

2-*ter*. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro della salute ». **26.3 NF**

*All’articolo 27:*

*al comma 1:*

*all’alinea, le parole:* « di ripresa e di resilienza » *sono sostituite dalle seguenti:* « di ripresa e resilienza »;

*alla lettera* a)*, le parole:* « dall’ANPR » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) »;

*alla lettera* c)*, le parole:* « in ANPR » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell’ANPR » *e le parole:* « finanza pubblica. » *sono sostituite dalle seguenti:* « finanza pubblica »;

*alla lettera* e)*, numeri 1) e 2), le parole:* « in ANPR » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell’ANPR »;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-*bis*. Al fine di garantire all’autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l’esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo sviluppo del processo di digitalizzazione dell’attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell’articolo 32-*ter.*1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell’ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell’accesso alla procedura ivi prevista, possono essere

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

finanziati progetti finalizzati all’ottimizzazione e all’evoluzione dell’ar- chitettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze appli- cative e infrastrutturali, anche in materia di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.

1. *ter*. All’articolo 128-*duodecies* del testo unico delle leggi in ma- teria bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. il comma 3-*bis* è abrogato;
   2. al comma 6, le parole: “e del comma 3-*bis*” sono sostituite dalle seguenti: “, e del comma 3”.

2-*quater*. All’onere derivante dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nel- l’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’econo- mia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*quinquies*. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 2-*bis* con riguardo all’esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1Cl – riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l’efficacia e l’efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall’anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell’ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i prov- vedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nel- l’ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i *server*e altri impianti informatici, e quelli relativi all’acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nel- l’ambito dei compiti loro attribuiti dall’articolo 20 del decreto legisla- tivo 30 giugno 2011, n. 123.

2-*sexies.* Il comma 1 dell’articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato. **27.23**

2-*septies*. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono aggiunte, in

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

fine, le seguenti parole: “, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente concorrendo ai relativi oneri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. **27.19**

1. *octies*. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 341 la parola: “, 132” è soppressa;
   2. al comma 344 la parola: “, 132” è soppressa”; **27.20**

2-*novies*. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

“*2*-*bis*. Nelle more dell’adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti *web* e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 11 della presente legge, dai soggetti erogatori di cui all’articolo 3, comma 1-*bis*, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022”.

1. *decies*. All’articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “di associato in partecipazione con apporto lavorativo,” sono inserite le seguenti: “non- ché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,”;
   2. dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

“*2*-*quater*. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro intermediato da piattaforma digitale la prestazione d’opera, compresa quella intellettuale, il cui corrispettivo è erogato dal committente tramite una piattaforma digitale.

2-*quinquies*. Nel caso di lavoro intermediato da piattaforma digitale, la comunicazione di cui al comma 2 è effettuata dal commit- tente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l’obbligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un’unica comunicazione contenente le generalità del committente e dei prestatori d’opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di lavoro presunte e l’inquadramento contrattuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”. \***27.5**

2-*undecies.* Il direttore dell’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati all’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle entrate per la consultazione delle plani- metrie catastali, di cui all’articolo 2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio 16 settembre 2010, pubblicato nel sito *internet* della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministra- tive, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agri- coltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell’intestatario catastale ». \***27.22**

*All’articolo 28:*

*al comma 1, dopo le parole:* « Camere di commercio » *sono inserite le seguenti:* « , industria, artigianato e agricoltura »;

*al comma 2:*

*al primo periodo, la parola:* « sentita » *è sostituita dalla seguente:*

« sentite »;

*al terzo periodo, le parole:* « risorse degli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « risorse destinate agli interventi »;

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«* 3-*bis*. Al fine di semplificare e di agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di consentire l’accelerazione degli investimenti ivi previsti, all’articolo 54-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole: “*ad acta”* sono soppresse;
2. dopo le parole: “delle predette” è inserita la seguente: “nuove”;
3. sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche o tra soggetti di compro- vata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma decadono a decor- rere dalla nomina dei commissari di cui al primo periodo” ». **28.1**

*Dopo l’articolo 28 è inserito il seguente:*

« Art. 28-*bis. – (Piattaforma digitale per l’erogazione di benefìci economici concessi dalle amministrazioni pubbliche) –* 1. Nell’ambito dell’intervento “Servizi digitali e cittadinanza digitale” del Piano na- zionale per gli investimenti complementari, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti della pubblica ammi- nistrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefìci econo- mici concessi dalle amministrazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefìci economici concessi da un’amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo della piattaforma tecnologica prevista all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digi- tale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1. I servizi di progettazione, di realizzazione e di gestione del sistema informatico destinato all’erogazione dei benefìci economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di compe- tenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progetta- zione e la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei benefìci di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del medesimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi informativi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefìci, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché di remunerazione del servizio da parte delle amministrazioni pubbliche che intendono av- valersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l’autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall’utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri compe- tente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefìci di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefìci.
2. Agli oneri derivanti dalla progettazione e dalla realizzazione dell’infrastruttura per l’erogazione dei benefìci di cui al presente

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Quanto alla copertura degli oneri di gestione e funzio- namento della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l’eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitaliz- zazione di cui all’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ». **28.01.**

*All’articolo 29:*

*al comma 2, la parola:* « migliorando » *è sostituita dalle seguenti:*

« allo scopo di migliorare »;

*al comma 3, primo periodo, le parole:* « sono definite, le modalità » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono definite le modalità » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazio- nale »; **29.8**

*al comma 4:*

*al primo periodo, la parola:* « definite » *è sostituita dalla se- guente:* « definiti »;

*al quinto periodo, le parole:* « non derivano » *sono sostituite dalle seguenti:* « non devono derivare »;

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*«* 4-*bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei progetti, il Comitato strategico di cui al comma 4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli inter- venti finanziati ai sensi del comma 2 »; **29.8**

*al comma 5, primo periodo, le parole:* « Agli enti » *sono sostituite dalle seguenti:* « Alle fondazioni ».

*All’articolo 30:*

*al comma 2, le parole:* « legge del 3 agosto 2017 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 3 agosto 2017 » *e le parole*: « comma 583, legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 583, della legge »;

*al comma 3:*

*all’alinea, le parole:* « entro novanta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro centoventi giorni »; **36.6 NF**

*alla lettera* b)*, dopo le parole:* « dei soli costi » *sono inserite le seguenti:* « *,* derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti, » **36.6**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

**NF** *e le parole:* « afferenti le attività » *sono sostituite dalle seguenti:*

« afferenti alle attività »;

*al comma 6:*

*al primo periodo, dopo le parole:* « con comprovata compe- tenza » *inserire la seguente:* « multidisciplinare »; **36.6 NF**

*al terzo periodo, dopo le parole:* « 1.426.000 euro » *è inserita la seguente:* « annui »;

*dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

« 6-*bis*. Ai fini dell’autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di centri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n, 1444, ai fini dell’applicabilità della disciplina stabilita dall’articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ». **36.6 NF**

*Nel capo IV del titolo II, dopo l’articolo 30 sono aggiunti i seguenti:*

« Art. 30-*bis*. – *(Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche) –* 1. In attua- zione della missione 3 – componente 2 – “Intermodalità e logistica integrata”, nell’ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono ap- portate le seguenti modificazioni:

1. l’articolo 1696 è sostituito dal seguente:

“Art. 1696. – *(Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate) –* Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o

avariata nei trasporti internazionali.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni”;

1. l’articolo 1737 è sostituito dal seguente:

“Art. 1737. – *(Nozione)* – Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresen- tanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie”;

1. l’articolo 1739 è sostituito dal seguente:

“Art. 1739. – *(Obblighi dello spedizioniere)* – Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del man- dante.

Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante”;

1. l’articolo 1741 è sostituito dal seguente:

“Art. 1741. – *(Spedizioniere vettore)* – Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’arti- colo 1696”;

1. l’articolo 2761 è sostituito dal seguente:

“Art. 2761. – *(Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario) –* I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756”. **30.02.**

Art. 30-*ter*. – *(Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazio- nale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati) –* 1. La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche di dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’agente della riscossione.

1. L’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall’imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.
2. L’accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del tratta- mento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 30-*quater*. – *(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori) –* 1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all’ar- ticolo 30-*ter*, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto di cui al medesimo articolo 30-*bis*, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall’impren- ditore al momento della presentazione dell’istanza di nomina dell’e- sperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo con- senso prestato, dall’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 30-*quinquies*. – *(Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa) –* 1. Sulla piattaforma telematica nazionale di cui all’articolo 30-*ter*, comma 1, è reso disponibile un programma infor- matico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sosteni- bilità del debito esistente e che consente all’imprenditore di condurre il *test* pratico di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021,

n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. Se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera l’importo di 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L’imprenditore comu- nica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l’applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
2. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 30-*sexies*. – *(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati) –* 1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

* 1. per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
     1. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
     2. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordi- nati, all’importo di euro 5.000;
  2. per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;
  3. per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.

1. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
   1. dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-*bis* del decreto-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

* 1. dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verifi- carsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

1. La segnalazione di cui al comma 1 contiene l’invito a richiedere la composizione negoziata di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
   1. per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
   2. per l’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;
   3. per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 ». **30.01.**

*Alla rubrica del capo IV del titolo II sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e disposizioni in materia di crisi d’impresa ». **30.01.**

*All’articolo 31:*

*al comma 1: alla lettera* a):

*al capoverso 7-*ter *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all’articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »; **\* 31.23**

*al capoverso 7-*quater*, al primo periodo, le parole:* « comma 7-*bis.*1, » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 7-*ter* » *e le parole:*

« all’iscrizione della cassa previdenziale » *sono sostituite dalle seguenti:*

« dell’iscrizione alla cassa previdenziale » *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le modalità di applicazione del presente comma sono disci- plinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previdenziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »; **31.35**

*alla lettera* b)*, la parola:* « regioni » *è sostituita dalla seguente:*

« regioni, »;

*alla lettera* c)*, le parole:* « , nel numero massimo » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel numero massimo »;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«* 1-*bis*. Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l’attuazione, nell’ambito degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all’articolo 90 del testo unico delle leggi sull’ordina- mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli inca- richi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell’ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l’articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ». **31.12**

*Dopo l’articolo 31 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 31-*bis*. – *(Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno) –* 1. Al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demogra- fica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall’applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di « scavalco condiviso » previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell’articolo 33 del

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all’articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del- l’economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigen- ziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente ridu- zione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan- tonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor- renti variazioni di bilancio. **0.31.010.47**
2. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012,

n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,

n. 213, da effettuare entro trenta **0.31.010.2** giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

1. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare **0.31.010.37** le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 3, 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
2. Al fine del concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interes- sati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presi- denza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità stret- tamente necessarie all’attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’e- sercizio finanziario.

1. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l’Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali **0.31.010.27** del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON “*Gover- nance* e capacità istituzionale 2014-2020”, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)

n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Agenzia. **0.31.010.39**

1. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall’Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all’articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L’Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all’articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, individua, sentiti il Dipar- timento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e asse- gnazione entro i successivi sessanta giorni.
2. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in parti- colare, le seguenti funzioni: supporto all’elaborazione di studi di

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, **0.31.010.42** dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell’esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento. **31.010**

1. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all’assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all’articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell’80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’ultimo rendiconto precedente alla deli- berazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. **0.31.010.32**

Art. 31-*ter*. – *(Potenziamento amministrativo del Ministero dell’u- niversità e della ricerca) –* 1. Dopo il comma 6-*ter*.1 dell’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è inserito il seguente:

“*6-ter.2.* In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell’università e della ricerca di cui al decreto legge 9 gennaio 2020,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessibilità gestionale e una più efficace realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall’anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all’articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, e all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In ragione del processo di riorganizzazione di cui al primo periodo è rideterminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall’attuazione del secondo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All’articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: ‘non dirigenziale’ sono soppresse”.

2. Per le finalità di cui al comma 6-*ter*.1 dell’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in ragione del processo di riorga- nizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, per la proget- tazione e la gestione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

istituita ai sensi dell’articolo 62-*quinquies* del codice dell’amministra- zione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l’avvalimento della citata società anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organiz- zativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale ». **0.31.010.28**

*All’articolo 33:*

*al comma 1, le parole:* « tra Amministrazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra le amministrazioni »;

*al comma 4, primo periodo, le parole:* « 30 marzo, 2001 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 marzo 2001 » *e dopo le parole:* « delle istituzioni scolastiche e » *sono inserite le seguenti:* « del personale »;

*al comma 5, le parole:* « i fuori ruolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « i collocamenti fuori ruolo ».

*All’articolo 34:*

*al comma 1, le parole:* « competenza, almeno triennale, » *sono sostituite dalla seguente:* « competenza »;

*al comma 2, le parole:* « e almeno un colloquio » *sono sostituite dalle seguenti:* « e mediante almeno un colloquio »;

*dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

« 2-*bis*. Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro *curricula* e le loro retribu- zioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vigente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici sul sito *internet* istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valu- tazioni medesime »; **34.8**

*al comma 4, le parole:* « per euro 4,3 milioni di euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « per 4,3 milioni di euro ».

*Dopo l’articolo 34 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 34-*bis*. – *(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l’attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza) –* 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, all’articolo 152, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: “3.000 unità” sono sostituite dalle seguenti: “3.100 unità”. Ai fini dell’incremento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2.178.050 euro per l’anno

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

2022, di 4.486.800 euro per l’anno 2023, di 4.621.400 euro per l’anno

2024, di 4.760.000 euro per l’anno 2025, di 4.902.800 euro per l’anno

2026, di 5.049.900 euro per l’anno 2027, di 5.201.400 euro per l’anno

2028, di 5.357.400 euro per l’anno 2029, di 5.518.100 euro per l’anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall’anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.178.050 euro per l’anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro- gramma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna- zionale. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**34.04**

Art. 34-*ter*. – *(Reclutamento di personale e rafforzamento organiz- zativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza) –* 1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di fornire supporto all’unità di missione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con decorrenza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nel profilo professionale giuridico, da reclutare tramite selezione pubblica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz- zazione di spesa di cui all’articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

dicembre 2019, n. 157.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza- zione di spesa di cui all’articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ». **34.03**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*All’articolo 35:*

*al comma 1, le parole:* « il secondo periodo, è sostituito » *sono sostituite dalle seguenti:* « il secondo periodo è sostituito »;

*al comma 2, lettera* a)*, numero 3), capoverso* d-bis)*, la parola:*

« implementazione » *è sostituita dalla seguente:* « attuazione »;

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

« 4-*bis*. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni de- mandate all’amministrazione della giustizia minorile e di comunità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Dipar- timento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell’area contrattuale, per l’acquisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di program- mazione e di coordinamento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un’unità »; **35.4+0.35.4.5**

*al comma 5:*

*al primo periodo, le parole:* « e 4 » *sono sostituite dalle seguenti:*

« , 4 e 4-*bis* » **35.4** *e le parole:* « della presente legge » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente decreto »;

*al secondo periodo, le parole:* « Sugli stessi decreti » *sono sostituite dalle seguenti:* « Sullo stesso regolamento »;

*il comma 6 è sostituito dal seguente:*

« 6. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente arti- colo è autorizzata la spesa di euro 1.351.521 per l’anno 2022, di euro 1.674.739 per l’anno 2023, di euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di

euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.693.767 annui a decorrere dall’anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.351.521 per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Mi- nistero della giustizia, e, quanto a euro 1.674.739 per l’anno 2023, a euro 1.678.545 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a euro 1.682.350 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a euro 1.686.156 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, a euro 1.689.961 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e a euro 1.693.767 annui a decorrere dall’anno 2032, mediante corri- spondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ». **35.4**

*Dopo l’articolo 35 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 35-*bis*. – *(Disposizioni per l’abbattimento dell’arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari)* –1. In

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

relazione all’adozione dei migliori modelli organizzativi per l’abbatti- mento dell’arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei pro- cedimenti giudiziari, secondo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’alinea, dopo la parola: “sentiti,” sono inserite le seguenti: “per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribu- nale e, in ogni caso,” e dopo la parola: “civili,” è inserita la seguente: “penali,”;
2. dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

“*b-bis)* per il settore penale, i criteri di priorità nella tratta- zione dei procedimenti pendenti, sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistra- tura”. **35.04**

Art. 35-*bis*. – *(Rafforzamento degli obblighi di formazione e aggior- namento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione alla specializ- zazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concorsuale)* –

1. Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento professio- nale e, a tale fine, è tenuto a frequentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di forma- zione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magistra- tura nella materia concorsuale.
2. L’assolvimento agli obblighi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della capacità di cui all’articolo 11, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 5 aprile 2006,

n. 160, da inserire nei rapporti informativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di professionalità.

1. In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l’aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell’assegnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella medesima materia.
2. Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso ordinari per il trasferimento ad altro ufficio.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magi- stratura adotta i necessari provvedimenti attuativi ». **35.04 e 0.35.05.10**

*All’articolo 36:*

*al comma 1, lettera* d)*, le parole:* « e della semplificazione nor- mativa e » *sono sostituite dalle seguenti:* « e della semplificazione

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

normativa, » *e le parole: «* delle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « della Presidenza del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e con- tinuativo in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza ». **36.02**

*Dopo l’articolo 36 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 36-*bis. – (Potenziamento del tavolo istituzionale per il coor- dinamento degli interventi per il Giubileo 2025) –* 1. Al secondo periodo del comma 645 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “due senatori e due deputati: “sono sostituite dalle seguenti: “tre senatori e tre deputati”.**36.01.**

Art. 36-*ter. – (Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza) –* 1. All’articolo 2*,* comma 5, secondo periodo, del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: “partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome” sono sostituite dalle seguenti: “partecipano anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma”.

2. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome” ». **36.02**

*Dopo l’articolo 38 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 38-*bis. – (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina) –* 1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. **38.06.**

Art. 38-*ter*. – *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza) –* 1. All’articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“*2-bis*. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione”. **38.08.**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Art. 38-*quater*. – *(Riduzione dei termini per l’accesso alle terapie per pazienti con malattie rare) –* 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 – salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici innovativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedimento per l’aggiornamento dei prontuari terapeutici ospeda- lieri, nel rispetto di termini perentori in tutte le regioni, all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’aggiornamento di cui al presente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestualmente all’aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeutico”. **31.018**

Art. 38-*quinquies*. – *(Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza) –* 1. Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative all’in- novazione, alla ricerca e alla digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (*peer review*) dei progetti *proof of concept* (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie altamente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei medesimi progetti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzionali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall’investimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza ». \***38.05**.

*All’articolo 39:*

*al comma 1, lettera* a)*, le parole:* « dal seguente: “L’inviato » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal seguente: “*3.* L’inviato ».

*All’articolo 40:*

*al comma 1, lettera* a*, numero 2), la parola:* « soppressa » *è sostituita dalla seguente:* « abrogata ».

*Nel capo V del titolo II, dopo l’articolo 40 è aggiunto il seguente:*

« Art. 40-*bis*. – *(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza)*

*–* 1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di

assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego di cui all’articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019,

n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l’avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell’articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, ~~conver-~~ ~~tito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2~~019, ANPAL Servizi Spa è autorizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi territoriali delle regioni e delle province ~~a~~utonomeme- ~~desime~~ per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell’articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assunzioni ivi previste ». **40.06.**

*All’articolo 41:*

*al comma 1:*

*alla lettera* b)*, capoverso 10-*bis*, primo periodo, la parola:*

« relativa » *è sostituita dalla seguente:* « relativamente » *e le parole:* « il Commissario straordinario, propone » *sono sostituite dalle seguenti:* « il Commissario straordinario propone »;

*alla lettera* c)*, capoverso 11-*bis:

*al terzo periodo, le parole:* « e amministrativo e tecnico e ausiliario » *sono sostituite dalle seguenti:* « , amministrativo, tecnico e ausiliario »;

*dopo il settimo periodo sono inseriti i seguenti:* « Il Commis- sario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell’atto di conferimento dell’incarico entro la misura massima, per ciascun sub- commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi. »;

*all’undicesimo periodo, le parole:* « 346.896 euro » *sono so- stituite dalle seguenti:* « 544.213 euro »; **41.2**

*alla lettera* d)*, le parole:* « , delle infrastrutture e dei trasporti » *sono sostituite dalle seguenti:* « , delle infrastrutture e della mobilità sostenibili »;

*alla lettera* f)*, capoverso 13-*bis*.2, primo periodo, le parole:* « sia messo a rischio, il conseguimento » *sono sostituite dalle seguenti:* « sia messo a rischio il conseguimento ».

*All’articolo 42:*

*al comma 1, lettera* b)*, le parole:* « e amministrativo » *sono sostituite dalla seguente:* « , amministrativo » *e dopo le parole:* « leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, » *sono inserite le seguenti*: « delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ». **42.1.**

*All’articolo 43:*

*al comma 1, lettera* d)*, capoverso 3-*bis*, primo periodo, le parole:*

« può avvalersi fino a un massimo di tre subcommissari » *sono sostituite dalle seguenti:* « può avvalersi di subcommissari, fino al numero mas- simo di tre »;

*al comma 2, la parola:* « fondi »*, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:* « Fondi ».

*Dopo l’articolo 43 sono inseriti i seguenti:*

« Art. 43*-bis. – (Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato) –* 1. L’importo di 35 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata è desti- nato, nell’esercizio 2021, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016,

n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,

n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Com- missario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

2. Il Commissario straordinario provvede con ordinanza a desti- nare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del comma 412 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finanziamento di interventi, anche infrastrutturali, per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all’attuazione degli interventi medesimi. **43.013.**

Art. 43-*ter. – (Modifica all’articolo 18-*quater *del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d’imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)* – 1. Al comma 3 dell’articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final,* del 19 marzo 2020, recante ‘Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19'”. **43.04.**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Art. 43-*quater*. – *(Commissario* ad acta *per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)* – 1. All’articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, le parole da: “, nel termine di trenta giorni” fino a: “sessanta giorni,” sono soppresse;
2. il comma 3 è sostituito dal seguente:

“*3*. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell’articolo

20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, compresi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnolo- gico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di ammodernamento tecno- logico di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019,

1. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi dell’articolo 5-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché gli altri programmi sottoscritti con il Ministero della Salute, sono attuati dal Commissario *ad acta* anche avvalendosi allo scopo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, previo parere dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in relazione alla complessità degli interventi, il Commissario *ad acta* può nominare esperti indivi- duati all’esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professio- nalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi” ». **43.011.**

*All’articolo 44:*

*alla rubrica, le parole:* « in materia di Alitalia » *sono sostituite dalle seguenti:* « concernenti la società Alitalia in amministrazione straordinaria ».

*Nel capo I del titolo III, dopo l’articolo 44 è aggiunto il seguente:*

« Art. 44-*bis*. – *(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pub- bliche) –* 1. Al fine di accelerare le procedure della gestione commis- sariale di liquidazione di società pubbliche, all’articolo l della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

* 1. dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

“*132-bis*. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l’individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all’entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l’avanzo di liquidazione de- rivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge

n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall’applicazione di tasse. La società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa società da questa interamente parte- cipata costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La società tra- sferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente partecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo, da determinare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura comunque comples- sivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali trasferiti al patrimonio sepa- rato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell’economia e delle finanze, alla regione Lombardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, per ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma. Dall’attuazione delle disposizioni

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*132-ter.* All’articolo 1, comma 58, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All’articolo 7-*sexies* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato”;

* 1. i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell’oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l’autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell’Istituto nazionale di statistica di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ». **44.03.**

*All’articolo 46:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* « la ripartenza » *sono sostituite dalle seguenti:* « la ripresa » *e le parole:* « in favore di » *sono sostituite dalle seguenti:* « in favore della società ».

*Nel capo III del titolo III, dopo l’articolo 46 è aggiunto il seguente:*

*«* Art. 46-*bis. – (Finanziamento di organismi sportivi per la promo- zione dell’attività sportiva di base)* – 1. Al fine di promuovere l’adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non infe- riore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realiz- zazione dell’attività sportiva di base in tutto il territorio nazionale.

2. I criteri e le modalità attuative per l’attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini attuativi, l’Autorità di Governo competente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa ». **46.09.**

*All’articolo 47:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a)*, la parola:* « art. » *è sostituita dalla seguente:*

« articolo »*, la parola:* « Tribunale » *è sostituita dalla seguente:* « tribu- nale » *e le parole:* « lett. *b)*,). » *sono sostituite dalle seguenti:* « , lettera

*b)* »;

*alla lettera* c)*, capoverso 7, secondo periodo, le parole:* « al prefetto dove ha sede » *sono sostituite dalle seguenti:* « al prefetto della provincia in cui ha sede ».

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*All’articolo 48:*

*al comma 1:*

*alla lettera* a)*, numero 2), capoverso 2-*quater*, le parole:* « ma- fiosa, possono » *sono sostituite dalle seguenti:* « mafiosa possono »;

*alla lettera* b)*, capoverso 7, dopo le parole:* « dell’informazione » *è inserita la seguente:* « antimafia » *e le parole:* « sono suscettibili » *sono sostituite dalle seguenti:* « siano suscettibili ».

*Dopo l’articolo 48 è inserito il seguente:*

« Art. 48-*bis*. – *(Ulteriori disposizioni in materia di documentazione antimafia)* – 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: “europei o” sono sostituite dalle seguenti: “europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi”;
2. all’articolo 91, comma 1-*bis*, la parola: “5.000” è sostituita dalla seguente: “25.000” ». **48.01.**

*All’articolo 49:*

*al comma 1, capoverso Art. 94-*bis: *al comma 1:*

*alla lettera* b)*, le parole*: « non inferiore 7.000 euro » *sono sostituite dalle seguenti:* « non inferiore a 5.000 euro » **49.7.** *e le parole:*

« o del patrimonio e del volume di affari » *sono sostituite dalle seguenti:*

« o al patrimonio e al volume di affari »;

*alla lettera* c)*, le parole:* « eventuali forme di finanziamento » *sono sostituite dalle seguenti:* « i finanziamenti, in qualsiasi forma, eventualmente erogati »;

*al comma 2, secondo periodo, la parola:* « quantificato » *è sostituita dalla seguente:* « determinato »;

*al comma 5, la parola:* « Tribunale » *è sostituita dalla seguente:*

« tribunale »;

*al comma 2, le parole:* « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Le disposizioni dell’articolo 94-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche »;

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2*-bis*. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni momento revocate o modificate e non impediscono l’adozione dell’informativa antimafia interdittiva ». **49.7.**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*Nel capo I del titolo IV, dopo l’articolo 49 è aggiunto il seguente:*

« Art. 49-*bis*. – *(Cambiamento della sede del soggetto sottoposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia) –* 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legi- slativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifica- zioni:

1. all’articolo 86:
   1. dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“*3-bis*. I legali rappresentati degli organismi societari hanno l’obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell’emanazione della documentazione anti- mafia, l’intervenuto mutamento della sede dell’impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta”;

* 1. al comma 4, le parole: “dell’obbligo di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: “degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-*bis”*;

1. all’articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“*2-bis*. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, successivo alla ri- chiesta della pubblica amministrazione interessata, non comporta il mutamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione antimafia, come determinata ai sensi del comma 2” ». **49.02**

*All’articolo 50:*

*al comma 1, le parole:* « 29 settembre, 1973 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 29 settembre 1973 » *e la parola:* « c.p.c.”. » *è sostituita dalle seguenti:* « del codice di procedura civile” ».

*All’articolo 51:*

*al comma 1, le parole:* « Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto » *sono soppresse*.

*Dopo l’articolo 51 è inserito il seguente:*

« Art. 51-*bis*. – *(Clausola di salvaguardia) –* 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ». **51.01**

*Dopo l’allegato 1 è aggiunta la seguente tabella*: Tabella 1 *(Articolo 31-*bis*, comma 1)*

|  |  |
| --- | --- |
| Fascia demografica | Percentuale |
| 1.500.000 abitanti e oltre | 0,25 |
| 250.000-1.499.999 abitanti | 0,3 |

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

|  |  |
| --- | --- |
| 60.000-249.999 abitanti | 0,5 |
| 10.000-59.999 abitanti | 1 |
| 5.000-9.999 abitanti | 1,6 |
| 3.000-4.999 abitanti | 1,8 |
| 2.000-2.999 abitanti | 2,4 |
| 1.000-1.999 abitanti | 2,9 |
| Meno di 1.000 abitanti | 3,5 |

## 31.010.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, pub- blicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 265 del 6 novembre 2021 (\*).*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

## Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle in- filtrazioni mafiose.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021,

n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur- genza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi rela- tivi al Piano nazionale di ripresa e resi- lienza coerentemente con il relativo crono- programma di tale Piano;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano, nonché di adottare misure per il rafforza- mento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

Ritenuta la straordinaria necessità e ur- genza di introdurre apposite e più incisive misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni com- missariali, organizzazione della giustizia,

(\*) Si veda anche l’Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 16 novembre 2021.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

sostegno alle imprese agricole e agli orga- nismi sportivi;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 27 e 28 ottobre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Con- siglio dei ministri e dei Ministri del turi- smo, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, dell’economia e delle finanze, dell’istru- zione, dell’università e della ricerca, per la pubblica amministrazione, dell’interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021

TITOLO I

MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PNRR PER IL 2021

CAPO I TURISMO

CAPO I TURISMO

Articolo 1.

*(Contributi e credito d’imposta per le im- prese turistiche)*

Articolo 1.

*(Contributi a fondo perduto e credito d’im- posta per le imprese turistiche)*

1. Al fine di migliorare la qualità del- l’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale « Miglioramento delle infrastrut- ture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit » Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e re- silienza, è riconosciuto, in favore dei sog- getti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli inter- venti di cui al comma 5 realizzati a decor- rere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.
2. Per i soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo
3. Al fine di migliorare la qualità del- l’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale « Miglioramento delle infrastrut- ture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit » Misura M1C3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e re- silienza, è riconosciuto, in favore dei sog- getti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli inter- venti di cui al comma 5 realizzati a decor- rere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.
4. **Ai** soggetti di cui al comma 4 è riconosciuto altresì un contributo a fondo

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro. Il contributo a fondo perduto è rico- nosciuto per un importo massimo pari a

* 1. euro che può essere aumentato an- che cumulativamente:
     1. fino ad ulteriori 30.000 euro, qua- lora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energe- tica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
     2. fino ad ulteriori 20.000 euro, qua- lora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legisla- tivo 11 aprile 2006, n. 198, per l’impren- ditoria femminile, per le società coopera- tive e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si inten- dono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
     3. fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sarde- gna e Sicilia.

perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro **per ciascun beneficiario.** Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativa- mente:

1. fino ad ulteriori 30.000 euro, qua- lora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energe- tica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;
2. fino ad ulteriori 20.000 euro, **per le imprese o le società aventi** i requisiti pre- visti per l’imprenditoria femminile dall’ar- ticolo 53 del **codice di cui al** decreto legi- slativo 11 aprile 2006, n. 198, per le società cooperative e le società di persone, costi- tuite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, **per** le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e **per** le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra 18 anni **compiuti** e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
3. fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese **o le società** la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu- glia, Sardegna e Sicilia.
4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cu- mulo, tenuto conto anche della non con- correnza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L’am- montare massimo del contributo a fondo
5. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili, a condizione che tale cu- mulo, tenuto conto anche della non con- correnza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 8, non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi di cui al comma 5. L’am- montare massimo del contributo a fondo

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anti- cipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideius- soria rilasciata da imprese bancarie o as- sicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disci- plinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel- l’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cau- zione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclu- sione degli assegni circolari, presso la te- soreria statale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.

1. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agritu- ristica, come definita dalla legge 20 feb- braio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congres- suale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.
2. Le spese si considerano effettiva- mente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle im- poste sui redditi di cui al decreto del Pre- sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in re- lazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei princìpi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 di- cembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai

perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anti- cipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto a fronte della presentazione di idonea garanzia fideius- soria rilasciata da imprese bancarie o as- sicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disci- plinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel- l’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o cau- zione costituita, a scelta del beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso le aziende autorizzate, ovvero, ad esclu- sione degli assegni circolari, presso la te- soreria statale, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione.

1. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle **imprese** che **esercitano** attività agritu- ristica, come definita dalla legge 20 feb- braio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle **imprese che gestiscono** strut- ture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici**, inclusi i parchi acquatici e faunistici**. **Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese tito- lari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma.**
2. Le spese si considerano effettiva- mente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle im- poste sui redditi di cui al decreto del Pre- sidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917. Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in re- lazione alle spese sostenute, **compreso** il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei princìpi della « progettazione universale » di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 di- cembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

1. interventi di incremento dell’effi- cienza energetica delle strutture e di riqua- lificazione antisismica;
2. interventi di eliminazione delle bar- riere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
3. interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e.*5*)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realiz- zazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)*;
4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchia- ture per lo svolgimento delle attività ter- mali, relativi alle strutture di cui all’arti- colo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
5. spese per la digitalizzazione previ- ste dall’articolo 9, comma 2, del decreto- legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

1. interventi di incremento dell’effi- cienza energetica delle strutture e di riqua- lificazione antisismica;
2. interventi di eliminazione delle bar- riere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
3. interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e.*5*)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realiz- zazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* **del presente comma**;
4. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchia- ture per lo svolgimento delle attività ter- mali, **relativamente** alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
5. **interventi di** digitalizzazione**, con riferimento alle** spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunica- zione della Commissione UE (2021/C 58/

01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’arti- colo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

1. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli in- centivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso age- volato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante

« Modalità di funzionamento del Fondo na- zionale per l’efficienza energetica », pubbli- cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali costi sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel

1. Gli interventi di cui al comma 5 devono risultare conformi alla comunica- zione della Commissione UE (2021/C 58/

01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’arti- colo 17 del regolamento **(**UE**)** 2020/852 **del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020**.

1. Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dagli in- centivi di cui ai commi 1 e 2, è possibile fruire anche del finanziamento a tasso age- volato previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 recante

« Modalità di funzionamento del Fondo na- zionale per l’efficienza energetica », pubbli- cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2018, a condizione che almeno il 50 per cento di tali **spese** sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclu- sivamente in compensazione, ai sensi del- l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno succes- sivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’im- posta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche de- finite d’intesa, l’elenco delle imprese am- messe a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il mo- dello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale

n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le ban- che e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessiona- rio con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce- dente. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della pro- duzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repub- blica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di

rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

1. Il credito d’imposta **di cui al comma 1 del presente articolo** è utilizzabile esclu- sivamente in compensazione, ai sensi del- l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno succes- sivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’im- posta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al terzo periodo, il Ministero del turismo, **prima della** comunicazione **ai soggetti be- neficiari**, trasmette all’Agenzia delle en- trate, con modalità telematiche definite d’in- tesa **tra il Ministero del turismo e l’Agenzia delle entrate**, l’elenco delle imprese am- messe a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, nonché le eventuali variazioni e revoche. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il mo- dello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale

n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, **compresi** le ban- che e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessiona- rio con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce- dente. Il credito d’imposta **e il contributo a fondo perduto di cui al comma 2** non **concorrono** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regio- nale sulle attività produttive e non **rilevano**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

utilizzo illegittimo del credito d’imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabi- lito dall’articolo 1, comma 6, del decreto- legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con

modificazioni dalla legge 22 maggio 2010,

n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nel- l’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi- gente. Per le modalità attuative delle di- sposizioni relative alla cessione e alla trac- ciabilità del credito d’imposta, da effet- tuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repub- blica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1. Entro trenta giorni dalla data di en- trata in vigore del presente decreto il Mi- nistero del turismo**,** pubblica un avviso contenente le modalità applicative per l’e- rogazione degli incentivi previsti dai commi

1 e 2, ivi inclusa l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi. Ferma restando la disciplina di cui al citato de- creto del Ministro dello sviluppo econo- mico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 7 agosto 1990,

n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi.

1. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni

ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del **testo unico** Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta, il Ministero del turismo provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabi- lito dall’articolo 1, comma 6, del decreto- legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con

modificazioni dalla legge 22 maggio 2010,

n. 73. Il Ministero del turismo provvede alle attività di cui al presente comma nel- l’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi- gente. Per le modalità attuative delle di- sposizioni relative alla cessione e alla trac- ciabilità del credito d’imposta, da effet- tuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repub- blica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77. delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.*

1. Entro trenta giorni dalla data di en- trata in vigore del presente decreto il Mi- nistero del turismo pubblica un avviso con- tenente le modalità applicative per l’eroga- zione degli incentivi previsti dai commi 1 e 2, ivi **compresa** l’individuazione delle spese considerate eleggibili ai fini della determi- nazione dei predetti incentivi. Ferma re- stando la disciplina di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2017 per quanto previsto ai sensi del comma 7, gli interessati presentano, in via telematica, apposita domanda in cui dichiarano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il possesso dei requisiti necessari per la frui- zione degli incentivi.
2. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli inve- stimenti di riqualificazione energetica. L’e- saurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato sul sito istitu- zionale del Ministero del turismo.

1. Le disposizioni di cui al comma 1**,** si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi**,** alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a de- correre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Agli interventi conclusi prima del- l’entrata in vigore del presente decreto con- tinuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta e nei limiti delle risorse dispo- nibili a legislazione vigente, le disposizioni di cui all’articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si prov- vede mediante corrispondente riduzione del- l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conse- guentemente, all’articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole:

« per i tre periodi d’imposta » sono sosti- tuite dalle seguenti: « per i due periodi d’imposta ».

1. Gli incentivi di cui al presente arti- colo non sono cumulabili con altri contri- buti, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incen- tivi di cui ai commi 1 e 2**,** sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del

18 dicembre 2013 della Commissione eu- ropea, relativo all’applicazione degli arti- coli 107 e 108 del Trattato sul funziona- mento dell’Unione europea agli aiuti « *de*

di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni di euro per l’anno 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli inve- stimenti di riqualificazione energetica. L’e- saurimento delle risorse è comunicato con avviso pubblico pubblicato **nel** sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo.

1. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le relative spese siano sostenute a de- correre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Agli interventi conclusi prima **della data di** entrata in vigore del presente de- creto continuano ad applicarsi, ai fini del credito d’imposta e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le dispo- sizioni di cui all’articolo 79 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. Per il finanziamento del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata **l’ulteriore** spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’au- torizzazione di spesa di cui all’articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020

n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126. Conseguen- temente, all’articolo 79, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole:

« per i tre periodi d’imposta » sono sosti- tuite dalle seguenti: « per i due periodi d’imposta ».

1. Gli incentivi di cui al presente arti- colo non sono cumulabili con altri contri- buti, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi. Gli incen- tivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione**,** del 18 dicembre 2013, rela- tivo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « *de minimis* » e alla

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*minimis* » e alla comunicazione della Com- missione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ». Il Ministero del turismo provvede agli adem- pimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo

52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiun- gimento degli stessi, il Ministero del turi- smo, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2025, previa intesa in sede di Con- ferenza unificata, provvede ad aggiornare gli *standard* minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle do- tazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi com- presi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, te- nendo conto delle specifiche esigenze con- nesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
2. Sono abrogati i commi 2-*ter* e 5**,** dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
3. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU- Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se- condo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. L’attua- zione dell’intervento garantisce il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer- genza del COVID-19 ». Il Ministero del tu- rismo provvede agli adempimenti degli ob- blighi inerenti al **R**egistro nazionale **degli** aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1. Per le medesime finalità di cui al comma 1, tenuto conto degli obiettivi di cui al presente articolo e del grado di raggiun- gimento degli stessi, il Ministero del turi- smo, con decreto da emanare entro il 31 marzo **2023**, previa intesa in sede di Con- ferenza unificata, provvede ad aggiornare gli *standard* minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle do- tazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi com- presi i *condhotel* e gli alberghi diffusi, te- nendo conto delle specifiche esigenze con- nesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.
2. Sono abrogati i commi 2-*ter* e 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
3. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU- Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se- condo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. **Nell’**attua- zione **delle disposizioni del presente arti- colo è garantito** il rispetto di quanto sta- bilito dall’articolo 2, comma 6-*bis*, **secondo periodo,** del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

## 17-*bis*. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività delle imprese ope- ranti nel settore della ristorazione, nello stato di previsione del Ministero dello svi- luppo economico è istituito un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo per- duto alle medesime imprese con una do-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## tazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, che costituiscono limite di spesa.

**17-***ter***. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre- sente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l’ammontare del contributo di cui al comma 17-***bis,* **anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate.**

**17-***quater***. Agli oneri derivanti dall’at- tuazione del comma 17-***bis***, pari a 10 mi- lioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien- nale 2021-2023, nell’ambito del programma**

**« Fondi di riserva e speciali » della mis- sione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo econo- mico. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

**17-***quinquies***. L’efficacia delle disposi- zioni dei commi da 17-***bis* **a 17-***quater* **è subordinata all’autorizzazione della Com- missione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funziona- mento dell’Unione europea.**

Articolo 2.

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

Articolo 2.

*(Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico)*

1. Per l’attuazione della linea proget- tuale « Sostegno alla nascita e al consoli- damento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI »), Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e re- silienza (PNRR), nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una « Sezione Speciale Turismo »

1. Per l’attuazione della linea proget- tuale « Sostegno alla nascita e al consoli- damento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI**) »**, Misura M1C3, investimento 4.2.4, del Piano nazionale di ripresa e re- silienza (PNRR), nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una « Sezione Speciale Turismo »

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022,

100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al sup- porto degli investimenti di riqualificazione energetica. La concessione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispet- tare le disposizioni nazionali e unionali che regolano il meccanismo di funzionamento del fondo, in particolare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione europea e il regola- mento (UE) n. 651/2014 della Commis- sione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compati- bili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In fase di attuazione l’intervento deve rispettare il principio di « non arrecare danno signifi- cativo all’ambiente » (DNSH), con riferi- mento al sistema di tassonomia delle atti- vità ecosostenibili indicato all’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

1. Le garanzie di cui al comma 1**,** sono rilasciate su singoli finanziamenti o su por- tafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio « non inquinare significativamente », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
2. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo econo- mico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gaz- zetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017,

per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, **del presente decreto** e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel set- tore turistico, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, 58 milioni di euro per l’anno 2022, 100 milioni di euro per l’anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e con una riserva del 50 per cento dedicata agli in- terventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. **Per i giovani che intendono avviare attività nel settore agrituristico le garanzie di cui al primo periodo sono concesse ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.** La conces- sione di garanzie sui finanziamenti erogati, in conformità alla misura M1C3 4.2.4 del PNRR, deve rispettare le disposizioni na- zionali e unionali che regolano il meccani- smo di funzionamento del fondo, in parti- colare richiamando la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010 della Commissione euro- pea e il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti com- patibili con il mercato interno in applica- zione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In fase di attuazione l’intervento deve rispet- tare il principio di « non arrecare danno significativo all’ambiente » (DNSH), con ri- ferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo

17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

1. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate su singoli finanziamenti o su por- tafogli di finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio « non inquinare significativamente », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01, o per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.
2. In deroga alla disciplina di cui al decreto del Ministro dello sviluppo econo- mico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gaz- zetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garan- zie di cui al comma 1**,** si applicano le seguenti disposizioni:

1. la garanzia è concessa a titolo gra- tuito;
2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
3. sono ammesse alla garanzia le im- prese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
4. la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’arti- colo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successi- vamente alla scadenza della predetta disci- plina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale co- pertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubbli- cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all’80 per cento dell’im- porto dell’operazione finanziaria;
5. la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’arti- colo 13, comma 1, del citato decreto-legge
6. 23 del 2020. Successivamente alla sca- denza della predetta disciplina, la percen- tuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80 per cento dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di coper- tura dell’80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell’importo garantito dai confidi

come autorizzato dalla decisione C(2020)2370 del 13 aprile 2020, alle garan- zie di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

* 1. la garanzia è concessa a titolo gra- tuito;
  2. l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
  3. sono ammesse alla garanzia le im- prese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
  4. la percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’arti- colo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Successi- vamente alla scadenza della predetta disci- plina, la percentuale di copertura della garanzia diretta è stabilita nella misura massima del 70 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria; tale co- pertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubbli- cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino all’80 per cento dell’im- porto dell’operazione finanziaria;
  5. la percentuale di copertura della riassicurazione è determinata ai sensi della disciplina emergenziale prevista dall’arti- colo 13, comma 1, del citato decreto-legge

n. 23 del 2020. Successivamente alla sca- denza della predetta disciplina, la percen- tuale di copertura della riassicurazione è stabilita nella misura massima dell’80 per cento dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di coper- tura dell’80 per cento; tale copertura può essere incrementata, mediante l’utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2012, fino al 90 per cento dell’importo garantito dai confidi

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

* altro fondo di garanzia per la riassicu- razione;
  1. sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di opera- zioni di rinegoziazione del debito del sog- getto beneficiario, purché il nuovo finan- ziamento preveda l’erogazione al mede- simo soggetto beneficiario di credito ag- giuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinego- ziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un mi- nor costo o una maggior durata del finan- ziamento rispetto a quello oggetto di rine- goziazione;
  2. fermo restando quanto previsto al- l’articolo 6, comma 2, del decreto del Mi- nistro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposi- zioni di carattere generale per l’ammini- strazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo econo- mico 12 febbraio 2019;

* 1. la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, espo- sizioni nei confronti del soggetto finanzia- tore classificate come inadempienze pro- babili o come esposizioni scadute o scon- finanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte *B)* delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta clas- sificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
  2. non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello svi- luppo economico 6 marzo 2017;

*l)* per operazioni di investimento im- mobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia ac- quisite sui finanziamenti;

* altro fondo di garanzia per la riassicu- razione;

1. sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di opera- zioni di rinegoziazione del debito del sog- getto beneficiario, purché il nuovo finan- ziamento preveda l’erogazione al mede- simo soggetto beneficiario di credito ag- giuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinego- ziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un mi- nor costo o una maggior durata del finan- ziamento rispetto a quello oggetto di rine- goziazione;
2. fermo restando quanto previsto al- l’articolo 6, comma 2, del decreto del Mi- nistro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposi- zioni di carattere generale per l’ammini- strazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo econo- mico 12 febbraio 2019;

1. la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, espo- sizioni nei confronti del soggetto finanzia- tore classificate come inadempienze pro- babili o come esposizioni scadute o scon- finanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte *B)* delle avvertenze generali della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta clas- sificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
2. non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello svi- luppo economico 6 marzo 2017;
3. per operazioni di investimento im- mobiliare la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia ac- quisite sui finanziamenti;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanzia- mento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
2. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal de- creto del Ministro dell’industria, del com- mercio e dell’artigianato 31 maggio 1999,

n. 248 e dalle disposizioni operative del Fondo.

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provin- ciali, nonché l’Istituto per il credito spor- tivo, ove rendano disponibili risorse addi- zionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all’incremento della misura della garanzia e della riassicura- zione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere *d)***,** ed *e)* e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all’i- struttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.
2. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Gene- ration EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

*m)* la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanzia- mento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

## 3-*bis*. Nell’attività di rilascio delle ga- ranzie di cui al comma 1 il consiglio di gestione del Fondo adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alle spe- cificità economico-finanziarie delle im- prese turistiche. Ai fini di cui al presente articolo, la composizione del consiglio di gestione del Fondo è integrata con un membro designato dal Ministero del turi- smo e con un rappresentante delle orga- nizzazioni nazionali maggiormente rappre- sentative delle imprese turistiche.

1. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica quanto previsto dal de- creto del Ministro dell’industria, del com- mercio e dell’artigianato 31 maggio 1999,

n. 248 e dalle disposizioni operative del Fondo.

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e provin- ciali, nonché l’Istituto per il credito spor- tivo, ove rendano disponibili risorse addi- zionali rispetto a quelle di cui al presente articolo, concorrono all’incremento della misura della garanzia e della riassicura- zione rispettivamente nei limiti di cui al comma 3, lettere *d)* ed *e),* e, previo accordo con il Ministero del turismo e Mediocredito Centrale S.p.a., possono provvedere all’i- struttoria delle istanze di ammissione agli incentivi di cui al presente articolo.
2. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Gene- ration EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Articolo 3.

*(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)*

Articolo 3.

*(Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)*

1. Per l’attuazione della linea proget- tuale « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualifica- zione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non infe- riore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicem- bre 2025, in combinazione con i finanzia- menti di cui al comma 4.
2. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all’articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strut- ture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.
3. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa com- plessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investi- menti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risul- tare conformi alla comunicazione della Com- missione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambien- tali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
4. A copertura della quota di investi- menti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall’even- tuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammor- tamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il
5. Per l’attuazione della linea proget- tuale « Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo », Misura M1C3, intervento 4.2.5, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono concessi contributi diretti alla spesa per gli interventi di riqualifica- zione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non infe- riore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicem- bre 2025, in combinazione con i finanzia- menti di cui al comma 4.
6. Sono soggetti beneficiari le imprese di cui all’articolo 1, comma 4, incluse quelle titolari del diritto di proprietà delle strut- ture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.
7. Il contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 è concedibile nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili, nel limite di spesa com- plessivo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investi- menti di riqualificazione energetica. Gli interventi di cui al comma 1 devono risul- tare conformi alla comunicazione della Com- missione UE (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambien- tali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
8. A copertura della quota di investi- menti non assistita dal contributo diretto alla spesa di cui al comma 1 e dall’even- tuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dagli operatori economici, è prevista la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a quindici anni, comprensivi di un periodo di preammor- tamento massimo di trentasei mesi, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulla quota delle risorse del Fondo rotativo per il

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sta- bilita con delibera del Comitato Intermini- steriale della Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti ban- cari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

1. Gli incentivi di cui al presente arti- colo sono alternativi a quelli previsti dal- l’articolo 1 e, comunque, non sono cumu- labili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
2. Con decreto del Ministero del turi- smo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requi- siti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle age- volazioni finanziarie del presente articolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevolativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all’erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve an- che a quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e pro- vinciali, nonché l’Istituto per il credito spor- tivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l’istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli in-

sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sta- bilita con delibera del Comitato **i**ntermini- steriale **per la** Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004, in aggiunta a finanziamenti ban- cari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.

1. Gli incentivi di cui al presente arti- colo sono alternativi a quelli previsti dal- l’articolo 1 e, comunque, non sono cumu- labili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19 », di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01, come integrata dalle successive comunicazioni della Commissione.
2. Con decreto del Ministero del turi- smo, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requi- siti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione delle age- volazioni finanziarie **di cui al** presente ar- ticolo, in conformità alla predetta Misura M1C3, intervento 4.2.5, e gli adempimenti relativi alla gestione degli interventi agevo- lativi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 e all’erogazione del contributo diretto alla spesa. Tale decreto assolve an- che a quanto previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 357, della citata legge n. 311 del 2004.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite delle rispettive finanziarie regionali e pro- vinciali, nonché l’Istituto per il credito spor- tivo, possono rendere disponibili risorse addizionali rispetto a quelle del Fondo di cui al comma 1, previo accordo con il Ministero del turismo, prevedendo idonee forme di collaborazione per l’istruttoria relativa alle istanze di ammissione agli in-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

centivi di cui al presente articolo presen- tate a valere sulle predette risorse addizio- nali.

1. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente arti- colo*,* ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono acce- dere alle garanzie di cui all’articolo 6, comma 14-*bis,* del decreto-legge 30 settem- bre 2003, n. 269, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate da SACE S.p.a. nei limiti delle disponibilità di risorse a legislazione vi- gente.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU- Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se- condo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All’attua- zione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legi- slazione vigente sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

centivi di cui al presente articolo presen- tate a valere sulle predette risorse addizio- nali.

1. I finanziamenti attivati per il sostegno degli investimenti di cui al presente arti- colo*,* ivi inclusi quelli concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, possono acce- dere alle garanzie di cui all’articolo 6, comma 14-*bis,* del decreto-legge 30 settem- bre 2003, n. 269, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rilasciate **dalla società** SACE S.p.a. nei li- miti delle disponibilità di risorse a legisla- zione vigente.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU- Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se- condo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1. All’attua- zione del comma 4 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legi- slazione vigente sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## 9-*bis*. Al fine di rendere più efficienti gli investimenti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzati a sostenere la crescita economica nazionale e la com- petitività delle imprese, all’alinea del comma 3 dell’articolo 30 del decreto-legge 22 giu- gno 2012, n. 83, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il se- guente: « Tale limite massimo è ridotto al 50 per cento per le assegnazioni effettuate nel periodo 2022-2024, al fine di promuo- vere gli investimenti previsti dal Piano na- zionale di ripresa e resilienza, di cui al- l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio

**2021, n. 77, convertito, con modificazioni,**

**dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».**

**Articolo 3-***bis***.**

*(Fondo turismo)*

## 1. Il comma 3 dell’articolo 178 del de- creto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conver-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

**«** *3.* **Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022, di 15 milioni di euro per l’anno 2023, di 15 milioni di euro per l’anno 2024 e di 30 milioni di euro per l’anno 2025 mediante corrispondente ridu- zione delle risorse del Fondo per lo svi- luppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all’articolo 1, comma 6,**

**della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pre- via delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile volta a rimodulare e ridurre, per i predetti importi annuali, le somme già assegnate al Piano operativo “Cultura e turismo”, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella** *Gazzetta Ufficiale* **n. 231 del 17 settembre 2020, relativamente agli interventi di competenza del Ministero della cultura. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».**

Articolo 4.

*(Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e* tour operator*)*

Articolo 4.

*(Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e* tour operator*)*

1. Per l’attuazione della linea proget- tuale « Digitalizzazione Agenzie e Tour Ope- rator », Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digi- tale come previste dall’articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all’im- porto massimo complessivo cumulato di

* 1. euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
     1. Per l’attuazione della linea proget- tuale « Digitalizzazione Agenzie e Tour Ope- rator », Misura M1C3, investimento 4.2.2, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle agenzie di viaggi e ai *tour operator* con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024 per investimenti e attività di sviluppo digi- tale come previste dall’articolo 9, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2014,

n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, fino all’im- porto massimo complessivo cumulato di

25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025. In fase di attuazione, l’intervento rispetta il principio di « non arrecare danno significativo all’ambiente » (DNSH), con ri- ferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

* + 1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclu- sivamente in compensazione, ai sensi del- l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno succes- sivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le ban- che e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessiona- rio con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce- dente. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della pro- duzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repub- blica 22 dicembre 1986, n. 917.

* + 1. L’incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e- conomia nell’attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive co- municazioni della Commissione. Il Mini- stero del turismo provvede agli adempi- menti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti di Stato di cui all’articolo

52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

2023 e 2024, 60 milioni di euro per l’anno 2025. In fase di attuazione, l’intervento rispetta il principio di « non arrecare danno significativo all’ambiente » (DNSH), con ri- ferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.

1. Il credito d’imposta è utilizzabile esclu- sivamente in compensazione, ai sensi del- l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno succes- sivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, **compresi** le ban- che e gli altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta è usufruito dal cessiona- rio con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto ce- dente. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della pro- duzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repub- blica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. L’incentivo di cui al presente articolo spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e- conomia nell’attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020, come integrata dalle successive co- municazioni della Commissione. Il Mini- stero del turismo provvede agli adempi- menti degli obblighi inerenti al **R**egistro nazionale **degli** aiuti di Stato di cui all’ar- ticolo 52 della legge 24 dicembre 2012,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

1. Con decreto del Ministero del turi- smo, di concerto con il Ministero dell’eco- nomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indivi- duate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU- Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se- condo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

1. Con decreto del Ministero del turi- smo, di concerto con il Ministero dell’eco- nomia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono indivi- duate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU- Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se- condo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

CAPO II

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDI- LIZIA GIUDIZIARIA

CAPO II

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE, EDI- LIZIA GIUDIZIARIA **E OPERE PUBBLI- CHE**

Articolo 5.

*(Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)*

Articolo 5.

*(Semplificazione delle procedure riguardanti gli investimenti ferroviari)*

1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/

241 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

1. 101, nonché di ridurre i tempi di rea- lizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/

241 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

1. 101, nonché di ridurre i tempi di rea- lizzazione degli investimenti ferroviari, al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. all’articolo 1: *a)* all’articolo 1:

guente:

1) il comma 7 è sostituito dal se-

guente:

1. il comma 7 è sostituito dal se-

« *7.* Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle com- petenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del contratto di programma di cui all’articolo

« *7.* Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle com- petenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del contratto di programma di cui all’articolo

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l’illustra- zione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l’individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resi- lienza dell’infrastruttura ferroviaria nazio- nale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento stra- tegico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferro- viaria, con particolare riferimento a: pro- grammi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la ca- pacità e migliorare le prestazioni con rife- rimento alla rete Sistema nazionale inte- grato dei trasporti (SNIT) di primo e se- condo livello; interventi prioritari sulle di- rettrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di prio- rità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ul- timo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la spe- cifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in confor- mità agli obbiettivi di cui all’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre

2016, n. 243, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la ma- nutenzione e i servizi per l’infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferi- mento alla sostenibilità ambientale e so- ciale **ed** e alla accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle

15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l’illustra- zione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l’individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari *standard* di sicurezza e di resi- lienza dell’infrastruttura ferroviaria nazio- nale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici. Il documento stra- tegico contiene, altresì, la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferro- viaria, con particolare riferimento a: pro- grammi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge; programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la ca- pacità e migliorare le prestazioni con rife- rimento alla rete **del** Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello; interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale; attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di prio- rità strategica; individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ul- timo miglio dei porti e degli aeroporti; localizzazione degli interventi, con la spe- cifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in confor- mità agli obbiettivi di cui all’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre

2016, n. 243, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali; la ricognizione dei fabbisogni per la ma- nutenzione e i servizi per l’infrastruttura ferroviaria; le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferi- mento alla sostenibilità ambientale e so- ciale e **all’**accessibilità per le persone con disabilità; i criteri di valutazione delle **pre-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*performances* del gestore e delle relative penalità. *»*;

1. dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infra- strutture e della mobilità sostenibili pro- cede all’approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strate- gico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, se- condo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma. »;

**stazioni rese dal** gestore e delle relative penalità. *»*;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* Le Commissioni parlamentari e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si esprimono sul documento strategico nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione, decorso il quale il Ministero delle infra- strutture e della mobilità sostenibili pro- cede all’approvazione di detto documento con proprio decreto. Il documento strate- gico è sottoposto ad aggiornamento dopo tre anni o comunque in caso di mutamento degli scenari di carattere eccezionale, se- condo le modalità indicate nel comma 7 e nel presente comma. »;

* 1. all’articolo 15: *b)* all’articolo 15:
     1. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « per un periodo minimo di cinque anni, » sono inserite le seguenti:

« per l’attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell’infrastruttura ferroviaria na- zionale come individuate nel documento di cui all’articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investi- menti, anche previsti da specifiche dispo- sizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell’infrastrut- tura ferroviaria, »;

* + 1. il comma 2 è sostituito dal se- guente: « *2.* Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell’anno prece- dente all’inizio di ciascun quinquennio pro- grammatorio sottopone lo schema di con- tratto all’approvazione del Comitato inter- ministeriale per la programmazione econo- mica e lo sviluppo sostenibile**, di seguito** CIPESS, che adotta la relativa delibera en- tro trenta giorni. Il Ministero delle infra- strutture e della mobilità sostenibili in- forma l’organismo di regolazione, che si esprime entro quindici giorni relativa- mente ai profili di competenza, e, mediante il gestore dell’infrastruttura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali,

1. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole « per un periodo minimo di cinque anni, » sono inserite le seguenti:

« per l’attuazione delle strategie di sviluppo sostenibile dell’infrastruttura ferroviaria na- zionale come individuate nel documento di cui all’articolo 1, comma 7, e per definire altresì la programmazione degli investi- menti, anche previsti da specifiche dispo- sizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell’infrastrut- tura ferroviaria, »;

1. il comma 2 è sostituito dal se- guente: « *2.* Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili finanziari, entro il mese di giugno dell’anno prece- dente all’inizio di ciascun quinquennio pro- grammatorio sottopone lo schema di con- tratto all’approvazione del Comitato inter- ministeriale per la programmazione econo- mica e lo sviluppo sostenibile **(**CIPESS**)**, che adotta la relativa delibera entro trenta giorni. Il Ministero delle infrastrutture e della mo- bilità sostenibili informa l’organismo di re- golazione, che si esprime entro quindici giorni relativamente ai profili di compe- tenza, e, mediante il gestore dell’infrastrut- tura, i richiedenti e, su loro richiesta, i richiedenti potenziali, sul contenuto dello

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

sul contenuto dello schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto all’approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al con- trollo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Al fine di permet- tere una più celere realizzazione degli in- terventi ferroviari, è ammessa la registra- zione anche parziale della delibera del CI- PESS, che diviene efficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobi- lità sostenibile, d’intesa con il Ministro del- l’economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di pro- gramma è sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell’infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approva- zione del medesimo schema da parte del CIPESS. Il contratto di programma sotto- scritto è trasmesso dal Ministero delle in- frastrutture e della mobilità sostenibile al Ministero dell’economia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa. Gli in- vestimenti ferroviari autorizzati e finan- ziati da specifiche disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di pro- gramma in corso alla data di entrata in vigore di dette disposizioni e ne costitui- scono parte integrante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-*bis* danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge. *»*;

1. dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

schema di contratto di programma, al fine di consentire agli stessi di esprimersi al riguardo prima che esso sia sottoposto al- l’approvazione del CIPESS. La delibera del CIPESS è sottoposta al controllo di legitti- mità da parte della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 41, comma 5, del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214. Al fine di permettere una più celere realizzazione degli interventi ferroviari, è ammessa la registrazione anche parziale della delibera del CIPESS, che diviene ef- ficace limitatamente a quanto oggetto di registrazione. In tal caso, il CIPESS può adottare, su richiesta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità **sostenibili**, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, una delibera integrativa o modificativa delle parti non registrate. Lo schema di contratto di programma è sot- toscritto tra il Ministero delle infrastrut- ture e della mobilità sostenibili e il gestore dell’infrastruttura entro quindici giorni dalla registrazione da parte della Corte dei conti della delibera di approvazione del mede- simo schema da parte del CIPESS. **Il con- tratto di programma è trasmesso, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, dal Mi- nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle Camere, al Ministero dell’e- conomia e delle finanze e al CIPESS, con apposita informativa.** Gli investimenti fer- roviari autorizzati e finanziati da specifi- che disposizioni di legge sono inseriti di diritto nel contratto di programma in corso alla data di entrata in vigore di dette di- sposizioni e ne costituiscono parte inte- grante. Gli aggiornamenti di cui al comma 2-*bis* danno evidenza di tali investimenti e dei relativi finanziamenti che vi rimangono vincolati ai sensi delle disposizioni di legge. *»*;

1. dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« *2-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mo- bilità sostenibili e il gestore dell’infrastrut- tura ferroviaria provvedono alla sottoscri- zione degli aggiornamenti annuali del con- tratto di programma, in coerenza con quanto

« *2-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministero delle infrastrutture e della mo- bilità sostenibili e il gestore dell’infrastrut- tura ferroviaria provvedono alla sottoscri- zione degli aggiornamenti annuali del con- tratto di programma, in coerenza con quanto

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

previsto dal documento strategico di cui all’articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con de- creto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pre- via informativa al CIPESS. Per gli aggior- namenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2.

*2-ter.* Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annual- mente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma. »;

1. al comma 5, primo periodo, le parole « della Strategia di cui all’articolo 1, comma 7, » sono sostituite dalle seguenti:

« del documento strategico di cui all’arti- colo 1, comma 7, ».

previsto dal documento strategico di cui all’articolo 1, comma 7. Gli aggiornamenti di importo pari o inferiore a 5 miliardi di euro complessivi sono approvati con de- creto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pre- via informativa al CIPESS. Per gli aggior- namenti di importo superiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi, si applica la procedura di cui al comma 2. **Gli aggior- namenti, entro cinque giorni dall’emana- zione del decreto di approvazione ovvero, nei casi previsti dal terzo periodo, dalla loro sottoscrizione, sono trasmessi alle Ca- mere, corredati della relazione di cui al comma 2-***ter***.**

*2-ter.* Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferisce annual- mente alle Camere sullo stato di attuazione dei contratti di programma. »;

4) al comma 5, primo periodo, le parole « della Strategia di cui all’articolo 1, comma 7, » sono sostituite dalle seguenti:

« del documento strategico di cui all’arti- colo 1, comma 7, ».

* 1. In relazione al periodo programma- torio 2022-2026, il documento di cui all’ar- ticolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle com- petenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all’articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legi- slativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Co- mitato interministeriale per la programma- zione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.
  2. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
     1. il titolo è sostituito dal seguente:

« Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. *»*;

1. In relazione al periodo programma- torio 2022-2026, il documento di cui all’ar- ticolo 1, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 è trasmesso alle com- petenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 entro il 31 dicembre 2021 e lo schema di contratto di programma di cui all’articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legi- slativo n. 112 del 2015 è trasmesso al Co- mitato interministeriale per la programma- zione economica e lo sviluppo sostenibile entro il 31 marzo 2022.
2. Alla legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. il titolo è sostituito dal seguente:

« Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A. *»*;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

* 1. all’articolo 1: *b)* all’articolo 1:
     1. al comma 1, le parole « i contratti di programma e *»* sono soppresse;

1. al comma 1, le parole « i contratti di programma e *»* sono soppresse;
2. il comma 2-*bis* è abrogato; 2) il comma 2-*bis* è abrogato;
3. al comma 3 le parole « di pro- gramma *»* sono sostituite dalle seguenti: « di servizio *»*.

3) al comma 3 le parole « di pro- gramma *»* sono sostituite dalle seguenti: « di servizio *»*.

Articolo 6.

*(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)*

Articolo 6.

*(Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria)*

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:

« Art. 53-*bis. (Disposizioni urgenti in ma- teria di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria)* – *1.* Al fine di ridurre, in at- tuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli in- terventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con ri- sorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’af- fidamento della progettazione ed esecu- zione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

1. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14- *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa ap- prova il progetto, determina la dichiara- zione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pareri, nulla osta e auto- rizzazioni necessari ai fini della localizza- zione dell’opera, della conformità urbani-
   1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo l’articolo 53 è inserito il seguente:

« Art. 53-*bis. (Disposizioni urgenti in ma- teria di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria)* – *1.* Al fine di ridurre, in at- tuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonché degli in- terventi relativi alla edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con ri- sorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, l’af- fidamento della progettazione ed esecu- zione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all’articolo 48, comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all’articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta **dalla stazione appaltante** in forma sempli- ficata ai sensi dell’articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica uti- lità dell’opera ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo dei pa- reri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell’opera, della

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

stica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle rela- tive opere mitigatrici e compensative. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione con- clusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbani- stici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione espli- cita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della con- ferenza, comporta l’assoggettamento dell’a- rea a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presi- dente della Repubblica 8 giugno 2001,

n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge

n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del pre- detto decreto del Presidente della Repub- blica n. 327 del 2001. Gli enti locali prov- vedono alle necessarie misure di salvaguar- dia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la loca- lizzazione dell’opera.

conformità urbanistica e paesaggistica del- l’intervento, della risoluzione delle interfe- renze e delle relative opere mitigatrici e compensative. **La convocazione della con- ferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presi- dente della Repubblica 18 aprile 1994,**

## n. 383. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della sta- zione appaltante all’autorità competente ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte se- conda del decreto legislativo 3 aprile 2006,

**n. 152, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, conte- stualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al se- condo periodo del presente comma. Gli esiti della valutazione di impatto ambien- tale sono trasmessi e comunicati dall’au- torità competente alle altre amministra- zioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.** Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. La determinazione con- clusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l’intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell’opera, ha effetto di variante degli strumenti urbani- stici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, recandone l’indicazione espli- cita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della con- ferenza, comporta l’assoggettamento dell’a- rea a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presi- dente della Repubblica 8 giugno 2001,

n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all’articolo 14, comma 5, della legge

1. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all’articolo 11 del pre- detto decreto del Presidente della Repub- blica n. 327 del 2001. Gli enti locali prov- vedono alle necessarie misure di salvaguar-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. Per gli interventi di edilizia giudizia- ria, qualora sia necessario acquisire il pa- rere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tec- nico amministrativo presso il Provvedito- rato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed eco- nomica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fat- tibilità tecnica ed economica.
2. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione delle dispo- sizioni in materia di valutazione di impatto

dia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la loca- lizzazione dell’opera. **Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai pro- cedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre- sente decreto, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Pre- sidente della Repubblica n. 383 del 1994.** *1-bis***. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 1 si producono anche per le opere oggetto di commissariamento a norma dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile**

## 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,

**dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, a seguito dell’approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario, d’intesa con il presidente della regione interessata, ai sensi del medesimo articolo 4.**

*1-ter***. In relazione alle procedure con- cernenti gli investimenti pubblici finan- ziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai pro- grammi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, negli affidamenti di progettazione ed esecuzione sono richiesti idonei requisiti economico-finanziari e tec- nico-professionali al progettista indivi- duato dall’operatore economico che parte- cipa alla procedura di affidamento, o da esso associato; in tali casi, si applica il comma 1-***quater* **dell’articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

1. Per gli interventi di edilizia giudizia- ria, qualora sia necessario acquisire il pa- rere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tec- nico**-** amministrativo presso il Provvedito- rato interregionale per le opere pubbliche, cui il progetto di fattibilità tecnica ed eco- nomica è trasmesso a cura della stazione appaltante, esso è acquisito nella medesima conferenza dei servizi sul progetto di fat- tibilità tecnica ed economica.
2. Per i progetti di cui al comma 1, ferma restando l’applicazione delle dispo- sizioni in materia di valutazione di impatto

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto am- bientale sono svolte, in relazione agli inter- venti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi struttu- rali dell’Unione europea, nei tempi e se- condo le modalità previsti per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In re- lazione agli interventi ferroviari di cui al- l’Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4**,** del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 giu- gno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, si applica, al- tresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione eu- ropea, ivi inclusi quelli previsti dalla diret- tiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell’assoggettabilità alla va- lutazione di impatto ambientale, nonché del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

1. Ai fini della verifica preventiva del- l’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a qua- rantacinque giorni. Le risultanze della ve- rifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.
2. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l’ottemperanza alle prescrizioni im-

ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione di impatto am- bientale sono svolte, in relazione agli inter- venti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi struttu- rali dell’Unione europea, nei tempi e se- condo le modalità previsti per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In re- lazione agli interventi ferroviari di cui al- l’Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 giu- gno 2019, n. 55, fermo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3, **del presente decreto** si applica, altresì, la riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto- legge n. 32 del 2019, compatibilmente con i vincoli inderogabili derivanti dall’appar- tenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva 2011/92/UE del Par- lamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011. In relazione agli interventi ferroviari diversi da quelli di cui al primo e al secondo periodo, i termini relativi al procedimento per la verifica dell’assogget- tabilità alla valutazione di impatto ambien- tale, nonché del procedimento di valuta- zione di impatto ambientale sono ridotti della metà.

1. Ai fini della verifica preventiva del- l’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione ai progetti di interventi di cui al comma 1, il termine di cui all’articolo 25, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a qua- rantacinque giorni. Le risultanze della ve- rifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 1.
2. In deroga all’articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l’ottemperanza alle prescrizioni im-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

partite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed al- l’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto. *».*

partite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed al- l’esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all’approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonché dei successivi livelli progettuali.

*6.* Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli interventi ferroviari di cui all’Allegato IV del presente decreto.

## *6-bis*. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei pro- cedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse alle infrastrutture di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti pos- sono, al fine di assicurare una realizza- zione coordinata di tutti gli interventi, sti- pulare appositi atti convenzionali recanti l’individuazione di un unico soggetto at- tuatore nonché l’applicazione delle dispo- sizioni del presente decreto anche agli in- terventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi struttu- rali dell’Unione europea, a esclusione di quelle relative alla vigilanza, al controllo e alla verifica contabile ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all’articolo 9 del decreto legge 10 set- tembre 2021, n. 121*.*

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi di cui all’articolo 9 del decreto legge 10 set- tembre 2021, n. 121**, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156***.*

## 2*-bis.* Dopo il comma 6 dell’articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

**29 luglio 2021, n. 108, è inserito il se- guente:**

**«** *6-bis***. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 4, ovvero la determinazione motivata adot- tata dal Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici o la nuova determinazione conclusiva del Consiglio dei ministri nei casi previsti dal comma 6, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta l’avvio delle proce- dure previste dal capo IV del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative e**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

* 1. **327, determinano la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi degli articoli 12 e seguenti del medesimo testo unico. L’avviso di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Re- pubblica n. 327 del 2021 è integrato con la comunicazione di cui all’articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, richia- mata dal comma 4 del presente articolo ».**

**Articolo 6-***bis***.**

*(Disposizioni in materia di progettazione delle opere pubbliche)*

## Al fine di promuovere la massima partecipazione ai bandi di assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le proce- dure di affidamento dell’attività di proget- tazione richiesta dai predetti bandi pos- sono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

**Articolo 6-***ter***.**

*(Avvisi relativi alle procedure negoziate per gli investimenti finanziati con le ri- sorse previste dal PNRR)*

## 1. All’articolo 48, comma 3, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Ferma restando la possibi- lità, per gli operatori economici, di mani- festare interesse a essere invitati alla pro- cedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presen- tare un’offerta ».

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

**Articolo 6-***quater***.**

*(Funzioni e compensi del collegio consul- tivo tecnico delle stazioni appaltanti)*

## All’articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 11 settembre 2020,

1. **120, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:**
   1. **al comma 1, le parole: « e con funzioni di assistenza per la » sono sosti- tuite dalle seguenti: « nonché di »;**
   2. **dopo il comma 7 è inserito il seguente:**

**«** *7***-***bis***. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:**

1. **in caso di collegio consultivo tec- nico composto da tre componenti, l’im- porto corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro;**
2. **in caso di collegio consultivo tec- nico composto da cinque componenti, l’im- porto corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore ai 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro ».**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

CAPO III

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRAN- SIZIONE DIGITALE

CAPO III

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E TRAN- SIZIONE DIGITALE

Articolo 7.

*(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)*

Articolo 7.

*(Disposizioni per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale)*

1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole « INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi- luppo d’impresa S.p.A., » sono aggiunte le seguenti: « Difesa servizi S.p.A., *»*.
2. All’articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 2, le parole « nonché per la realizzazione delle attività di cui all’ar- ticolo 33-*septies* del decreto-legge 18 otto- bre 2012, n. 179*,* convertito, con modifica- zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, » sono soppresse;
   2. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « *3-bis.* La Presidenza del Consi- glio dei ministri si avvale della società Di- fesa servizi S.p.A. di cui all’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l’espletamento delle procedure di gara re- lative all’infrastruttura di cui all’articolo 33-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
3. 221. Con apposite convenzioni da stipu- larsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la so- cietà Difesa servizi S.p.A.**.** sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le attività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la medesima società, il divieto di cui all’arti- colo 53, comma 16-*ter*, del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165, si applica li- mitatamente ai due anni successivi alla
   1. All’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole « INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi- luppo d’impresa S.p.A., » sono aggiunte le seguenti: « Difesa servizi S.p.A., *»*.
   2. All’articolo 11 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1. al comma 2, le parole « nonché per la realizzazione delle attività di cui all’ar- ticolo 33-*septies* del decreto-legge 18 otto- bre 2012, n. 179*,* convertito, con modifica- zioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, » sono soppresse;
      2. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « *3-bis.* La Presidenza del Consi- glio dei ministri si avvale della società Di- fesa servizi S.p.A. di cui all’articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in qualità di centrale di committenza, per l’espletamento delle procedure di gara re- lative all’infrastruttura di cui all’articolo 33-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221. **La società Difesa servizi S.p.A. può avvalersi, senza oneri a carico della fi- nanza pubblica, del patrocinio dell’Avvoca- tura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giu- ridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento del- l’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e la difesa nei giudizi re- lativi alle attività di cui al presente comma.** Con apposite convenzioni da stipularsi fra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa e la società Difesa

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

cessazione dell’incarico, rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Per la realizza- zione delle attività assegnate a Difesa ser- vizi S.p.A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. ».

servizi S.p.A. sono definite le modalità di attuazione del presente comma. Per le at- tività svolte ai sensi del presente comma, per gli anni dal 2022 al 2026, agli organi di Difesa servizi S.p.A. e ai soggetti, anche esterni, che hanno in essere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la me- desima società, il divieto di cui all’articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica limitata- mente ai due anni successivi alla cessazione dell’incarico **o del** rapporto di lavoro au- tonomo o subordinato. Per la realizzazione delle attività assegnate **alla società** Difesa servizi S.p.A. è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. ».

* 1. All’articolo 33-*septies* del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
     1. al comma 1, le parole « o verso l’infrastruttura di cui al comma 4-*ter* » sono soppresse;
     2. al comma 4, le parole « e 4-*ter »*

sono soppresse;

1. All’articolo 33-*septies* del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 1, le parole « o verso l’infrastruttura di cui al comma 4-*ter* » sono soppresse;
   2. al comma 4, le parole**:** « **ai commi 1** e 4-*ter* **» sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »**;
   3. il comma 4-t*er* è abrogato. *c)* il comma 4-t*er* è abrogato.
2. All’articolo 51, comma 2, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera *f*-*bis)* è ag- giunta la seguente: « *f*-*ter)* l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui al- l’articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021,

n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo svi- luppo del sistema informatico necessario per l’esercizio dei propri compiti istituzio- nali*.* ».

1. All’articolo 51, comma 2, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera *f*-*bis)* è ag- giunta la seguente: « *f*-*ter)* l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), di cui al- l’articolo 5 del decreto-legge 14 giugno 2021,

n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, con riguardo alla sicurezza, alla continuità e allo svi- luppo del sistema informatico necessario per l’esercizio dei propri compiti istituzio- nali*.* ».

## 4-*bis*. In coerenza con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi con la missione 1 – componente

**1 « Digitalizzazione, innovazione e sicu- rezza nella PA », allo scopo di favorire la transizione digitale del Ministero della di- fesa e potenziare le capacità dei processi di**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. La società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata a erogare servizi *cloud* a favore delle amministra- zioni per le quali opera sulla base di affi- damenti *in house* e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale **(ACN)**, nonché delle altre amministrazioni centrali che già fruiscono di detti servizi sulla base di spe- cifiche disposizioni normative e delle con- venzioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilità di avvalersi della predetta società per altre tipologie di servizi ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal presente articolo. **Resta al- tresì ferma la possibilità per la predetta società di erogare servizi** *cloud* **a favore del Ministero dell’istruzione sulla base della convenzione già autorizzata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

## conservazione digitale degli archivi e dei sistemi di controllo di qualità delle unità produttive in gestione all’Agenzia industrie difesa, nonché per la realizzazione di in- terventi di ammodernamento, manuten- zione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti, è autorizzato a favore della predetta Agenzia un contributo di 11.300.000 euro per l’anno 2022 e di 7.100.000 euro per l’anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 11.300.000 euro per l’anno 2022 e a 7.100.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corri- spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio trien- nale 2021-2023, nell’ambito del programma

**« Fondi di riserva e speciali » della mis- sione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Mini- stro dell’economia e delle finanze è auto- rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

1. La società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, **eroga** servizi **in qualità di infrastruttura nazionale** *cloud* a favore delle amministrazioni per le quali opera sulla base di affidamenti *in house* e dell’A- genzia per la cybersicurezza nazionale non- ché delle altre amministrazioni centrali che **si avvalgono della predetta società** ai sensi dell’articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato **dal comma 4** del presente arti- colo.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *b)*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente ridu- zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan- cio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro- gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *b)*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente ridu- zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan- cio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro- gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.

CAPO IV PROCEDURE DI SPESA

CAPO IV

PROCEDURE DI SPESA **E CONTROLLO PARLAMENTARE**

Articolo 8.

*(Fondo ripresa resilienza Italia)*

Articolo 8.

*(Fondo ripresa resilienza Italia)*

1. Per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo di Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 *b)* e Sviluppo e resilienza delle imprese del set- tore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autoriz- zata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Ita- lia » del quale lo Stato italiano è contribu- tore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241**,** del Parla- mento europeo e del Consiglio del 12 feb- bario 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Gene- ration EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

1. Per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo di Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 *b)* e Sviluppo e resilienza delle imprese del set- tore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autoriz- zata la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato « Fondo ripresa resilienza Ita- lia » del quale lo Stato italiano è contribu- tore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parla- mento europeo e del Consiglio**,** del 12 **feb- braio** 2021, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Gene- ration EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

## 1-*bis.* Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di preci- sione previste nella missione 4, compo- nente 2 « Dalla ricerca all’impresa », del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del Ministro della salute, da adot- tare entro novanta giorni dalla data di

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. Ai fini dell’immediata operatività del

« Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

1. Con apposito accordo di finanzia- mento viene conferita la gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e

## entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell’A- genzia nazionale per i servizi sanitari re- gionali (Agenas), d’intesa con la Confe- renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per l’istituzione dei *Molecular tumor board* nell’ambito delle reti oncologiche regionali e per l’in- dividuazione dei centri specialistici per l’e- secuzione dei test per la profilazione ge- nomica estesa *Next generation sequencing* (NGS), da parte di ciascuna regione e provincia autonoma. Con il medesimo de- creto sono altresì definiti i compiti e le regole di funzionamento dei *Molecular tu- mor board,* nonché le modalità e i termini per la raccolta dei dati relativi ai risultati dei test per la profilazione genomica NGS eseguiti dai citati centri specialistici.

**1-***ter***. Entro novanta giorni dall’ado- zione del decreto di cui comma 1-***bis***, nel rispetto delle previsioni ivi contenute e assicurando l’equità di accesso e di tratta- mento nonché la multidisciplinarietà e l’in- terdisciplinarietà, le regioni e le province autonome provvedono all’istituzione dei** *Mo- lecular tumor board* **e dei centri speciali- stici di cui al comma 1-***bis***.**

**1-***quater***. All’attuazione delle disposi- zioni di cui ai commi 1-***bis* **e 1-***ter***, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse finanziarie disponibili a legisla- zione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

1. Ai fini dell’immediata operatività del

« Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca europea per gli investimenti uno o più accordi necessari a consentire la sua costituzione ed a trasferire le risorse del Fondo su di un conto corrente infruttifero appositamente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla Banca europea per gli investimenti quale gestore del Fondo di Fondi.

1. Con apposito accordo di finanzia- mento viene conferita la gestione del « Fondo ripresa resilienza Italia » di cui al comma 1 alla Banca europea per gli investimenti e

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

vengono definiti, tra l’altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei princìpi e degli obblighi riferiti all’attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH), le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i be- neficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori *target* in cui investire.

1. Entro trenta giorni dalla data di en- trata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli inve- stimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento cen- trale per l’implementazione del PNRR, com- posto da rappresentanti dei Ministeri com- petenti per materia e per settori *target* del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rim- borsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.
2. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell’importo totale delle contribuzioni ero- gate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell’importo totale delle contribuzioni erogate ai desti- natari finali in investimenti *in equity* e *quasi-equity*, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all’attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse rinvenienti dall’attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
3. Al fine di sostenere investimenti co- erenti con le finalità del PNRR e con i princìpi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell’ambito del « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui al comma

1 è costituita una sezione denominata

« Fondo per il Turismo Sostenibile » con dotazione di 500 milioni di euro per l’at- tuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) –M1C3 intervento

4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e re-

vengono definiti, tra l’altro, le modalità ed i criteri di gestione delle risorse da parte della Banca, nel rispetto dei princìpi e degli obblighi riferiti all’attuazione del PNRR, ivi compreso il principio di « non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) **»**, le priorità e la strategia di investimento del Fondo, i criteri di ammissibilità per i be- neficiari e di selezione mediante avviso pubblico, i compiti ed i poteri del Comitato per gli investimenti di cui al comma 4, nonché i settori *target* in cui investire.

1. Entro trenta giorni dalla data di en- trata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito il Comitato per gli inve- stimenti, presieduto da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, in quanto struttura di coordinamento cen- trale per l’implementazione del PNRR, com- posto da rappresentanti dei Ministeri com- petenti per materia e per settori *target* del Fondo. Per la partecipazione al predetto organismo non sono previsti compensi, rim- borsi spese, gettoni di presenza né alcun tipo di emolumento.
2. Una quota del Fondo di cui al comma 1, fino ad un massimo del 5 per cento dell’importo totale delle contribuzioni ero- gate ai destinatari finali in prestiti e fino ad un massimo del 7 per cento dell’importo totale delle contribuzioni erogate ai desti- natari finali in investimenti *in equity* e *quasi-equity*, può essere destinata agli oneri di gestione connessi all’attività oggetto degli accordi di cui ai commi 2 e 3. Le risorse **rivenienti** dall’attuazione del Fondo sono reinvestite per gli stessi obiettivi e le stesse priorità strategiche, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
3. Al fine di sostenere investimenti co- erenti con le finalità del PNRR e con i princìpi di digitalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, nell’ambito del « Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui al comma

1 è costituita una sezione denominata

« Fondo per il Turismo Sostenibile » con dotazione di 500 milioni di euro per l’at- tuazione della linea progettuale Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) –M1C3 intervento

4.2.3 del Piano nazionale di ripresa e re-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

silienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione ener- getica per quanto attiene alle linee proget- tuali riferite al settore turistico.

silienza, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione ener- getica per quanto attiene alle linee proget- tuali riferite al settore turistico.

## Articolo 8-*bis*.

*(Disposizioni in materia di distretti turi- stici)*

## All’articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

* 1. **al comma 4, le parole: « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite con la seguente:**

**« Ministro del turismo »;**

* 1. **al comma 5, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2023 » e le pa- role: « dei beni e delle attività culturali e » sono soppresse.**

Articolo 9.

*(Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell’efficacia dei relativi pro- cedimenti)*

Articolo 9.

*(Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell’efficacia dei relativi pro- cedimenti)*

1. All’articolo 242, comma 7, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, le parole « 31 dicembre 2025 *»* sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi com- plementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all’at- tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). ».

1. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei de- biti commerciali delle pubbliche ammini- strazioni, all’articolo 1 della legge 30 di-
2. All’articolo 242, comma 7, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, le parole « 31 dicembre 2025**.** *»* sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026. Le risorse dei programmi operativi com- plementari possono essere utilizzate anche per il supporto tecnico e operativo all’at- tuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). ».

1. Ai fini della tempestiva attuazione della Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei de- biti commerciali delle pubbliche ammini- strazioni, all’articolo 1 della legge 30 di-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

cembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 861, dopo le parole « am- ministrativa e contabile. » sono inserite le seguenti: *«* Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elabo- rare l’indicatore relativo al debito commer- ciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle ammini- strazioni pubbliche soggette alla rileva- zione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, e previa verifica da parte del com- petente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. »;

1. al comma 862, dopo le parole « la contabilità finanziaria, » sono inserite le seguenti: « anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, »;
2. al comma 871, dopo le parole « let- tera *b), »* sono inserite le seguenti « e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall’ultimo periodo del comma 861**,** ».

cembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 861, dopo le parole « am- ministrativa e contabile. » **è aggiunto il se- guente periodo**: *«* Limitatamente agli eser- cizi 2022 e 2023 le amministrazioni pub- bliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l’indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della co- municazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all’articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regola- rità amministrativa e contabile. »;
2. al comma 862, dopo le parole « la contabilità finanziaria, » sono inserite le seguenti: « anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, »;
3. al comma 871, dopo le parole « let- tera *b), »* sono inserite le seguenti « e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall’ultimo periodo del comma 861 ».
4. Al fine di favorire la produzione di analisi sull’impatto su occupazione e retri- buzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l’avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vi- gente, possono promuovere l’utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all’amministrazione originaria.
5. Le convenzioni stipulate ovvero i pro- grammi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adot- tata per tutelare la riservatezza degli inte-
6. Al fine di favorire la produzione di analisi sull’impatto su occupazione e retri- buzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tramite la stipula di convenzioni o l’avvio di programmi di ricerca, le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vi- gente, possono promuovere l’utilizzo a fini di ricerca di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all’amministrazione originaria.
7. Le convenzioni stipulate ovvero i pro- grammi di ricerca di cui al comma 3 sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale delle amministrazioni coinvolte e specificano gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti utilizzate, le misure di sicurezza, i titolari del trattamento nonché i tempi di conservazione e ogni altra garanzia adot- tata per tutelare la riservatezza degli inte-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

ressati, coerentemente con l’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l’identifica- zione diretta delle unità statistiche sotto- stanti.

1. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR fi- nanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell’e- conomia e delle finanze, nell’ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale « Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto », di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può di- sporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di ri- sorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
3. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al pre- detto conto corrente di tesoreria, dalle me- desime amministrazioni titolari degli inter- venti, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.
4. Ai fini del rafforzamento delle atti- vità, degli strumenti di analisi e monitorag- gio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello

ressati, coerentemente con l’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. In ogni caso, i dati trattati sono privati di ogni riferimento che permetta l’identifica- zione diretta delle unità statistiche sotto- stanti.

1. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dai commi 3 e 4 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR fi- nanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il **Ministro** dell’e- conomia e delle finanze, nell’ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale « Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto », di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **con pro- prio decreto,** può disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle am- ministrazioni centrali titolari degli inter- venti PNRR. **Gli schemi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adot- tati ai sensi del primo periodo sono tra- smessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni par- lamentari competenti per i profili finan- ziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i de- creti possono essere comunque adottati.** Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono tra- sferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR.
3. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono tempestivamente reintegrate al pre- detto conto corrente di tesoreria, dalle me- desime amministrazioni titolari degli inter- venti, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.
4. Ai fini del rafforzamento delle atti- vità, degli strumenti di analisi e monitorag- gio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni di supporto alle attività di analisi e valutazione della spesa e di pro- posta all’applicazione dell’articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in relazione alle linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce al Ministro dell’econo- mia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perse- guire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i di- rigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della se- greteria tecnica del Ministro dell’economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d’Italia, un rappresentante dell’Isti- tuto nazionale di statistica (Istat), un rap- presentante della Corte dei conti. Alle riu- nioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministra- zioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipa- zione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque deno- minati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle ri- sorse disponibili a legislazione vigente.

1. Per le attività istruttorie e di segre- teria del Comitato scientifico di cui al comma

8 **e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di moni- toraggio della spesa** è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello gene- rale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dota- zione organica dirigenziale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall’anno 2022 e il Ministero

Stato, è istituito il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, con funzioni **di indirizzo e programma- zione delle** attività di analisi e **di** valuta- zione della spesa e **di supporto alla defi- nizione della** proposta **del Ministro dell’e- conomia e delle finanze per l’**applicazione dell’articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Comitato opera in **coerenza con le** linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e **dei conseguenti specifici indirizzi del** Ministro dell’econo- mia e delle finanze. Il Comitato indica i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa, nonché gli obiettivi da perse- guire. Al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, che lo presiede, i di- rigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della se- greteria tecnica del Ministro dell’economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d’Italia, un rappresentante dell’Isti- tuto nazionale di statistica (Istat), un rap- presentante della Corte dei conti. Alle riu- nioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministra- zioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. La partecipa- zione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque deno- minati. Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede nell’ambito delle ri- sorse disponibili a legislazione vigente.

1. Per le attività istruttorie e di segre- teria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell’econo- mia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una appo- sita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due diri- genti di livello non generale, con corrispon- dente incremento della dotazione organica dirigenziale. **L’Unità di missione, anche in collaborazione con gli Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e va- lutazione della spesa sulla base degli indi-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

dell’economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigen- ziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dal- l’articolo 19, comma 6, del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l’Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bi- lancio ambientale, il Ministero dell’econo- mia e delle finanze è autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare con con- tratto di lavoro subordinato a tempo inde- terminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dota- zione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro

1.864.375 annui a decorrere dall’anno 2022.

## rizzi e del programma di lavoro definito dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L’Unità di missione, nell’ambito della pro- cedura di cui all’articolo 22-*bis* della legge

**31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all’elaborazione delle relative relazioni. L’Unità di missione concorre all’attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all’articolo 39, della citata legge**

**n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma** è autorizzata la spesa di euro

571.571 annui a decorrere dall’anno 2022 e il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di li- vello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percen- tuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. **Si applicano le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,**

## n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

1. Per il rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l’Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa di cui all’articolo 39 della legge

31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le attività di implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bi- lancio ambientale, il Ministero dell’econo- mia e delle finanze è autorizzato per il biennio 2021-2022, a reclutare con con- tratto di lavoro subordinato a tempo inde- terminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dota- zione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro

## 1.864.375 annui a decorrere dall’anno 2022. Anche in considerazione delle esigenze di cui al presente comma, all’articolo 1, comma 884, primo periodo, della legge 30 dicem- bre 2020, n. 178, le parole: « per l’anno

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. Per lo svolgimento dei compiti pre- visti dal presente articolo il Ministero del- l’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, non- ché di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del de- creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. Per le medesime finalità il Dipartimento è autorizzato a stipulare convenzioni con uni- versità, enti e istituti di ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 600.000 a decorrere dall’anno 2022.
2. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realiz- zazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere ver- sate sui conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove richiesto da esigenze di unitarietà e flessi- bilità di gestione del PNRR.
3. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, commi 1037 e

## 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

1. Per lo svolgimento dei compiti pre- visti dal presente articolo il Ministero del- l’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può altresì avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, non- ché di un contingente massimo di 10 esperti, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del de- creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo di euro 500.000. **I nominativi degli esperti selezionati, le loro retribuzioni e i loro** *curricula* **sono resi pubblici nel sito** *internet* **del Ministero dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla conclusione dei procedimenti delle rispettive nomine, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legisla- zione vigente e delle disposizioni in mate- ria di trattamento dei dati personali.** Per le medesime finalità il Dipartimento è auto- rizzato a stipulare convenzioni con univer- sità, enti e istituti di ricerca. **Per l’attua- zione del presente comma** è autorizzata la spesa di euro 600.000 **annui** a decorrere dall’anno 2022.
2. Le risorse iscritte nel bilancio dello Stato espressamente finalizzate alla realiz- zazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possono essere ver- sate **con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze** sui conti correnti infrutti- feri aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, lad- dove richiesto da esigenze di unitarietà e flessibilità di gestione del PNRR. **Gli schemi dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati ai sensi del primo periodo sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che sono resi entro sette giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali possono essere comunque adottati.**
3. I fondi esistenti sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, commi 1037 e

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

seguenti della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Italia non sono soggetti ad esecuzione for- zata. Sui fondi ivi depositati non sono am- messi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

1. Le attività connesse alla realizza- zione della riforma 1.15 del Piano nazio- nale di ripresa e resilienza denominata

« Dotare le pubbliche amministrazioni ita- liane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale », inserita nella mis- sione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ra- gioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

1. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all’articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a

8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funziona- mento della Struttura di *governance*, si provvede nell’ambito delle risorse disponi- bili a legislazione vigente.

1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai princìpi e gli *standard* contabili elaborate dallo Stan- dard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all’articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Con una o più determine del Ragio- niere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Deter-

seguenti della legge 30 dicembre 2020,

n. 178, nonché sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Italia non sono soggetti ad esecuzione for- zata. Sui fondi ivi depositati non sono am- messi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

1. Le attività connesse alla realizza- zione della riforma 1.15 del Piano nazio- nale di ripresa e resilienza denominata

« Dotare le pubbliche amministrazioni ita- liane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale », inserita nella mis- sione 1, componente 1, dello stesso Piano, sono svolte dalla Struttura di *governance* istituita presso il Dipartimento della Ra- gioneria generale dello Stato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 35518 del 5 marzo 2020.

1. Ai fini delle attività di cui al comma 14, ai componenti dello Standard Setter Board, di cui all’articolo 3 della predetta determina del Ragioniere generale dello Stato, è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, un compenso onnicomprensivo, per un importo annuo non superiore a

8.000 euro per singolo componente. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 120.000 per ciascuno degli anni **dal** 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzio- namento della Struttura di *governance*, si provvede nell’ambito delle risorse disponi- bili a legislazione vigente.

1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte relative ai princìpi e **agli** *standard* contabili elaborate dallo Standard Setter Board di cui al comma 15 sono trasmesse, per il parere, alla Commis- sione Arconet di cui all’articolo 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
2. Con una o più determine del Ragio- niere generale dello Stato, sono apportate le necessarie modifiche alla citata Deter-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

mina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

1. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a de- correre dall’anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’am- bito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar- tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mi- nistero.

mina n. 35518 del 5 marzo 2020, al fine di dare attuazione a quanto stabilito dai commi 15 e 16.

18. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3.155.946 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e a 3.035.946 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede per 3.155.946 euro annui a de- correre dall’anno 2022, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’am- bito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar- tire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mi- nistero.

## *bis*. All’articolo 1 comma 1, del de- creto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

* 1. **dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A tal fine, con apposita circo- lare del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti le modalità, le con- dizioni e i criteri in base ai quali le am- ministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro eco- nomico i costi per il predetto personale da rendicontare a carico del PNRR »;**
  2. **al terzo periodo, le parole: « L’am- missibilità di tali spese a carico del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « L’ammissi- bilità di ulteriori spese di personale a carico del PNRR rispetto a quelle di cui al secondo periodo ».**

**Articolo 9-***bis***.**

*(Consultazione e informazione del Parla- mento nel processo di attuazione e di valutazione della spesa del PNRR)*

## All’articolo 2, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo la parola: « non- ché » sono aggiunte le seguenti: « una nota

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel pe- riodo di riferimento e ».

1. **Nelle ipotesi di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il Governo trasmette alle Camere, prima del suo invio alla Com- missione europea e in tempo utile per consentirne l’esame parlamentare, la pro- posta di un piano per la ripresa e la resilienza modificato o di un nuovo piano per la ripresa e la resilienza.**

Articolo 10.

*(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agri- cole alimentari e forestali)*

Articolo 10.

*(Supporto tecnico operativo per le misure di competenza del Ministero delle politiche agri- cole alimentari e forestali)*

1. Per l’attuazione delle misure di com- petenza del Ministero delle politiche agri- cole alimentari e forestali è istituto nello stato di previsione della spesa del mede- simo Ministero il « Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole ali- mentari e forestali **– Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroa- limentare, della pesca e dell’ippica**, previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2021, n. 108 ».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia- mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente uti- lizzando l’accantonamento relativo al Mi- nistero delle politiche agricole**,** alimentari e forestali.
3. Per l’attuazione delle misure di com- petenza del Ministero delle politiche agri- cole alimentari e forestali è istituto nello stato di previsione della spesa del mede- simo Ministero il « Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole ali- mentari e forestali, previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito**,** con modificazioni**, dalla** legge 29 luglio 2021, n. 108 ».
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro **2** milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia- mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente uti- lizzando l’accantonamento relativo al Mi- nistero delle politiche agricole alimentari e forestali.

## 2-*bis*. All’articolo 9, comma 2, del de- creto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: « e locale »

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## sono inserite le seguenti: « , dagli enti del sistema camerale ».

**Articolo 10-***bis***.**

*(Potenziamento degli interventi in materia di nuove competenze dei lavoratori previ- sti nell’ambito del programma React EU e del Piano nazionale di ripresa e resilienza e disposizioni in materia di ammortizza- tori sociali)*

## Le risorse del Fondo Nuove Compe- tenze, di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

1. **Il limite delle minori entrate contri- butive di cui all’articolo 41, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rideterminato in 108,8 milioni di euro per l’anno 2021 in 54,4 milioni di euro per l’anno 2022.**
2. **Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 3,3 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede:**
   1. **quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2021, mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 2 per il medesimo anno 2021;**
   2. **quanto a 3,3 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente ri- duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

CAPO V

ZONE ECONOMICHE SPECIALI

CAPO V

ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Articolo 11.

*(Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)*

Articolo 11.

*(Modifiche alla conferenza di servizi per insediamenti ZES e sportello unico ZES)*

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

agosto 2017, n. 123, sono apportate le se- guenti modificazioni:

agosto 2017, n. 123, sono apportate le se- guenti modificazioni:

1. all’articolo 5: *a)* all’articolo 5:
   1. al comma 1, la lettera *a*-*ter)*, è sostituita dalla seguente: « *a-ter)* presso ogni Commissario straordinario di cui all’arti- colo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta al- l’autorizzazione unica di cui all’articolo 5-*bis*, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori *standard* tecnologici, con carattere di interoperabi- lità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nel- l’istruttoria del procedimento. Ciascun Com- missario rende noto, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, la data a partire dalla quale lo sportello è reso di- sponibile. Nelle more della piena operati- vità dello sportello unico digitale, le do- mande di autorizzazione unica sono pre- sentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente compe- tente di cui all’articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con- vertito con modificazioni dalla legge 6 ago- sto 2008, n. 133 e, a tal fine, gli enti titolari dei SUAP si raccordano con il Commissa- rio; »;
   2. al comma 1, lettera *a*-*sexies)*, le parole « entro il 31 dicembre 2021 *»* sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 di- cembre 2023 »;
   3. al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L’Agenzia per la coe- sione affida i servizi tecnologici per la re- alizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piatta- forme già in uso ad altri enti o ammini- strazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in par- ticolare sulla quota React UE assegnata al
2. al comma 1, la lettera *a*-*ter)*, è sostituita dalla seguente: « *a-ter)* presso ogni Commissario straordinario di cui all’arti- colo 4, comma 6, opera uno sportello unico digitale presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta al- l’autorizzazione unica di cui all’articolo 5-*bis*, presentano il proprio progetto. Lo sportello unico è reso disponibile anche in lingua inglese e opera secondo i migliori *standard* tecnologici, con carattere di interoperabi- lità rispetto ai sistemi e alle piattaforme digitali in uso presso gli enti coinvolti nel- l’istruttoria del procedimento. Ciascun Com- missario rende noto, con avviso pubblicato **nel** proprio sito *internet* istituzionale, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,** la data a par- tire dalla quale lo sportello è reso dispo- nibile. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate allo sportello unico per le attività produt- tive (SUAP) territorialmente competente di cui all’articolo 38 comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133**, che le trasmette al** Commissario **con le modalità determinate mediante ac- cordo tra questo** e gli enti titolari dei SUAP; »;

1. al comma 1, lettera *a*-*sexies)*, le parole « entro il 31 dicembre 2021 *»* sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 di- cembre 2023 »;
2. al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L’Agenzia per la coe- sione affida i servizi tecnologici per la re- alizzazione dello sportello unico digitale e per la sua messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si avvale, mediante convenzione, di piatta- forme già in uso ad altri enti o ammini- strazioni. Gli oneri, nella misura massima di 2,5 milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance 2014/2020 e in par- ticolare sulla quota React UE assegnata al

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

programma nello specifico Asse di Assi- stenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre

2021*.* »;

programma nello specifico Asse di Assi- stenza Tecnica e Capacità amministrativa di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2021) 7145 del 29 settembre

2021*.* »;

1. all’articolo 5-*bis*: *b)* all’articolo 5-*bis*:
   1. al comma 3, dopo le parole « in applicazione dell’articolo 14-*bis* della legge

7 agosto 1990, n. 241 » sono inserite le seguenti: « e seguenti »;

* 1. al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ove le ammini- strazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell’articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dal- l’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una mo- tivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all’individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione con- divisa alla luce del principio di leale colla- borazione, sono svolte dal competente Di- partimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l’Au- torità politica delegata per il sud e la coe- sione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall’ar- ticolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo pe- riodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottopo- sto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l’articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di ser- vizi indetta dall’Autorità competente par- tecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiamo condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissa- rio può chiedere all’Autorità politica dele- gata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio

1. al comma 3, le parole: « dell’ar- ticolo 14-*bis »* sono **sostituite dalle** seguenti:

« **degli articoli 14-***bis* e seguenti »;

1. al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ove le ammini- strazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e delle pubblica incolumità, ovvero le amministrazioni delle Regioni, si oppongano alla determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell’articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, la riunione di cui al comma 4 di detto articolo è indetta dal- l’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, sulla base di una mo- tivata relazione del Commissario della ZES interessata. Le attività propedeutiche e istruttorie necessarie all’individuazione, in esito alla riunione, di una soluzione con- divisa alla luce del principio di leale colla- borazione, sono svolte dal competente Di- partimento per le politiche di coesione. Se la soluzione condivisa non è raggiunta, l’Au- torità politica delegata per il sud e la coe- sione territoriale rimette la questione al Consiglio dei ministri con propria proposta motivata, secondo quanto previsto dall’ar- ticolo 14-*quinquies*, comma 6, secondo pe- riodo. Qualora il progetto di insediamento della nuova attività produttiva sia sottopo- sto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l’articolo 27-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di ser- vizi indetta dall’Autorità competente par- tecipa sempre il Commissario della ZES interessata. Ove siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che **abbiano** condotto ad un diniego di autorizzazione, il Commissa- rio può chiedere all’Autorità politica dele- gata per il sud e la coesione territoriale il deferimento della questione al Consiglio

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli inte- ressi pubblici coinvolti. ».

## dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli inte- ressi pubblici coinvolti. L’Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territo- riale indice, entro dieci giorni dalla richie- sta, una riunione preliminare con la par- tecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano propo- ste, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l’individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all’esito della suddetta riunione l’intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l’articolo 14-*quin- quies*, comma 6, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’intera pro- cedura deve svolgersi nel termine massimo di novanta giorni ».

**1-***bis***. Ai fini dell’applicazione in favore dei lavoratori in esubero delle imprese di cui all’articolo 9-***bis***, comma 1, del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con**

**modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,**

**n. 69, delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 28 giugno 2012,**

1. **92, in relazione alle giornate di mancato avviamento al lavoro, ferma restando la necessità di stati di crisi aziendale o ces- sazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, le condizioni previste dal medesimo comma 1 dell’articolo 9-***bis***, re- lativamente ai porti nei quali devono ope- rare ovvero aver operato dette imprese, devono intendersi come alternative.**
   1. *ter***. All’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:**
      1. **al comma 6-***bis* **è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Commissario è dotato, per l’arco temporale di cui al comma 7-***quater***, di una struttura di supporto com- posta da un contingente massimo di per- sonale di 10 unità, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministra- tivo e tecnico, e 8 di livello non dirigen- ziale, appartenenti ai ruoli delle ammini- strazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l’espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del perso- nale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scola- stiche. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello da esperirsi nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche ammi- nistrazioni o delle autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale è col- locato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell’articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999,

**n. 303. All’atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dota- zione organica dell’amministrazione di pro- venienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finan- ziario. Agli oneri relativi alle spese di per- sonale si provvede nell’ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 7-***quater***;**

* + 1. **al comma 7-***quater***, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché mediante il finanzia- mento delle spese di funzionamento della struttura e di quelle economali » e, al terzo periodo, dopo le parole: « A tale fine » sono inserite le seguenti: « nonché ai fini di cui al comma 6-***bis* **».**

CAPO VI UNIVERSITÀ E RICERCA

CAPO VI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 12.

*(Borse di studio per l’accesso all’università)*

Articolo 12.

*(Borse di studio per l’accesso all’università)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del rego- lamento (UE) 2021/241 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell’emanazione

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del rego- lamento (UE) 2021/241 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell’emanazione

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell’uni- versità e della ricerca, in deroga alle dispo- sizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.

del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell’uni- versità e della ricerca, in deroga alle dispo- sizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo.

Articolo 13.

*(Supporto tecnico al Ministero dell’univer- sità e della ricerca)*

Articolo 13.

*(Supporto tecnico al Ministero dell’univer- sità e della ricerca)*

1. All’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*ter* è inserito il seguente:

*« 6-ter.1.* Al fine di garantire l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ri- presa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, ren- dicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, ad acqui- sire, attraverso l’attivazione delle conven- zioni previste dal Programma di gare stra- tegiche ICT di Consip, servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data management*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall’at- tuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien- nale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previ- sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial- mente utilizzando, quanto a 10 milioni di

1. All’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-*ter* è inserito il seguente:

*« 6-ter.1.* Al fine di garantire l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ri- presa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, ren- dicontazione e controllo degli investimenti, il Ministero dell’università e della ricerca è autorizzato, entro il limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, ad acqui- sire, attraverso l’attivazione delle conven- zioni previste dal Programma di gare stra- tegiche ICT **della società** Consip **Spa**, ser- vizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il *data manage- ment*, la definizione di strategie e soluzioni per il *cloud* e per la cybersicurezza. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe- ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’eco- nomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

euro, l’accantonamento relativo al Mini- stero dell’università e della ricerca. »*.*

10 milioni di euro, l’accantonamento rela- tivo al Ministero dell’università e della ri- cerca. »*.*

Articolo 14.

*(Ulteriori criteri per l’adeguamento delle classi di laurea)*

Articolo 14.

*(Ulteriori criteri per l’adeguamento delle classi di laurea)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Nell’ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l’interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei cre- diti formativi complessivi può essere riser- vata ad attività affini o integrative, comun- que relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratteriz- zanti del corso di studio. Tali attività pos- sono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilità fun- zionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di stu- dio. *»*.
2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,
3. 127, si provvede alla razionalizzazione e all’aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell’ambito dei quali sono rag- gruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli ele- menti di flessibilità e di interdisciplinarietà di cui al comma 1.
   1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Nell’ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l’**interdisciplinarità** dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei cre- diti formativi complessivi può essere riser- vata ad attività affini o integrative, comun- que relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratteriz- zanti del corso di studio. Tali attività pos- sono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all’acquisizione di conoscenze e abilità fun- zionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di stu- dio. *»*.
   2. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, con i decreti di cui all’articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,

n. 127, si provvede alla razionalizzazione e all’aggiornamento dei settori scientifico- disciplinari, nell’ambito dei quali sono rag- gruppati gli insegnamenti, anche al fine di assicurare la loro rispondenza agli ele- menti di flessibilità e di **interdisciplinarità** di cui al comma 1.

## *bis*. In attuazione degli obiettivi pre- visti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, in riferi- mento a quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale 4 maggio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

**n. 149 del 24 giugno 2021, relativamente all’ampliamento dell’offerta formativa uni- versitaria nel territorio delle regioni dell’I- talia centrale colpite dagli eventi sismici**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## del 2016, il Ministero dell’università e della ricerca può autorizzare la presentazione di proposte di nuova istituzione dei corsi di studio connessi al citato ampliamento del- l’offerta formativa, in deroga ai termini ordinariamente previsti, al fine di garan- tirne l’avvio dall’anno accademico 2022/ 2023.

Articolo 15.

*(Alloggi per studenti)*

Articolo 15.

*(Alloggi per studenti)*

1. All’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le proce- dure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informa- tizzazione del processo edilizio e del pro- getto con l’esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del pro- cesso costruttivo. I progetti devono preve- dere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Mi- nistro dell’università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanzia- mento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegna- zione dei posti letto riferiti ai singoli pro- getti. »;
   2. dopo il comma 4 è inserito il se- guente:
2. All’articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 3, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: « Al fine di semplificare e rendere tempestivi ed efficaci la selezione e il monitoraggio degli interventi, le proce- dure sono effettuate esclusivamente con modalità digitali e attraverso la informa- tizzazione del processo edilizio e del pro- getto con l’esclusivo utilizzo di strumenti per la rappresentazione digitale del pro- cesso costruttivo. I progetti devono preve- dere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Con decreto del Mi- nistro dell’università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanzia- mento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegna- zione dei posti letto riferiti ai singoli pro- getti. »;
   2. dopo il comma 4 è inserito il se- guente:

« *4*-*bis*. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Com- missione europea dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano na- zionale di ripresa e resilienza, sono pro- mossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso inter- venti di demolizione e ricostruzione, e l’ac- quisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati *standard* ambientali nella costruzione e nella ge- stione degli interventi. *»*.

« *4*-*bis*. Al fine di perseguire gli obiettivi individuati nella comunicazione della Com- missione europea dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano na- zionale di ripresa e resilienza, sono pro- mossi prioritariamente la ristrutturazione, la trasformazione, anche attraverso inter- venti di demolizione e ricostruzione, e l’ac- quisto di strutture ed immobili esistenti con la finalità di perseguire elevati *standard* ambientali nella costruzione e nella ge- stione degli interventi. *»*.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

TITOLO II

ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZ- ZATE ALL’ACCELERAZIONE DELLE INI- ZIATIVE PNRR

TITOLO II

ULTERIORI MISURE URGENTI FINALIZ- ZATE ALL’ACCELERAZIONE DELLE INI- ZIATIVE PNRR

CAPO I AMBIENTE

CAPO I AMBIENTE

Articolo 16.

*(Risorse idriche)*

Articolo 16.

*(Risorse idriche)*

1. All’articolo 154 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, le parole « Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare », sono sostituite dalle seguenti:

« Ministro della transizione ecologica e del Ministro delle politiche agricole**,** alimentari e forestali », e dopo le parole « dei costi ambientali e dei costi della risorsa », sono inserite le seguenti: « e dell’inquinamento, conformemente al principio « chi inquina paga »;

1. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i criteri per incentivare l’uso sostenibile dell’acqua in agricoltura, e per sostenere l’uso del sistema comune di ge- stione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigio- namento. ».

1. All’articolo 154 del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 3, le parole « Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare », sono sostituite dalle seguenti:

« Ministro della transizione ecologica e **con il** Ministro delle politiche agricole alimen- tari, alimentari e forestali », e dopo le pa- role « dei costi ambientali e dei costi della risorsa », sono inserite le seguenti: « e del- l’inquinamento, conformemente al princi- pio **“**chi inquina paga**”,** »;

1. dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Con decreto **del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica,** sono definiti i criteri per incen- tivare l’uso sostenibile dell’acqua in agri- coltura, e per sostenere l’uso del **S**istema **Informativo Nazionale per la G**estione delle **R**isorse **I**driche **in Agricoltura** (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvi- gionamento**, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**. ».

1. All’articolo 7, comma 2, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il Piano degli interventi di mi- tigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per
2. All’articolo 7, comma 2, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Il Piano degli interventi di mi- tigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero della transizione ecologica è adottato, anche per

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle pro- vince autonome di Trento e Bolzano inte- ressate agli interventi ammessi a finanzia- mento nei rispettivi territori, corredati dai relativi cronoprogrammi, così come risul- tanti dal sistema di monitoraggio. Gli in- terventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di pro- getto (CUP), ai sensi dell’articolo 11, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 16 gennaio 2003,

n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli in- terventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monito- raggio di cui al decreto legislativo 29 di- cembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce “MITE – Mitigazione del ri- schio idrogeologico”. Con i medesimi de- creti di cui al primo periodo sono discipli- nate le modalità di trasferimento delle ri- sorse, le riprogrammazioni e le rimodula- zioni. »;

* 1. al quarto periodo, le parole: « ac- cordo di programma » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimento di individua- zione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico *»*.

stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle pro- vince autonome di Trento e Bolzano inte- ressate agli interventi ammessi a finanzia- mento nei rispettivi territori, corredati **dei** relativi cronoprogrammi, così come risul- tanti dal sistema di monitoraggio. Gli in- terventi ammessi al finanziamento sono identificati dai relativi codici unici di pro- getto (CUP), ai sensi dell’articolo 11, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 16 gennaio 2003,

n. 3. Il monitoraggio del Piano e degli in- terventi è effettuato dalle amministrazioni titolari dei CUP con il sistema di monito- raggio di cui al decreto legislativo 29 di- cembre 2011, n. 229, e con i sistemi ad esso collegati e gli interventi sono classificati sotto la voce “MITE – Mitigazione del ri- schio idrogeologico”. Con i medesimi de- creti di cui al primo periodo sono discipli- nate le modalità di trasferimento delle ri- sorse, le riprogrammazioni e le rimodula- zioni. »;

*b)* al quarto periodo, le parole: « ac- cordo di programma » sono sostituite dalle seguenti: « provvedimento di individua- zione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico *»* **e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto dei territori dei comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idroge- ologico di cui all’articolo 1, comma 2, lettera** *a)***, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 »**.

1. All’articolo 36*-ter,* comma 3, primo periodo*,* del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « e dei piani di assetto idrogeologico » sono sostituite dalle seguenti: « dei piani di as- setto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all’articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unio- nale di protezione civile, nonché del prin- cipio di non arrecare un danno significa- tivo. ».

1. All’articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo
2. All’articolo 36*-ter,* comma 3, primo periodo*,* del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « e dei piani di assetto idrogeologico**.** » sono sostituite dalle seguenti: « **,** dei piani di assetto idrogeologico e della valutazione del rischio a livello nazionale di cui all’ar- ticolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unio- nale di protezione civile, nonché del prin- cipio di non arrecare un danno significa- tivo. ».

1. All’articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

è sostituto dal seguente: « Gli interventi di cui al comma 1073, lettera *b)*, sono indivi- duati con decreto del Ministro della tran- sizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 set- tembre 2014, n. 133, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 11 novembre 2014,

n. 164. I medesimi interventi sono indivi- duati attraverso il CUP ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. ».

1. Al comma 3 dell’articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al primo periodo, le parole: « da

3.000 euro a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 40.000 euro »;

* 1. al secondo periodo, le parole: « da

300 euro a 1.500 » sono sostituite dalle seguenti: « da 400 euro a 2.000 euro ».

è sostituto **dai seguenti**: « Gli interventi di cui al comma 1073, lettera *b)*, sono indivi- duati con decreto del Ministro della tran- sizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 set- tembre 2014, n. 133, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 11 novembre 2014,

1. 164. I medesimi interventi sono indivi- duati attraverso il CUP ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. ».
2. Al comma 3 dell’articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al primo periodo, le parole: « da

3.000 euro a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 4.000 euro a 40.000 euro »;

* 1. al secondo periodo, le parole: « da 300 euro a 1.500 **euro** » sono sostituite dalle seguenti: « da 400 euro a 2.000 euro ».

1. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizza- zione d’acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione for- nita dal richiedente, alla valutazione d’im- patto, anche cumulativo, ai sensi dell’arti- colo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/ 60/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzial- mente interessati. È fatto divieto di espan- dere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di effi- cienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o si prevede, all’esito di una documentata analisi, che lo saranno in base ai cambiamenti climatici, anche con riferimento alla concentrazione di sostanze inquinanti nella specifica evo- luzione temporale.

6. Allo scopo di garantire lo sviluppo sostenibile dei sistemi idrici sotto il profilo ambientale, per le domande di utilizza- zione d’acqua a fini irrigui, nel corso del procedimento di rilascio del relativo titolo, si provvede, su idonea documentazione for- nita dal richiedente, alla valutazione d’im- patto, anche cumulativo, ai sensi dell’arti- colo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/ 60/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, su tutti i corpi idrici potenzial- mente interessati. È fatto divieto di espan- dere il sistema irriguo esistente, anche se finalizzato a conseguire obiettivi di effi- cienza, se i corpi idrici interessati sono in uno stato inferiore al buono o **qualora siano previste o si renda necessario adot- tare misure finalizzate al raggiungimento, al mantenimento o al ripristino degli obiet- tivi di qualità ambientale del corpo idrico di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero a impedirne l’ulteriore deterioramento, anche tempora- neo, anche in previsione e tenuto conto dell’evoluzione dei cambiamenti climatici**.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## Articolo 16-*bis*.

*(Proroga dell’affidamento del servizio idrico integrato alla società Acquedotto pugliese Spa)*

## Al fine di completare il processo di liquidazione dell’Ente per lo sviluppo del- l’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e ac- celerare la costituzione della società di cui all’articolo 21, comma 11, del decreto-legge

**6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,**

* 1. **214, nonché di consentire l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dal Piano na- zionale di ripresa e resilienza entro i ter- mini definiti ed evitare che gli effetti del- l’emergenza del COVID-19 possano infi- ciare l’efficacia delle procedure da avviare per l’affidamento del servizio idrico inte- grato nella regione Puglia, al comma 11-***bis* **del citato articolo 21, le parole: « 31 di- cembre 2023 » sono sostituite dalle se- guenti: « 31 dicembre 2025 ».**

**Articolo 16-***ter***.**

*(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica per clienti vulnerabili, in condizioni di povertà ener- getica e clienti domestici)*

## A decorrere dalla data prevista dal- l’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per la cessazione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici, in via transitoria e nelle more dello svolgi- mento delle procedure concorsuali per l’as- segnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal ser- vizio di tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della tran- sizione ecologica.

* + 1. **L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017,**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## n. 124, disposizioni per assicurare l’asse- gnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, mediante procedure com- petitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della forni- tura di energia elettrica.

* + 1. **Qualora alla suddetta data di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, non siano state adot- tate le misure previste dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novem- bre 2021, n. 210, nei confronti dei clienti vulnerabili e in povertà energetica conti- nua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica di cui al comma 1 del presente articolo.**
    2. **All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: « che ne facciano richiesta » sono soppresse.**
    3. **Ai fini dell’individuazione dei clienti vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1, lettera** *c)***, del decreto legislativo 8 novem- bre 2021, n. 210, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di acquisizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili e di trasmissione delle informazioni da parte dell’Istituto nazionale della previdenza so- ciale al Sistema informativo integrato ge- stito dalla società Acquirente unico Spa.**

Articolo 17.

*(Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani)*

Articolo 17.

*(Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, d’in- tesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago- sto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d’azione per la riqualificazione dei siti or-

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, **previa** intesa **in sede di** Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d’azione per la riqualificazione dei

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

fani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento ur- bano, conformemente alle previsioni indi- cate nella Misura M2C4 – investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

1. Ai fini del Piano d’azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l’am- bito di applicazione e i criteri di assegna- zione delle risorse previsti dalle disposi- zioni di attuazione dell’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Le informazioni necessarie alla pre- disposizione del Piano d’azione sono for- nite dalle singole regioni e province auto- nome di Trento e Bolzano, secondo le mo- dalità indicate dal Ministero della transi- zione ecologica.

siti orfani al fine di ridurre l’occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni in- dicate nella Misura M2C4 – investimento

3.4 del Piano nazionale di ripresa e resi- lienza.

1. Ai fini del Piano d’azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l’am- bito di applicazione e i criteri di assegna- zione delle risorse previsti dalle disposi- zioni di attuazione dell’articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Le informazioni necessarie alla pre- disposizione del Piano d’azione sono for- nite dalle singole regioni e province auto- nome di Trento e Bolzano, secondo le mo- dalità indicate dal Ministero della transi- zione ecologica.

## Articolo 17-*bis*.

*(Disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale)*

## 1. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da adottare en- tro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazio- nale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 18.

*(Proposta di riduzione dei tempi del proce- dimento di valutazione ambientale strate- gica)*

Articolo 18.

*(Riduzione dei tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,

1. 152, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:

## *0a)* all’articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

**«** *3-bis***. Qualora l’autorità compe- tente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale deci-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## sione in relazione ai criteri pertinenti elen- cati nell’allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambien- tale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente »;

1. all’articolo 13: *a)* all’articolo 13:
   1. al comma 1, primo periodo, dopo le parole « impatti ambientali significativi, » sono inserite le seguenti: « anche transfron- talieri, » e al secondo periodo, dopo le pa- role « l’autorità competente, individua » sono inserite le seguenti: « e seleziona »;
   2. al comma 2, la parola « concor- dato » è sostituita dalle seguenti: « comuni- cato dall’autorità competente » e le parole

« novanta giorni » sono sostituite dalle se- guenti: « quarantacinque giorni »;

* 1. al comma 5, la lettera *f)* è abro-

gata;

1. all’articolo 14, comma 2, le parole

« sessanta giorni » sono sostituite dalle se- guenti: « quarantacinque giorni »;

* 1. al comma 1, primo periodo, dopo le parole « impatti ambientali significativi, » sono inserite le seguenti: « anche transfron- talieri, » e al secondo periodo, dopo le pa- role « l’autorità competente, individua » sono inserite le seguenti: « e seleziona »;
  2. al comma 2, la parola « concor- dato » è sostituita dalle seguenti: « comuni- cato dall’autorità competente » e le parole

« novanta giorni » sono sostituite dalle se- guenti: « quarantacinque giorni »;

* 1. al comma 5, la lettera *f)* è abro-

gata;

1. all’articolo 14, comma 2, le parole

« sessanta giorni » sono sostituite dalle se- guenti: « quarantacinque giorni »;

1. all’articolo 15; *c)* all’articolo 15**:**
   1. la rubrica è sostituita dalla se- guente: « Valutazione del rapporto ambien- tale e degli esiti della consultazione »:
   2. al comma 1 le parole « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « qua- rantacinque giorni ».
2. la rubrica è sostituita dalla se- guente: « Valutazione del rapporto ambien- tale e degli esiti della consultazione »**;**
3. al comma 1 le parole « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « qua- rantacinque giorni ».

## 1-*bis*. All’articolo 2, comma 2, del de- creto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai sensi dell’articolo 7-*bis*, comma 8-*bis*, del citato decreto le- gislativo n. 152 del 2006, in caso di inerzia regionale il Ministero della transizione eco- logica, con il supporto della Commissione di cui all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, provvede alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale regionale o alla va- lutazione di impatto ambientale regionale per i progetti di competenza del Commis- sario ».

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## Articolo 18-*bis*.

*(Modifiche alla disciplina del Commissa- rio straordinario unico per la progetta- zione, l’affidamento e la realizzazione de- gli interventi necessari all’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione euro- pea sul trattamento delle acque reflue ur- bane)*

## Dopo il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge

**27 febbraio 2017, n. 18, sono inseriti i seguenti:**

**«** *2-bis***. Al fine di accelerare la proget- tazione e la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, oggetto di procedure di infrazione europee, gli interventi medesimi sono dichiarati di pubblica utilità, indiffe- ribili e urgenti.**

*2-ter***. In considerazione del carattere di eccezionalità e di estrema urgenza degli interventi di competenza del Commissario unico di cui al comma 2, i termini per il rilascio di pareri e di atti di assenso hanno carattere perentorio e sono ridotti alla metà.**

*2-quater***. Decorsi i termini di cui al comma 2-***ter,* **i pareri e gli atti di assenso ivi indicati, esclusi quelli in materia am- bientale o relativi alla tutela dei beni cul- turali e paesaggistici, si intendono acquisiti con esito positivo. Restano ferme le re- sponsabilità a carico degli enti e delle amministrazioni che non hanno fornito i pareri e gli atti di assenso entro i termini di cui al citato comma 2-***ter***.**

*2-quinquies***. Nei procedimenti espro- priativi avviati dal Commissario unico, i termini legislativi previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamen- tari in materia di espropriazione per pub- blica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà ».**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Articolo 19.

*(Gestione del fine vita degli impianti foto- voltaici)*

Articolo 19.

*(Gestione del fine vita degli impianti foto- voltaici)*

1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all’ar- ticolo 24-*bis*, comma 1, del decreto legisla- tivo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al secondo periodo:
      1. le parole « del presente decreto relativi al » sono sostituite dalle seguenti:

« della presente disposizione relativi al I, II, III, IV e V »;

* + 1. dopo le parole « nel disciplinare tecnico, » sono inserite le seguenti: « dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE stesso »;
  1. al terzo periodo, dopo le parole

« modalità operative » sono inserite le se- guenti: « entro sessanta giorni dalla data di

1. Al fine di definire gli obblighi dei produttori in relazione alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici, all’ar- ticolo 24-*bis*, comma 1, del decreto legisla- tivo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

## il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per la gestione dei RAEE deri- vanti da AEE di fotovoltaico, incentivate e installate precedentemente alla data di en- trata in vigore della presente disposizione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 28 luglio 2005, pubbli- cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 2005, e dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pub- blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, 6 agosto 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 agosto 2010, 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gaz- zetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, e 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, è previsto il trattenimento delle quote a garanzia secondo le previ- sioni di cui all’articolo 40, comma 3, del presente decreto. In alternativa, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici pos- sono prestare la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi ricono- sciuti in base agli importi determinati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) se- condo criteri di mercato e sentiti, ove necessario, i citati sistemi collettivi. I sog- getti responsabili degli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 adeguano la garanzia finanzia- ria per la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici all’importo della trat- tenuta stabilita dal GSE in attuazione del- l’articolo 40, comma 3, del presente de- creto »;

* 1. al terzo periodo, dopo le parole

« modalità operative » sono inserite le se- guenti: « entro sessanta giorni dalla data di

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

entrata in vigore della presente disposi- zione »;

* 1. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di ammodernamento tec- nologico (*revamping*)**, o nei casi di ripoten- ziamento (***repowering***)** degli impianti foto- voltaici incentivati esistenti, il GSE prov- vede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all’articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garan- zia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti sono restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avve- nuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi. ».

entrata in vigore della presente disposi- zione » **e le parole: « deliberazioni e disci- plinari tecnici può provvedere » sono so- stituite dalle seguenti: « istruzioni operative provvede »**;

*c)* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di ammodernamento tec- nologico (*revamping*) degli impianti fotovol- taici incentivati esistenti, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all’articolo 40, comma 3, dei moduli fotovoltaici sostituiti o dismessi, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel *trust* di uno dei sistemi collettivi rico- nosciuti. Gli importi trattenuti sono resti- tuiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della do- cumentazione che attesti la avvenuta e cor- retta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti o dismessi. ».

## *bis*. Al fine di garantire la completa razionalizzazione delle disposizioni concer- nenti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da fotovoltaico, all’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le se- guenti modificazioni:

* 1. **al primo periodo, dopo le parole:**

**« pannelli fotovoltaici » sono inserite le se- guenti: « domestici e professionali non in- centivati » e le parole: « fatta salva la ri- partizione degli oneri che sia stata even- tualmente già definita in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo 3 marzo 2011,**

1. **28 » sono soppresse;**
   1. **al quarto periodo, le parole: « pre- visti dai decreti ministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 » sono sostituite dalle se- guenti: « ovvero ai costi determinati dai sistemi collettivi di gestione dei RAEE ri- conosciuti e del medesimo importo per tutti i meccanismi incentivanti individuati dai Conti Energia » e le parole: « un nuovo pannello » sono sostituite dalle seguenti:**

**« nuovi pannelli »;**

* 1. **al sesto periodo, le parole: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore del**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## presente decreto legislativo, il GSE » sono sostituite dalle seguenti: « Il GSE, previa approvazione del Ministero della transi- zione ecologica, ».

**Articolo 19-***bis***.**

*(Misure urgenti a sostegno della produ- zione di energia da fonti rinnovabili)*

## Con riguardo alla misura M2-C2

**« Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mo- bilità sostenibile » del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili che possono fornire un contributo importante agli obiettivi di transizione ecologica ed energetica definiti dal Piano azionale inte- grato per l’energia e il clima, all’articolo 56, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n, 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la parola:**

**« che, » è sostituita dalla seguente: « previ- sta » e le parole: « , non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui allo stesso comma 3, e » sono sop- presse.**

**Articolo 19-***ter***.**

*(Sanzioni per mancata accettazione di pa- gamenti effettuati con carte di debito e credito)*

## 1. All’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

* 1. **221, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:**
     1. **al comma 4, le parole: « carte di debito e carte di credito » sono sostituite dalle seguenti: « carte di pagamento, rela- tivamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito »;**
     2. **dopo il comma 4 è inserito il seguente:**

**«** *4-bis***. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la san- zione amministrativa pecuniaria del paga- mento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le san- zioni relative alle violazioni di cui al pre- sente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rap- porto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981 ».

CAPO II

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RI- GENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SO- STENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DE- GLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E CO- ESIONE TERRITORIALE

CAPO II

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RI- GENERAZIONE URBANA, MOBILITÀ SO- STENIBILE, MESSA IN SICUREZZA DE- GLI EDIFICI E DEL TERRITORIO E CO- ESIONE TERRITORIALE

Articolo 20.

*(Interventi comunali in materia di efficien- tamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)*

Articolo 20.

*(Interventi comunali in materia di efficien- tamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio)*

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 29-*bis*, quarto periodo, le parole « ai commi 32 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 31-*ter*, 32 e 35 nonché di quelli relativi all’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio pre- visto dalla regolamentazione attuativa del PNRR »;
   2. dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

« *31-bis.* I comuni beneficiari delle mi- sure di cui ai commi 29 e 29-*bis*, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 29-*bis*, quarto periodo, le parole « ai commi 32 e 35 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 31-*ter*, 32 e 35 nonché di quelli relativi all’alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio pre- visto dalla regolamentazione attuativa del PNRR »;
   2. dopo il comma 31 sono inseriti i seguenti:

« *31-bis.* I comuni beneficiari delle mi- sure di cui ai commi 29 e 29-*bis*, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel pe- riodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera *a)* del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno-Dipar- timento per gli affari interni e territoriali. *31-ter.* I comuni beneficiari dei contri- buti rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dal- l’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di ali- mentazione del sistema di monitoraggio*. ».*

* 1. al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. »;

del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel pe- riodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera *a)* del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell’interno-Dipar- timento per gli affari interni e territoriali. *31-ter.* I comuni beneficiari dei contri- buti rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi **in materia di applicazione del principio di « non arre- care un danno significativo all’ambiente » ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi** in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del

sistema di monitoraggio *»***;**

1. al comma 32, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. »;
2. al comma 33: *d)* al comma 33:
   1. al primo periodo, le parole « per il restante 50 per cento *»* sono sostituite dalle seguenti *«* per il 45 per cento *»* e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«* e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di mo- nitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamen- tazione attuativa del PNRR. »;
   2. all’ultimo periodo, dopo le parole

« avvenga previa *»* sono inserite le seguenti:

« verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio

1. al primo periodo, le parole « per il restante 50 per cento *»* sono sostituite dalle seguenti *«* per il 45 per cento *»* e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«* e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di mo- nitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamen- tazione attuativa del PNRR. »;
2. all’ultimo periodo, dopo le parole

« avvenga previa *»* sono inserite le seguenti:

« verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della *»*;

1. dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della *»*;

*e)* dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

« *42-bis.* Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle ri- sorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 56 del 6 marzo 2021.

*42*-*ter*. Agli oneri di cui al comma 42- *bis*, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’arti- colo 1, comma 1037, della legge 30 dicem- bre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

*42-quater.* I comuni beneficiari delle ri- sorse di cui al comma 42-*bis*, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e va- lutazione della misura, ivi inclusi gli obbli- ghi in materia di comunicazione e infor- mazione previsti dall’articolo 34 del rego- lamento (UE) 2021/241, del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del si- stema di monitoraggio. ».

« *42-bis.* Le risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, confluite nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, sono integrate con 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alle ri- sorse di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 56 del 6 marzo 2021.

*42*-*ter*. Agli oneri di cui al comma 42- *bis*, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’arti- colo 1, comma 1037, della legge 30 dicem- bre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

*42-quater.* I comuni beneficiari delle ri- sorse di cui al comma 42-*bis*, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e va- lutazione della misura, ivi inclusi gli obbli- ghi in materia di comunicazione e infor- mazione previsti dall’articolo 34 del rego- lamento (UE) 2021/241, del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del si- stema di monitoraggio. ».

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

## *0a)* al comma 139 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall’anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno »;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. dopo il comma 139-*bis* è inserito il seguente:

« *139-ter.* I comuni beneficiari delle ri- sorse di cui al comma 139 per l’anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139- *bis*, confluite nell’ambito del Piano nazio- nale di ripresa e resilienza (PNRR), appro- vato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valuta- zione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. »*;*

1. al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«* Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclu- sione dei lavori di cui al comma 139*-ter. »*.
2. dopo il comma 139-*bis* è inserito il seguente:

« *139-ter.* I comuni beneficiari delle ri- sorse di cui al comma 139 per l’anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139- *bis*, confluite nell’ambito del Piano nazio- nale di ripresa e resilienza (PNRR), appro- vato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valuta- zione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. »*;*

1. al comma 145 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«* Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclu- sione dei lavori di cui al comma 139*-ter. »*.
2. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i co- muni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l’alimenta- zione tempestiva del sistema di monitorag- gio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli inter- venti finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi del- l’operazione, della localizzazione, dei sog- getti correlati all’operazione, delle informa- zioni inerenti alle procedure di affida- mento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanza- menti fisici, procedurali e finanziari, non- ché delle *milestone* e dei *target* collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la rela- tiva documentazione giustificativa su sup- porti informatici adeguati e li rendono di- sponibili per le attività di controllo e di *audit*. Per le finalità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni presenti sui sistemi di moni-

3. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, i co- muni beneficiari delle risorse di cui al presente articolo assicurano l’alimenta- zione tempestiva del sistema di monitorag- gio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli inter- venti finanziati, con particolare riferimento agli elementi anagrafici e identificativi del- l’operazione, della localizzazione, dei sog- getti correlati all’operazione, delle informa- zioni inerenti alle procedure di affida- mento dei lavori, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanza- menti fisici, procedurali e finanziari, non- ché **dei** collegati **obiettivi intermedi (***mile- stone***)** e **finali (***target***)** e di ogni altro ele- mento necessario richiesto dalla regolamen- tazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la relativa documen- tazione giustificativa su supporti informa- tici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*. Per le fina- lità di cui al presente comma i soggetti attuatori integrano le informazioni pre-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

toraggio già operativi e conservano la do- cumentazione dei lavori utilizzando le spe- cifiche funzioni previste dal sistema infor- matico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

senti sui sistemi di monitoraggio già ope- rativi e conservano la documentazione dei lavori utilizzando le specifiche funzioni pre- viste dal sistema informatico di cui all’ar- ticolo 1, comma 1043, della legge 30 dicem-

bre 2020, n. 178.

**Articolo 20-***bis.*

*(Misure di semplificazione per gli investi- menti per la ricostruzione post- sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari)*

## Al fine di semplificare e accelerare gli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al- l’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,

**n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le disposizioni previste dall’articolo 1-***sexies***, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge**

**24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici inte- ressati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma del 6 aprile 2009. Le predette dispo- sizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all’al- legato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.**

Articolo 21.

*(Piani integrati)*

Articolo 21.

*(Piani integrati)*

1. Al fine di favorire una migliore in- clusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuo- vere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzio- nalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché so- stenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della
2. Al fine di favorire una migliore in- clusione sociale riducendo l’emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuo- vere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzio- nalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche**, l’efficienta- mento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche at- traverso operazioni di demolizione e rico- struzione finalizzate alla riduzione dell’im-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

linea progettuale « Piani Integrati – M5C2

* Investimento 2.2 » nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l’anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l’anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l’anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU- Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se- condo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

1. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021,

n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

1. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popo- lazione residente in ciascuna area metro- politana moltiplicata per il quadrato della mediana dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella alle- gata al presente decreto (Allegato 1).
2. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell’ambito del

« Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui all’articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l’at- tuazione della linea progettuale « Piani In- tegrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 *b)* del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bi- lancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con BEI, CEB, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema

**permeabilizzazione del suolo già consu- mato con modifica di sagome e impianti urbanistici**, nonché sostenere progetti le- gati alle *smart cities*, con particolare rife- rimento ai trasporti ed al consumo ener- getico, sono assegnate risorse alle città me- tropolitane, in attuazione della linea pro- gettuale « Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2 » nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l’anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l’anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l’anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l’anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l’anno 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU- Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, se- condo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

1. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate, per gli anni dal 2021 al 2024, con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 maggio 2021,

n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

1. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popo- lazione residente in ciascuna area metro- politana moltiplicata per il quadrato della mediana dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella alle- gata al presente decreto (Allegato 1).
2. Al fine di rafforzare gli interventi previsti dal comma 1, nell’ambito del

« Fondo Ripresa Resilienza Italia » di cui all’articolo 8 è costituita una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l’at- tuazione della linea progettuale « Piani In- tegrati, BEI, Fondo dei fondi – M5C2 – Intervento 2.2 *b) »* del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È altresì autorizzato il cofinanziamento dei progetti ricompresi nei predetti Piani, con oneri a carico del bi- lancio dei soggetti attuatori di cui al comma 8, mediante stipula di mutui con **la Banca europea degli investimenti (**BEI**)**, **la Banca**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni spe- cifiche che pongono limiti qualitativi o quan- titativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per cia- scun ente, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

1. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla pro- pria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metro- politana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capo- luogo che, pertanto, diviene soggetto attua- tore.
2. I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a

50 milioni di euro, devono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunziona- lizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglio- ramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con par- ticolare riferimento allo sviluppo e poten- ziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a so- stenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

1. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:
   1. intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell’area territoriale;
   2. avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al

**di sviluppo del Consiglio d’Europa (**CEB**)**, **la** Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e sistema bancario. Restano, comunque, ferme per ciascun ente attuatore le disposizioni spe- cifiche che pongono limiti qualitativi o quan- titativi all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento per cia- scun ente, nonché l’obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 18 agosto 2000, n. 267.

1. Le città metropolitane provvedono ad individuare, sulla base dei criteri di cui ai commi 6, 7 e 8 e nei limiti delle risorse assegnate di cui al comma 3, i progetti finanziabili all’interno della propria area urbana entro **centotrenta** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto delle progettualità espresse anche dai comuni appartenenti alla pro- pria area urbana. Resta fermo che nel caso di progettualità espressa dalla città metro- politana la medesima possa avvalersi delle strutture amministrative del comune capo- luogo che, pertanto, diviene soggetto attua- tore.
2. I progetti oggetto di finanziamento, il costo totale **di ciascuno dei quali** non può essere inferiore a 50 milioni di euro, de- vono riguardare la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecososteni- bile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche **e private, tenendo conto di quanto previsto dal comma 8, lettera** *a)***,** esistenti per finalità di interesse pubblico, il miglio- ramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale**, economico** e ambien- tale, con particolare riferimento allo svi- luppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività **economiche,** culturali e sportive, nonché interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle *smart cities*, con particolare ri- ferimento **alla rivitalizzazione economica,** ai trasporti ed al consumo energetico.
3. I progetti oggetto di finanziamento devono, inoltre, a pena di inammissibilità:
   1. intervenire su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o superiore alla mediana dell’area territoriale;
   2. avere un livello progettuale che assicuri il rispetto dei termini di cui al

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

comma 10 e, in ogni caso, non inferiore alla progettazione preliminare;

* 1. assicurare, nel caso di edifici og- getto riuso, rifunzionalizzazione o ristrut- turazione, l’incremento di almeno due classi energetiche;
  2. assicurare l’equilibrio tra zone edi- ficate e zone verdi nonché potenziare l’au- tonomia delle persone con disabilità e l’in- clusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari a livello locale eliminando, laddove possibile, gli ostacoli all’accesso agli alloggi e alle opportunità di lavoro tenendo conto anche delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie;

comma 10 e, in ogni caso, non inferiore **al progetto di fattibilità tecnico-economica**;

1. assicurare, nel caso di edifici og- getto **di** riuso, rifunzionalizzazione o ri- strutturazione, l’incremento di almeno due classi energetiche;
2. assicurare l’equilibrio tra zone edi- ficate e zone verdi**, limitando il consumo di suolo,** nonché potenziare l’autonomia delle persone con disabilità e l’inclusione sociale attraverso la promozione di servizi sociali e sanitari **di prossimità** a livello locale elimi- nando, laddove possibile, gli ostacoli all’ac- cesso agli alloggi e alle opportunità di la- voro tenendo conto anche delle nuove pos- sibilità offerte dalle tecnologie **e dal lavoro da remoto ai fini della conciliazione tra esigenze di cura familiare ed esigenze la- vorative, nel rispetto del principio di parità di genere e ai fini della riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropoli- tane**;
3. prevedere la valutazione di confor- mità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), pre- visto dall’**all’**articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
4. prevedere la quantificazione del *tar- get* obiettivo: metri quadri area interessata all’intervento, intesa come bacino territo- riale che beneficia dell’intervento.

## *d-bis)* assicurare ampi processi di par- tecipazione degli attori economici e della società civile in fase di definizione degli interventi oggetto dei Piani integrati;

1. prevedere la valutazione di confor- mità alle condizioni collegate al principio del DNSH (Do Not Significant Harm), pre- visto dall’articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
2. prevedere la quantificazione del *tar- get* obiettivo: metri **quadrati dell’**area inte- ressata all’intervento, intesa come bacino territoriale che beneficia dell’intervento.
3. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
   1. la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il « Fondo Ripresa Resi- lienza Italia » di cui all’articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell’intervento;
   2. la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta proget- tuale;
   3. la co-progettazione con il terzo set-

tore.

1. I progetti oggetto di finanziamento possono, inoltre, prevedere:
   1. la possibilità di partecipazione dei privati, attraverso il « Fondo Ripresa Resi- lienza Italia » di cui all’articolo 8 nel limite massimo del 25 per cento del costo totale dell’intervento;
   2. la presenza facoltativa di start-up di servizi pubblici nella proposta proget- tuale;
   3. la co-progettazione con il terzo set-

tore**;**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## *c-bis)* l’applicazione contestuale a tutte le strutture edilizie interessate dal progetto o a gruppi di esse, ove ne ricorrano i presupposti, delle detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno

**2013, n. 63, convertito, con modificazioni,**

**dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all’arti-**

**colo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,**

**n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

1. I singoli interventi rientranti nei pro- getti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate *(template)* messe a disposizione dal Dipartimento per la pro- grammazione e il coordinamento della po- litica economica della Presidenza del Con- siglio dei ministri, all’interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Mi- nistero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell’interno – Direzione cen- trale per la finanza locale i progetti inte- grati finanziabili, completi dei soggetti at- tuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attua- zione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presen- tazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, al- l’interno dell’anagrafica CUP.
2. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de- creto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto in- tegrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) ed è si- glato uno specifico « atto di adesione ed obbligo » contenente i criteri, indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto
3. I singoli interventi rientranti nei pro- getti integrati, di cui al comma 6, sono identificati da CUP, di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, associati attraverso modalità guidate *(template)* messe a disposizione dal Dipartimento per la pro- grammazione e il coordinamento della po- litica economica della Presidenza del Con- siglio dei ministri, all’interno del Sistema CUP, secondo le specifiche fornite dal Mi- nistero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le città metropolitane comunicano al Ministero dell’interno – Direzione cen- trale per la finanza locale i progetti inte- grati finanziabili, completi dei soggetti at- tuatori, dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma di attua- zione degli stessi. A tal fine, con decreto del Ministero dell’interno – Direzione centrale per la finanza locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato il modello di presen- tazione delle proposte progettuali integrate, contenente le indicazioni per una corretta classificazione dei progetti integrati e dei singoli interventi che ne fanno parte, al- l’interno dell’anagrafica CUP.
4. Entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente de- creto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono assegnate le risorse ai soggetti attuatori per ciascun progetto in- tegrato oggetto di finanziamento, di cui al comma 6, e per i singoli interventi che ne fanno parte (identificati da CUP) **e, per ciascun progetto,** è **sottoscritto** uno speci- fico « atto di adesione ed obbligo »**, allegato al medesimo decreto del Ministro dell’in-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

con i soggetti attuatori. L’atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della docu- mentazione di gara per il rispetto DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall’ar- ticolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e va- lutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunicazione e informa- zione previsti dall’articolo 34 del regola- mento (UE) 2021/241 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni riportate nell’atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. A seguito dell’as- segnazione delle risorse, il Ministero del- l’interno trasmette al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Con- siglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all’interno di ciascun piano integrato, per l’aggiornamento dell’anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

1. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicu- rano l’alimentazione tempestiva del si- stema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e iden- tificativi dell’operazione, della localizza- zione, dei soggetti correlati all’operazione, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento dei lavori, dei costi previsio- nali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei *milestone* e *target* collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Conservano, altresì, tutti gli atti e la rela- tiva documentazione giustificativa su sup- porti informatici adeguati e li rendono di- sponibili per le attività di controllo e di

**terno,** contenente i criteri, **gli** indirizzi ed i relativi obblighi che regolano il rapporto con i soggetti attuatori. L’atto di adesione ed obbligo ed il decreto di cui al primo periodo disciplinano altresì i termini di avvio e conclusione dei lavori (marzo 2026), le modalità di erogazione e revoca delle risorse, i contenuti essenziali della docu- mentazione di gara per il rispetto **del prin- cipio** DNSH (Do Not Significant Harm), previsto dall’articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposi- zioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi obblighi in materia di comunica- zione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Par- lamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, in base alle indicazioni ri- portate nell’atto di adesione ed obbligo di cui al primo periodo, e l’obbligo di alimen- tazione del sistema di monitoraggio. A se- guito dell’assegnazione delle risorse, il Mi- nistero dell’interno trasmette al Diparti- mento per la programmazione e il coordi- namento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri la lista dei CUP finanziati all’interno di cia- scun piano integrato, per l’aggiornamento dell’anagrafe dei progetti nel sistema CUP.

11. Ai fini del rispetto del regolamento (UE) 2021/241, i soggetti attuatori assicu- rano l’alimentazione tempestiva del si- stema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento attuativo degli interventi finanziati con particolare riferimento agli elementi anagrafici e iden- tificativi dell’operazione, della localizza- zione, dei soggetti correlati all’operazione, delle informazioni inerenti **alle** procedure di affidamento dei lavori, dei costi previ- sionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché dei collegati **obiettivi intermedi (***mi- lestone***) e finali (***target***)** collegati e di ogni altro elemento necessario richiesto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Con- servano, altresì, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponi-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*audit*, ivi inclusi quelli relativi all’individua- zione delle progettualità di cui al comma 5.

bili per le attività di controllo e di *audit*, ivi inclusi quelli relativi all’individuazione delle progettualità di cui al comma 5. **Assicurano inoltre il rispetto del principio di « non arrecare un danno significativo all’am- biente » ai sensi dell’articolo 17 del rego- lamento (UE) 2020/852 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020***.*

Articolo 22.

*(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fron- teggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)*

Articolo 22.

*(Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fron- teggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico)*

1. Con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’assegnazione e al trasferi- mento alle Regioni e alle Province auto- nome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all’attuazione di nuovi in- terventi pubblici volti a fronteggiare il ri- schio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui co- ordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d’intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di impiego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di ge- stione contabile.

1. Con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in **sede di** Conferenza perma- nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie della missione 2, com- ponente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nella misura di 800 mi- lioni di euro, finalizzate all’attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteg- giare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018,

n. 1, il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dei piani definiti d’intesa tra il citato Dipartimento, le Regioni e le Province au- tonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri sta- biliti dal decreto del Presidente del Consi- glio dei ministri del 5 dicembre 2016, pub- blicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017. Con il medesimo decreto sono disciplinate anche le modalità di im- piego delle citate risorse finanziarie e le relative modalità di gestione contabile.

## 1-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 può essere rimodulato, con le modalità previste dal medesimo comma 1, entro il 31 dicem-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## bre 2023, sulla base degli esiti del moni- toraggio dello stato di attuazione degli in- terventi, anche ridefinendo la ripartizione su base territoriale delle risorse finanzia- rie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre dell’anno 2025. Le rimodulazioni possono essere elaborate integrando i criteri di riparto stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 con ulteriori criteri, anche riferiti alla *performance* ope- rativa dei soggetti attuatori degli interventi. 1-*ter*. La ripartizione delle ulteriori ri- sorse finanziarie della missione 2, compo- nente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza il cui coordinamento è attribuito al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, rela- tive a interventi già individuati nell’ambito della programmazione delle risorse finan- ziarie di cui all’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,

**n. 136, finalizzate all’attuazione di inter- venti pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, entro il limite di 400 milioni di euro, sulla base dei piani definiti d’intesa tra il citato Di- partimento e le regioni e le province au- tonome entro il 31 dicembre 2021 nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato de- creto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri 5 dicembre 2016, può essere rimo- dulata entro il 31 dicembre 2023 con ap- positi decreti dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati titolari di contabilità speciali per l’attuazione di ordinanze di protezione civile, previa in- tesa con il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Con- siglio dei ministri, sulla base degli esiti del monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, anche ridefinendo la riparti- zione su base territoriale delle risorse fi- nanziarie, fermo restando il rispetto del termine ultimo per la realizzazione degli interventi stabilito al quarto trimestre del- l’anno 2025.**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## 1-*quater*. Il comma 3 dell’articolo 74-

*bis* **del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.**

**1-***quinquies***. Dopo il comma 2-***bis* **del- l’articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:**

« *2***-***ter***. Entro il 1° luglio 2022, le ge- stioni del servizio idrico in forma auto- noma per le quali l’ente di governo del- l’ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-***bis***, lettera** *b)***, conflui- scono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l’ente di governo dell’ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-***bis* **».**

**1-***sexies***. Nell’individuazione degli inter- venti previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere** *d)* **ed** *e)***, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si deve dare conto della valu- tazione della ripetitività dei fenomeni al- luvionali e di dissesto idrogeologico verifi- catisi nei territori interessati nel decennio precedente, dell’estensione sovracomunale del loro impatto nonché delle vittime even- tualmente provocate dagli eventi medesimi.**

Articolo 23.

*(Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coe- sione ed estensione delle procedure PNRR)*

Articolo 23.

*(Utilizzo delle risorse del Fondo per lo svi- luppo e la coesione ed estensione delle pro- cedure PNRR)*

1. All’articolo 1, comma 178, lettera *d)*, sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020,
2. 178, dopo le parole *«* di immediato avvio dei lavori *»* sono inserite le seguenti: *«* o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizio- nalità e di ammissibilità della spesa a de- correre dal 1° gennaio 2021 *»*.
   1. All’articolo 1, comma 178, lettera *d)*, sesto periodo, della legge 30 dicembre 2020,
3. 178, dopo le parole *«* di immediato avvio dei lavori *»* sono inserite le seguenti: *«* o il completamento di interventi in corso, così come risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizio- nalità e di ammissibilità della spesa a de- correre dal 1° gennaio 2021 *»*.

## 1-*bis.* Al Fondo per lo sviluppo e la coesione, relativamente agli interventi non ancora realizzati della programmazione

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## 2014-2020 nonché agli interventi della pro- grammazione 2021-2027, si applicano le misure di semplificazione di cui all’articolo 48, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con mo-

**dificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.**

**1-***ter.* **Le risorse del Fondo per lo svi- luppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020,**

**n. 178, possono essere utilizzate, su richie- sta delle regioni interessate e previa deli- berazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Mini- stro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per l’economia e le finanze, ai fini del cofinanziamento regio- nale, ai sensi del comma 52 dell’articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, dei programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale. Le risorse as- segnate ai sensi del comma 1 sono portate in prededuzione dalla quota da assegnare ai Piani di sviluppo e coesione (PSC) 2021- 2027 delle medesime regioni interessate.**

CAPO III

SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RI- LEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MO- BILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI

CAPO III

SCUOLE INNOVATIVE, PROGETTI DI RI- LEVANTE INTERESSE NAZIONALE E MO- BILITÀ DEI DOCENTI UNIVERSITARI

Articolo 24.

*(Progettazione di scuole innovative)*

Articolo 24.

*(Progettazione di scuole innovative)*

* 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo del- l’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su meto- dologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, è prevista l’indi- zione di un concorso di progettazione di cui al Titolo VI, Capo IV, del decreto legi- slativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso

1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo del- l’efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su meto- dologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, **anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport,** è prevista l’indizione di un con- corso di progettazione di cui al Titolo VI,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

è indetto dal Ministero dell’istruzione per le aree geografiche e gli enti locali indivi- duati a seguito della procedura selettiva per l’attuazione delle misure della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1. In fase di attuazione l’intervento deve rispet- tare il principio di « non arrecare danno significativo all’ambiente » (DNSH), con ri- ferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo

17 del regolamento UE n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

1. Il concorso di progettazione è artico- lato in due gradi. Il primo grado è finaliz- zato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della pro- cedura selettiva di cui al comma 1. L’intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono proce- dere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tec- nica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizza- zione dei successivi livelli di progettazione**,** nonché la direzione dei lavori. Al fine di rispettare le tempistiche del Piano nazio- nale di ripresa e resilienza, nell’ambito del concorso di progettazione sono nominate Commissioni giudicatrici per aree geogra- fiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Mi- nistero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite mas- simo complessivo di euro 2.340.000,00.

Capo IV, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale concorso è indetto dal Ministero dell’istruzione per le aree geo- grafiche e gli enti locali individuati a se- guito della procedura selettiva per l’attua- zione delle misure della Missione 2 – Com- ponente 3 – Investimento 1.1. In fase di attuazione l’intervento deve rispettare il principio di « non arrecare danno signifi- cativo all’ambiente » (DNSH), con riferi- mento al sistema di tassonomia delle atti- vità ecosostenibili indicato all’articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852 del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

1. Il concorso di progettazione è artico- lato in due gradi. Il primo grado è finaliz- zato alla presentazione di proposte di idee progettuali legate agli obiettivi di cui al comma 1. Il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della pro- cedura selettiva di cui al comma 1. L’intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro centosessanta giorni dalla pubblicazione del bando di concorso, oltre il quale gli enti locali possono proce- dere autonomamente allo sviluppo della progettazione. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tec- nica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi. Ai vincitori del concorso di progettazione**, laddove in possesso dei requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso per ogni singolo intervento,** è corrisposto un premio **e sono affidate**, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di pro- gettazione nonché la direzione dei lavori **con procedura negoziata senza pubblica- zione del bando di gara**. Al fine di rispet- tare **i tempi previsti dal** Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del con- corso di progettazione sono nominate Com- missioni giudicatrici per aree geografiche per il cui funzionamento è previsto un compenso definito con decreto del Mini- stero dell’istruzione, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per l’anno 2022 e

9.861.360 euro per l’anno 2023, si prov- vede, quanto a 4.233.240 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e spe- ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero del- l’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac- cantonamento relativo al Ministero dell’i- struzione e quanto a 2.340.000 euro per l’anno 2022 e 9.861.360 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti- colo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

1. Le risorse di cui al Programma ope- rativo complementare « Per la scuola. Com- petenze e ambienti per l’apprendimento » 2014-2020 del Ministero dell’istruzione sono trasferite, per l’importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo com- plementare « *Governance* e Capacità istitu- zionale » 2014-2020 dell’Agenzia per la co- esione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell’istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l’attua- zione di misure di supporto alle istituzioni scolastiche e agli interventi di edilizia sco- lastica nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Mini- stero dell’istruzione in accordo con l’Agen- zia per la coesione territoriale.
2. Per garantire una più efficace attua- zione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente de- creto e nelle more del regolamento di or- ganizzazione di cui all’articolo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla

entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel limite mas- simo complessivo di euro 2.340.000,00.

1. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 6.573.240 euro per l’anno 2022 e

9.861.360 euro per l’anno 2023, si prov- vede, quanto a 4.233.240 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e spe- ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero del- l’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac- cantonamento relativo al Ministero dell’i- struzione e quanto a 2.340.000 euro per l’anno 2022 e 9.861.360 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti- colo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

1. Le risorse di cui al Programma ope- rativo complementare « Per la scuola. Com- petenze e ambienti per l’apprendimento » 2014-2020 del Ministero dell’istruzione sono trasferite, per l’importo di euro 62.824.159,15, al Programma operativo com- plementare « *Governance* e Capacità istitu- zionale » 2014-2020 dell’Agenzia per la co- esione territoriale, sulla base di intesa tra il Ministro dell’istruzione e il Ministro per il **S**ud e la coesione territoriale, per l’attua- zione di misure di supporto **tecnico-ammi- nistrativo** alle istituzioni scolastiche e**, per gli** interventi di edilizia scolastica**, agli enti locali,** nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuati dal Mini- stero dell’istruzione in accordo con l’Agen- zia per la coesione territoriale.
2. Per garantire una più efficace attua- zione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, fino al completamento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in deroga ai regolamenti di organizzazione vigenti alla data di entrata in vigore del presente de- creto e nelle more **dell’adozione** del rego- lamento di organizzazione di cui all’arti- colo 64, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con mo-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze dell’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale isti- tuita dal Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito fun- zionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell’istruzione. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica.

1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

dificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere posti alle dipendenze del- l’apposita unità di missione di livello diri- genziale generale istituita dal Ministero del- l’istruzione ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche gli uffici di- rigenziali di livello non generale dell’am- ministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia co- erente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell’istruzione. Dall’attuazione del presente comma non **devono derivare** nuovi o mag- giori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’articolo 55, comma 1: *a)* all’articolo 55, comma 1:
   1. alla lettera *a)*, dopo il numero 1) è inserito il seguente: « *1*-*bis)* Il Ministero dell’istruzione comunica al Prefetto com- petente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa mo- nitorarne l’attuazione da parte degli enti locali mediante l’attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all’efficace rea- lizzazione delle attività; »;
   2. alla lettera *b)*, numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio 2021, » sono ag- giunte le seguenti: « nonché dal regola- mento (UE) 2020/2221, del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, »;
2. all’articolo 64, comma 6-*sexies*, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

« Nelle more dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di li- vello generale sono temporaneamente as- segnate nel numero di una all’Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell’istruzione, per lo svolgi- mento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all’attua- zione del Piano nazionale di ripresa e re- silienza. ».

* 1. alla lettera *a)*, dopo il numero 1) è inserito il seguente: « *1*-*bis)* Il Ministero dell’istruzione comunica al Prefetto com- petente per territorio gli interventi che ha autorizzato affinché il Prefetto possa mo- nitorarne l’attuazione da parte degli enti locali mediante l’attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all’efficace rea- lizzazione delle attività; »;
  2. alla lettera *b)*, numero 1), dopo le parole « del 12 febbraio 2021, » sono ag- giunte le seguenti: « nonché dal regola- mento (UE) 2020/2221, del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, »;

*b)* all’articolo 64, comma 6-*sexies*, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

« Nelle more dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al primo periodo, le tre posizioni dirigenziali di li- vello generale sono temporaneamente as- segnate nel numero di una all’Ufficio di gabinetto e due ai rispettivi dipartimenti del Ministero dell’istruzione, per lo svolgi- mento di un incarico di studio, consulenza e ricerca per le esigenze connesse all’attua- zione del Piano nazionale di ripresa e re- silienza. ».

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## 6-*bis*. Il termine massimo per l’aggiu- dicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che rientrano nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è fissato con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’interno, non oltre il 31 marzo 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano.

**Articolo 24***-bis. (Sviluppo delle competenze digitali)*

## Al fine di consentire l’attuazione della linea progettuale M4-C1 – Investimento

**3.1 « Nuove competenze e nuovi linguaggi » del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire e migliorare l’apprendimento e le competenze digitali, a decorrere dal- l’anno scolastico 2022/2023 e per un trien- nio, il Piano nazionale di formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, di cui all’articolo 1, comma 124, della legge**

**13 luglio 2015, n. 107, nell’ambito delle risorse ad esso destinate dal comma 125 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ovvero senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua, tra le priorità nazionali, l’approccio agli apprendimenti della programmazione in- formatica (***coding***) e della didattica digi- tale.**

1. **Entro il termine dell’anno scolastico 2024/2025, con decreto del Ministro dell’i- struzione sono integrati, ove non già pre- visti, gli obiettivi specifici di apprendi- mento e i traguardi di competenza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida vigenti per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione.**
2. **A decorrere dall’anno scolastico 2025/ 2026, nelle scuole di ogni ordine e grado si persegue lo sviluppo delle competenze di- gitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (***co-*

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## *ding*), nell’ambito degli insegnamenti esi- stenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi- gente e comunque senza o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25.

*(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))*

Articolo 25.

*(Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN))*

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

« In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del rego- lamento (UE) 2021/241 che istituisce il di- spositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitata- mente all’anno 2021, possono essere utiliz- zate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Pro- getti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca possono es- sere stabiliti l’importo massimo finanzia- bile e la valutazione minima per ciascun settore *European Researce Council* (ERC), nell’ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell’ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma. ».

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 238, comma 4, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi:

« In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del rego- lamento (UE) 2021/241 che istituisce il di- spositivo per la ripresa e la resilienza, le risorse di cui al secondo periodo, limitata- mente all’anno 2021, possono essere utiliz- zate al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie del programma di Pro- getti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) dell’anno 2020. Con decreto del Ministero dell’università e della ricerca possono es- sere stabiliti l’importo massimo finanzia- bile e la valutazione minima per ciascun settore *European Research Council* (ERC), nell’ambito dei progetti eleggibili, ai fini dell’ammissione al finanziamento dei PRIN, anche se finanziati con risorse diverse da quelle di cui al presente comma. ».

## Articolo 25-*bis*.

*(Misure di semplificazione nel campo della ricerca)*

## 1. Dopo l’articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pub- blica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

**« Art. 4-***bis***. –** *(Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nel- l’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1.* **Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## novembre 2016, n. 218, per la realizza- zione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ri- presa e resilienza rientrano tra quelle per- seguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del presente decreto ».

**Articolo 25-***ter***.**

*(Progetto di rilevante interesse internazio- nale «* **Legacy** *Expo 2020 Dubai »)*

## Al fine di conseguire gli obiettivi di internazionalizzazione della ricerca fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della missione 4 « Istruzione e ricerca », componente 2 « Dalla ricerca al- l’impresa », anche per potenziare le com- petenze di supporto all’innovazione per costruire percorsi ibridi interdisciplinari e interculturali e nuovi profili professionali su ambiti di rilevante interesse strategico, sono stanziati 2 milioni di euro per cia- scuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l’avvio e il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale di cui al comma 2, quale *legacy* della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.

1. **Con decreto del Ministro dell’univer- sità e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della coope- razione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute e il Commissa- rio generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell’Italia, da adottare entro ses- santa giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, sono individuate le mo- dalità di coordinamento delle azioni di competenza delle amministrazioni coin- volte e di promozione dei progetti concer- nenti la realizzazione di un** *campus* **uni- versitario arabo-mediterraneo, di un cen- tro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie e di un** *campus* **di ricerca e alta formazione sulla trasforma- zione del cibo ed è disposto il riparto delle**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## risorse di cui al comma 1 tra i medesimi progetti.

1. **Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente ridu- zione dello stanziamento del fondo spe- ciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e spe- ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero del- l’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac- cantonamento relativo al Ministero dell’u- niversità e della ricerca. Il Ministro dell’e- conomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**
2. **Dall’attuazione del presente articolo, ad esclusione di quanto previsto dal comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Articolo 26.

*(Sostegno della mobilità, anche internazio- nale, dei docenti universitari)*

Articolo 26.

*(Sostegno della mobilità, anche internazio- nale, dei docenti universitari)*

1. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell’ambito delle relative dispo- nibilità di bilancio**,** e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vi- gente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chia- mata diretta di studiosi stabilmente impe- gnati all’estero**,** ovvero presso istituti uni- versitari o di ricerca esteri, anche se ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario **da almeno un triennio**, che ricoprono una posizione accademica equipollente in isti- tuzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza**,** aggiornate ogni tre anni**,** definite dal Mini- stro dell’Università e della ricerca, sentito il CUN, **ovvero che abbiano già svolto per**
2. All’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nell’ambito delle relative dispo- nibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vi- gente, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario**, di professore** associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi sta- bilmente impegnati all’estero **o** presso isti- tuti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati **nel** territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universi- tario, che ricoprono **da almeno un triennio presso** istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipol- lente sulla base di tabelle di corrispon- denza **definite e aggiornate** ogni tre anni dal Ministro dell’**u**niversità e della ricerca, sentito il **Consiglio universitario nazionale**,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

**chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conse- guito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata,** ovvero di studiosi che siano ri- sultati vincitori nell’ambito di specifici pro- grammi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’u- niversità e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema uni- versitario e della ricerca e il Consiglio uni- versitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finan- ziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall’Unione europea o da altre orga- nizzazioni internazionali*.* »;

* 1. al terzo periodo le parole « Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri- cerca *»* sono sostituite dalle seguenti « Mi- nistro dell’università e della ricerca » e dopo le parole « previo parere » sono inserite le seguenti: *«* , in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama ».

ovvero di studiosi che siano risultati vinci- tori nell’ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazio- nale, finanziati, in esito a procedure com- petitive finalizzate al finanziamento di pro- getti condotti da singoli ricercatori, da **a**m- ministrazioni centrali dello Stato, dall’U- nione europea o da altre organizzazioni internazionali. »;

*b)* al terzo periodo le parole « Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri- cerca *»* sono sostituite dalle seguenti « Mi- nistro dell’università e della ricerca » e dopo le parole « previo parere » sono inserite le seguenti: *«* , in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata, nonché in merito al possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara fama**,** ».

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. all’articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Nell’ambito delle relative dispo- nibilità di **bilanci,** e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vi- gente, e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la sele- zione, ovvero di studiosi stabilmente im- piegati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. all’articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Nell’ambito delle relative dispo- nibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vi- gente, per **fare** fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati in servizio da almeno cinque anni presso altre univer- sità nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono **da almeno cinque anni** presso università straniere una posizione accade-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

straniere**,** sulla base di tabelle di corrispon- denza**,** aggiornate ogni tre anni**,** definite dal Ministro dell’università e della ricerca, sen- tito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispon- denza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requi- siti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16. Le università pubblicano sul proprio sito l’avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale do- cente di cui al presente articolo. La pre- sentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all’ammissione alle procedure d’accesso alle qualifiche del personale do- cente dell’Università. La proposta di chia- mata viene deliberata dal Consiglio di Di- partimento con il voto favorevole della mag- gioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore or- dinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un pro- fessore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all’approva- zione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l’approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

*5-ter.* Alle procedure selettive di cui al comma 5-*bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indetermi- nato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli isti- tuti di ricovero e cura a carattere scienti- fico (IRCCS), che svolgano attività di ri- cerca traslazionale, preclinica e clinica **pur-**

mica equipollente sulla base di tabelle di corrispondenza **definite e aggiornate** ogni tre anni dal Ministro dell’università e della ricerca, sentito il **Consiglio universitario nazionale**, mediante lo svolgimento di pro- cedure selettive in ordine alla **corrispon- denza** delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Per le chiamate di professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai candidati è richiesto il possesso dei requi- siti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui all’articolo 16. Le università pubblicano **nel** proprio sito *internet* **istituzionale** l’avviso pubblico ai fini della raccolta delle mani- festazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al pre- sente articolo. La presentazione della can- didatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, al- l’ammissione alle procedure d’accesso alle qualifiche del personale docente dell’Uni- versità. La proposta di chiamata viene de- liberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza asso- luta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ov- vero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore asso- ciato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pro- nuncia entro il termine di trenta giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l’approvazione del Consi- glio di Amministrazione secondo le moda- lità di cui al secondo periodo.

*5-ter.* Alle procedure selettive di cui al comma 5-*bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indetermi- nato, ovvero a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, degli isti- tuti di ricovero e cura a carattere scienti- fico (IRCCS), che svolgano attività di ri- cerca traslazionale, preclinica e clinica. **Co-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## ché in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente nel settore specifico. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le mo- dalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

*5-quater.* Dalle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica. »*.*

* 1. all’articolo 18, comma 4, dopo le parole « università stessa *»* sono aggiunte le seguenti: « ovvero alla chiamata di cui al- l’articolo 7, comma 5-*bis. »*.

## loro che partecipano alle procedure di cui al presente comma devono essere in ser- vizio da almeno cinque anni presso l’ente di appartenenza ed essere in possesso del- l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

*5-quater.* Dalle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica. »*.*

*b)* all’articolo 18, comma 4, dopo le parole « università stessa *»* sono aggiunte le seguenti: « **,** ovvero alla chiamata di cui all’articolo 7, comma 5-*bis »*.

## 2-*bis*. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 25 novembre 2016,

**n. 218, sono inseriti i seguenti:**

**«** *3-bis.* **Nell’ambito delle relative dispo- nibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vi- gente, gli Enti possono procedere alla co- pertura di posti di primo ricercatore, primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo mediante chiamata diretta di per- sonale in servizio con la medesima quali- fica da almeno cinque anni presso altro Ente. Le chiamate sono effettuate me- diante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle propo- ste progettuali presentate dal candidato alle esigenze del piano triennale di attività. Gli Enti pubblicano nel proprio sito** *inter- net* **l’avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura dei posti di cui al presente comma.** *3-ter***. Alle procedure selettive di cui al comma 3-***bis* **possono partecipare anche professori universitari associati, per l’in- quadramento come primo ricercatore o primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per l’inquadramento come diri- gente di ricerca o dirigente tecnologo, pur- ché in servizio da almeno cinque anni**

**presso l’università ».**

**2-***ter***. Le modalità attuative delle dispo- sizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell’uni-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## versità e della ricerca, sentito il Ministro della salute.

CAPO IV SERVIZI DIGITALI

CAPO IV

SERVIZI DIGITALI **E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA**

Articolo 27.

*(Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali)*

Articolo 27.

*(Semplificazione e rafforzamento dei servizi digitali)*

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ri- presa e **di** resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le se- guenti modificazioni:
   1. all’articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*, se- condo periodo, dopo le parole « di cui al- l’articolo 64-*bis* » sono aggiunte le seguenti:

« , di quello reso disponibile *on-line* dal- l’ANPR di cui all’articolo 62, ovvero recan- dosi presso l’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza *»*;

1. Al fine di garantire semplificazione, maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ri- presa e resilienza, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le se- guenti modificazioni:
   1. all’articolo 3-*bis*, comma 1-*ter*, se- condo periodo, dopo le parole « di cui al- l’articolo 64-*bis* » sono aggiunte le seguenti:

« , di quello reso disponibile *on-line* dall’**A- nagrafe nazionale della popolazione resi- dente (**ANPR**)** di cui all’articolo 62, ovvero recandosi presso l’ufficio anagrafe del pro- prio comune di residenza *»*;

* 1. all’articolo 5: *b)* all’articolo 5:
     1. il comma 2-*bis* è abrogato; 1) il comma 2-*bis* è abrogato;
     2. al comma 4 dopo le parole « linee guida per *»* sono inserite le seguenti: « l’at- tuazione del presente articolo e per *»*;
  2. all’articolo 6-*quater*, comma 3, le parole « Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, » sono soppresse e, dopo le parole « al presente articolo nell’ANPR *»*, sono aggiunte le seguenti: « e il Ministero dell’interno provvede costantemente all’ag- giornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti in ANPR nell’elenco di cui al presente arti- colo. Le funzioni di aggiornamento e tra- sferimento dei dati sono svolte con le ri- sorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica**.** *»*;
  3. all’articolo 32-*bis*, comma 1, le pa- role « , sentito il Comitato di indirizzo » sono soppresse;

2) al comma 4 dopo le parole « linee guida per *»* sono inserite le seguenti: « l’at- tuazione del presente articolo e per *»*;

1. all’articolo 6-*quater*, comma 3, le parole « Al completamento dell’ANPR di cui all’articolo 62, » sono soppresse e, dopo le parole « al presente articolo nell’ANPR *»*, sono aggiunte le seguenti: « e il Ministero dell’interno provvede costantemente all’ag- giornamento e al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti **nel- l’**ANPR nell’elenco di cui al presente arti- colo. Le funzioni di aggiornamento e tra- sferimento dei dati sono svolte con le ri- sorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica *»*;
2. all’articolo 32-*bis*, comma 1, le pa- role « , sentito il Comitato di indirizzo » sono soppresse;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

1. articolo 62: *e)* articolo 62:
   1. al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « svolgimento delle proprie funzioni » sono inserite le seguenti: *«* , an- che ampliando l’offerta dei servizi erogati *on-line* a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi »; dopo il secondo periodo, è inserito il se- guente: « I Comuni accedono alle informa- zioni anagrafiche contenute in ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Pre- sidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera *a)*, per l’espletamento, anche con modalità automatiche, delle ve- rifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie fun- zioni. »;
   2. al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche conte- nute in ANPR *»*.
2. al comma 3, secondo periodo, dopo le parole « svolgimento delle proprie funzioni » sono inserite le seguenti: *«* , an- che ampliando l’offerta dei servizi erogati *on-line* a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi »; dopo il secondo periodo, è inserito il se- guente: « I Comuni accedono alle informa- zioni anagrafiche contenute **nell’**ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Pre- sidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera *a)*, per l’espletamento, anche con modalità automatiche, delle ve- rifiche necessarie all’erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie fun- zioni. »;
3. al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati con le anagrafiche conte- nute **nell’**ANPR *»*.
4. All’articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
5. al comma 1, la lettera *b)* è abro-

gata;

1. al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all’ultimo pe- riodo, le parole « le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e *»* sono sop- presse.
2. All’articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 1, la lettera *b)* è abro-

gata;

* 1. al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi e, all’ultimo pe- riodo, le parole « le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e *»* sono sop- presse.

## *bis*. Al fine di garantire all’autorità di vigilanza sui mercati finanziari maggiore celerità nella realizzazione degli obiettivi della transizione digitale, in coerenza con l’esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, promuovendo lo svi- luppo del processo di digitalizzazione del- l’attività istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa a tutela dei risparmiatori e del mercato finanziario, al Fondo istituito ai sensi dell’articolo 32- *ter.*1, comma 1, del testo unico delle di-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## sposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono destinati 5 mi- lioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Alle spese effettuate mediante le risorse di cui al presente comma non si applica l’articolo 8, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

**modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,**

**n. 135. Nell’ambito delle risorse disponibili nel Fondo di cui al primo periodo, ferma restando la finalità di assicurare la gratuità dell’accesso alla procedura ivi prevista, pos- sono essere finanziati progetti finalizzati all’ottimizzazione e all’evoluzione dell’ar- chitettura e delle infrastrutture dei sistemi informativi e dei servizi digitali, adeguando la capacità dei sistemi alle nuove esigenze applicative e infrastrutturali, anche in ma- teria di sistemi di intelligenza artificiale, tecnofinanza e finanza sostenibile.**

* 1. *ter***. All’articolo 128-***duodecies* **del te- sto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:**
     1. **il comma 3-***bis* **è abrogato;**
     2. **al comma 6, le parole: « e del comma 3-***bis* **» sono sostituite dalle se- guenti: « , e del comma 3 ».**

**2-***quater***. All’onere derivante dal comma 2-***bis***, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio trien- nale 2021-2023, nell’ambito del programma**

**« Fondi di riserva e speciali » della mis- sione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor- renti variazioni di bilancio.**

**2-***quinquies***. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 2-***bis* **con riguardo all’e- sigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1Cl – riforma 1.3 del mede- simo Piano, garantendo l’efficacia e l’effi- cienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pub- bliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall’anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e re- silienza, possono proporre, nell’ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i prov- vedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di com- petenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell’ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell’informazione e della comu- nicazione in attrezzature, quali i *server*e altri impianti informatici, e quelli relativi all’acquisizione di servizi *cloud* infrastrut- turali. La vigilanza sulla corretta applica- zione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è as- sicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pub- blici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell’ambito dei com- piti loro attribuiti dall’articolo 20 del de- creto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

**2-***sexies.* **Il comma 1 dell’articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato.**

**2-***septies***. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono ag- giunte, in fine, le seguenti parole: « , non- ché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interope- rabilità tra i sistemi informatici e di** *sof- tware* **alla quale i predetti Ordini e Fede- razioni regionali aderiscono obbligatoria- mente concorrendo ai relativi oneri, senza**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## nuovi o maggiori oneri a carico della fi- nanza pubblica ».

1. *octies***. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:**
   1. **al comma 341 la parola: « , 132 » è soppressa;**
   2. **al comma 344 la parola: « , 132 » è soppressa.**

**2-***novies***. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, è inse- rito il seguente:**

**«** *2***-***bis***. Nelle more dell’adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, i siti** *web* **e le applicazioni mobili realizzati, alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 11 della presente legge, dai sog- getti erogatori di cui all’articolo 3, comma 1-***bis***, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilità entro il 28 giugno 2022 ».**

1. *decies***. All’articolo 9-***bis* **del decreto- legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazion:**
   1. **al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « di associato in partecipazione con apporto lavorativo, » sono inserite le seguenti: « nonché di lavoro intermediato da piattaforma digitale, comprese le atti- vità di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera** *l)***, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, »;**
   2. **dopo il comma 2-***ter* **sono inseriti i seguenti:**

**«** *2-quater***. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, si presume lavoro inter- mediato da piattaforma digitale la presta- zione d’opera, compresa quella intellet- tuale, il cui corrispettivo è erogato dal**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## committente tramite una piattaforma digi- tale.

*2-quinquies***. Nel caso di lavoro inter- mediato da piattaforma digitale, la comu- nicazione di cui al comma 2 è effettuata dal committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro. In caso di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale, l’ob- bligo di cui al comma 2 può essere assolto mediante un’unica comunicazione conte- nente le generalità del committente e dei prestatori d’opera, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le ore di la- voro presunte e l’inquadramento contrat- tuale. Le modalità di trasmissione della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».**

**2-***undecies.* **Il direttore dell’Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all’aggior- namento dell’elenco dei soggetti abilitati all’accesso al sistema telematico dell’Agen- zia delle entrate per la consultazione delle planimetrie catastali, di cui all’articolo 2 del provvedimento del direttore dell’Agen- zia del territorio 16 settembre 2010, pub- blicato nel sito** *internet* **della medesima Agenzia, al fine di inserire in tale elenco anche i soggetti iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, te- nuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella sezione agenti immobiliari che siano muniti di delega espressa da parte dell’intestatario cata- stale.**

Articolo 28.

*(Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)*

Articolo 28.

*(Servizio di collegamento delle imprese alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati)*

1. Nell’ambito dell’intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complemen-
2. Nell’ambito dell’intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complemen-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

tari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio, per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale di cui all’ar- ticolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collega- mento telematico con la Piattaforma Digi- tale Nazionale Dati (PDND) di cui all’arti- colo 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di ac- quisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

1. Al fine di predisporre sistemi infor- mativi necessari per la messa a disposi- zione del servizio di cui al comma 1, con- sentire l’erogazione del servizio e garan- tirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Pre- sidenza del Consiglio dei ministri compe- tente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello svi- luppo economico, Unioncamere e Infoca- mere in qualità di gestore del servizio, sentita l’AgID e la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attua- zione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le mo- dalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tec- nologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero del- l’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per

tari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le Camere di commercio**, industria, artigianato e agri- coltura**, per il tramite del gestore del si- stema informativo nazionale di cui all’ar- ticolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, mettono a disposizione delle imprese il servizio dedicato di collega- mento telematico con la Piattaforma Digi- tale Nazionale Dati (PDND) di cui all’arti- colo 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consente alle imprese di effettuare controlli automatizzati e di ac- quisire certificati relativi ai propri fatti, stati e qualità.

1. Al fine di predisporre sistemi infor- mativi necessari per la messa a disposi- zione del servizio di cui al comma 1, con- sentire l’erogazione del servizio e garan- tirne lo sviluppo e la manutenzione fino al 2023, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata una convenzione tra la struttura della Pre- sidenza del Consiglio dei ministri compe- tente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministero dello svi- luppo economico, Unioncamere e Infoca- mere in qualità di gestore del servizio, **sentite** l’AgID e la società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che disciplina il cronoprogramma di attua- zione, le regole tecniche, le modalità di funzionamento, nonché la misura e le mo- dalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tec- nologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero del- l’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti. Agli oneri derivanti dal presente comma per la realizzazione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milione di euro per

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

l’anno 2021, 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse degli inter- venti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.

1. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle im- prese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remune- razione dei costi a regime per l’erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell’infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

l’anno 2021, 6 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse **destinate agli** interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 1), del decreto-legge n. 59 del 2021.

3. A decorrere dal 2024, con decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti gli oneri a carico delle im- prese che usufruiscono del servizio di cui al comma 1, al fine di assicurare la remune- razione dei costi a regime per l’erogazione del servizio e lo sviluppo e la manutenzione dell’infrastruttura abilitante da parte del gestore informatico del servizio.

## *bis.* Al fine di semplificare e di age- volare la realizzazione degli obiettivi sta- biliti dal Piano nazionale di ripresa e re- silienza nonché di consentire l’accelera- zione degli investimenti ivi previsti, all’ar- ticolo 54-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con mo-

**dificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:**

* 1. **le parole: «** *ad acta »* **sono sop- presse;**

## dopo le parole: « delle predette » è inserita la seguente: « nuove »;

* 1. **sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministra- zioni pubbliche o tra soggetti di compro- vata esperienza professionale. Gli organi delle camere di commercio accorpate e ridefinite ai sensi del presente comma de- cadono a decorrere dalla nomina dei com- missari di cui al primo periodo ».**

**Articolo 28***-bis***.**

*(Piattaforma digitale per l’erogazione di benefìci economici concessi dalle ammini- strazioni pubbliche)*

## Nell’ambito dell’intervento « Servizi digitali e cittadinanza digitale » del Piano nazionale per gli investimenti complemen- tari, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## *a)*, numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, al fine di incentivare la digitalizzazione dei paga- menti della pubblica amministrazione, di uniformare i processi di erogazione dei benefìci economici concessi dalle ammini- strazioni pubbliche e di consentire un più efficiente controllo della spesa pubblica, i benefìci economici concessi da un’ammi- nistrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato e destinati a specifici acquisti da effettuare attraverso terminali di pagamento (POS) fisici o virtuali possono essere erogati, nel limite delle risorse disponibili a legisla- zione vigente, mediante utilizzo della piat- taforma tecnologica prevista all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1. **I servizi di progettazione, di realiz- zazione e di gestione del sistema informa- tico destinato all’erogazione dei benefìci economici di cui al comma 1 sono svolti dalla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.**
2. **Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transi- zione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati perso- nali per gli aspetti di competenza, sono definiti il cronoprogramma procedurale per la progettazione e la realizzazione dell’in- frastruttura tecnologica per l’erogazione dei benefìci di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione del me- desimo articolo, comprese le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 1, stabilendo, in particolare, le modalità di colloquio con i sistemi infor- mativi utilizzati dalle amministrazioni pub- bliche per la gestione contabile della spesa, di erogazione e di fruizione uniformi dei benefìci, di verifica del rispetto dei limiti delle risorse disponibili a legislazione vi-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## gente, nonché di remunerazione del servi- zio da parte delle amministrazioni pubbli- che che intendono avvalersene al fine di coprire i costi di gestione della piattaforma e di garantirne l’autosostenibilità a regime. Le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 determinano i casi di utilizzo della piattaforma di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle modalità di funzionamento stabilite dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dal- l’utilizzo della piattaforma di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche provve- dono a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

1. **La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’in- novazione tecnologica e la transizione di- gitale comunica, con cadenza semestrale, al Ministero dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informa- zioni rilevati dai sistemi di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,**

**n. 101, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.**

1. **Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula, a titolo non oneroso, una o più convenzioni con la società di cui al- l’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,**

**n. 12, al fine di definire le modalità e i tempi di comunicazione dei flussi contabili relativi ai benefìci di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità di accreditamento dei medesimi benefìci.**

1. **Agli oneri derivanti dalla progetta- zione e dalla realizzazione dell’infrastrut- tura per l’erogazione dei benefìci di cui al presente articolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera** *a)***, numero 1, del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,**

**n. 101. Quanto alla copertura degli oneri**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## di gestione e funzionamento della piatta- forma di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022 e a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo e, per l’eventuale parte residua, a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presi- denza del Consiglio dei ministri per la quota riferibile al Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui al- l’articolo 239 del decreto-legge 19 maggio

**2020, n. 34, convertito, con modificazioni,**

**dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.**

Articolo 29.

*(Fondo per la Repubblica Digitale)*

Articolo 29.

*(Fondo per la Repubblica Digitale)*

1. Nell’ambito dell’intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano nazionale per gli investimenti complemen- tari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale », alimentato dai ver- samenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell’ambito della propria attività istituzio- nale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d’intesa di cui al comma 3.
2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche migliorando i corrispondenti indicatori del *Digital Economy and Society Index* (DESI) della Commissione europea.
3. Con protocollo d’intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l’in- novazione tecnologica e la transizione di- gitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite**,** le modalità di inter- vento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei
4. Nell’ambito dell’intervento « Servizi digitali e competenze digitali » del Piano nazionale per gli investimenti complemen- tari di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, è istituito il « Fondo per la Repubblica Digitale », alimentato dai ver- samenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell’ambito della propria attività istituzio- nale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d’intesa di cui al comma 3.
5. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di progetti rivolti alla formazione e all’inclusione digitale, con la finalità di accrescere le competenze digitali, anche **allo scopo di migliorare** i corrispondenti indicatori del *Digital Economy and Society Index* (DESI) della Commissione europea.
6. Con protocollo d’intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il Ministro per l’in- novazione tecnologica e la transizione di- gitale e il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di inter- vento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l’efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizza- zione e governo del medesimo Fondo.

1. Con il protocollo d’intesa di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità di costituzione del Comitato strategico di indirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d’azione per l’utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digi- tali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d’in- tesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valu- tare l’efficacia *ex post* degli interventi fi- nanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli enti di cui al comma 1 è rico- nosciuto un contributo, sotto forma di cre- dito d’imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato se- condo l’ordine temporale in cui le fonda-

progetti da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l’efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizza- zione e governo del medesimo Fondo. **Nel definire le modalità di intervento del Fondo si tiene conto del principio di omogeneità territoriale nazionale.**

1. Con il protocollo d’intesa di cui al comma 3 sono altresì **definiti** le modalità di costituzione del Comitato strategico di in- dirizzo, il numero dei componenti e le regole di funzionamento dello stesso. Al predetto Comitato è affidato il compito di definire le linee strategiche e le priorità d’azione per l’utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei progetti in considerazione della capacità degli stessi di accrescere il livello delle competenze digi- tali dei cittadini e della coerenza con le linee strategiche. Lo stesso protocollo d’in- tesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valu- tare l’efficacia *ex post* degli interventi fi- nanziati. La partecipazione ai Comitati di cui al presente comma non dà diritto a retribuzioni, compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Dall’attuazione del presente comma non **non devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica.

## *bis*. A decorrere dal 31 gennaio 2022 e fino alla completa realizzazione dei pro- getti, il Comitato strategico di cui al comma

**4 presenta annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sulla ripartizione territoriale del programma e degli inter- venti finanziati ai sensi del comma 2.**

1. **Alle fondazioni** di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1 per gli anni 2022 e 2023 e al 75 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il contributo è assegnato se- condo l’ordine temporale in cui le fonda-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

zioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d’intesa di cui al comma 3, fino a esauri- mento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Pre- sidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecno- logica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presi- denza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, punto 2, del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

n. 101. Il credito è riconosciuto dall’Agen- zia delle entrate con apposita comunica- zione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versa- mento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d’intesa. Dell’even- tuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fonda- zioni aderenti allo stesso. Il credito è indi- cato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in com- pensazione ai sensi dell’articolo 17 del de- creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d’imposta di cui al presente comma è ce- dibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La ces- sione del credito d’imposta è esente dal- l’imposta di registro. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 di- cembre 2000, n. 388.

1. Con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transi- zione digitale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contri-

zioni comunicano l’impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d’intesa di cui al comma 3, fino a esauri- mento delle risorse disponibili che vengono individuate con uno o più decreti del Pre- sidente del consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecno- logica o la transizione digitale a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Presi- denza del consiglio dei ministri anche in relazione alle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera *a)*, punto 2, del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,

n. 101. Il credito è riconosciuto dall’Agen- zia delle entrate con apposita comunica- zione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versa- mento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d’intesa. Dell’even- tuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fonda- zioni aderenti allo stesso. Il credito è indi- cato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in com- pensazione ai sensi dell’articolo 17 del de- creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d’imposta di cui al presente comma è ce- dibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La ces- sione del credito d’imposta è esente dal- l’imposta di registro. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 di- cembre 2000, n. 388.

1. Con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transi- zione digitale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le procedure per la concessione del contri-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

buto di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

1. La struttura della Presidenza del Con- siglio dei ministri competente per l’innova- zione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Mini- stero dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge

n. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

buto di cui al comma 5, nel rispetto del limite di spesa stabilito.

7. La struttura della Presidenza del Con- siglio dei ministri competente per l’innova- zione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Mini- stero dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge

1. 59 del 2021, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

Articolo 30.

*(Digitalizzazione dell’intermodalità e della logistica integrata)*

Articolo 30.

*(Digitalizzazione dell’intermodalità e della logistica integrata)*

* 1. Al fine di accelerare l’implementa- zione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previ- sto dal Piano nazionale di ripresa e resi- lienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre- sente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste- nibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all’articolo 61*-bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  2. Gli effetti delle convenzioni previste dall’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall’articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012,

1. 228, dall’articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall’articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge **del** 3 agosto 2017, n. 123, dall’articolo 1, comma 583, legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano
   1. Al fine di accelerare l’implementa- zione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previ- sto dal Piano nazionale di ripresa e resi- lienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre- sente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità soste- nibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all’articolo 61*-bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
   2. Gli effetti delle convenzioni previste dall’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall’articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, dall’articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall’articolo 16-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dall’articolo 1, comma 583, **della** legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto- legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:
     1. all’accertamento e all’erogazione al precedente soggetto attuatore dei contri- buti eventualmente ancora dovuti in rela- zione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell’articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

* + 1. in relazione alle convenzioni stipu- late in attuazione dell’articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto*-*legge n. 243 del 2016 e del- l’articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività pre- viste dall’articolo 11-*bis*, comma 1, del de- creto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi dallo stesso sostenuti e docu- mentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e strettamente affe- renti le attività previste dalle citate dispo- sizioni.

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro **centoventi** giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti delle risorse previste dai relativi stanziamenti o autorizzazioni di spesa:
   1. all’accertamento e all’erogazione al precedente soggetto attuatore dei contri- buti eventualmente ancora dovuti in rela- zione alle attività specificamente previste dalle convenzioni stipulate, in attuazione dell’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell’articolo 61-*bis*, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012,

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dell’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

* 1. in relazione alle convenzioni stipu- late in attuazione dell’articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto*-*legge n. 243 del 2016 e del- l’articolo 16-*ter* del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché in relazione alle attività pre- viste dall’articolo 11-*bis*, comma 1, del de- creto-legge n. 124 del 2019, al rimborso, fatti salvi i pagamenti già effettuati, in favore del precedente soggetto attuatore dei soli costi*,* **derivanti da obbligazioni giuridicamente vincolanti,** dallo stesso so- stenuti e documentati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e stret- tamente afferenti **alle** attività previste dalle citate disposizioni.

1. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Mi- nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle conven- zioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piatta- forma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all’articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrut- ture e della mobilità sostenibili può avva-
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, il precedente soggetto attuatore provvede a mettere a disposizione del Mi- nistero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili tutto quanto realizzato o in corso di realizzazione in attuazione delle conven- zioni e delle disposizioni indicate nello stesso comma 3, nonché quanto necessario per assicurare il funzionamento della piatta- forma per la gestione della rete logistica nazionale di cui all’articolo 61-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrut- ture e della mobilità sostenibili può avva-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

lersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all’articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l’anno 2021, e di euro

700.000 annui a decorrere dall’anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i tra- sporti S.p.A.

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall’attuazione degli inter- venti finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Me- diterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in de- roga all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assu- mere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con compro- vata competenza in materia di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. La società Rete Autostrade Mediterranee per la logi- stica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante apposita selezione ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l’anno 2021 e a

1.426.000 euro a decorrere dall’anno 2022 si provvede mediante corrispondente ridu- zione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5-*quinquies*, comma 3, del de- creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 14 giu- gno 2019, n. 55.

lersi, mediante apposita convenzione ed a valere sulle risorse di cui all’articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019,

n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel limite di euro 58.334, per l’anno 2021, e di euro

700.000 annui a decorrere dall’anno 2022, della società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i tra- sporti S.p.A.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al fine di far fronte alle ulteriori attività derivanti dall’attuazione degli inter- venti finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la società Rete Autostrade Me- diterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. è autorizzata, in de- roga all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad assu- mere a tempo indeterminato 19 unità di personale non dirigenziale, con compro- vata competenza **multidisciplinare** in ma- teria di logistica e di logistica digitale, di cui due quadri, da inquadrare in base al vi- gente Contratto collettivo nazionale di la- voro. La società Rete Autostrade Mediter- ranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A. provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo me- diante apposita selezione ai sensi dell’arti- colo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 119.000 euro per l’anno 2021 e a 1.426.000 euro **annui** a decorrere dall’anno 2022 si provvede me- diante corrispondente riduzione dell’auto- rizzazione di spesa di cui all’articolo 5-*quin- quies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

## 6-*bis*. Ai fini dell’autorizzazione delle opere concernenti la realizzazione di cen- tri intermodali ferroviari in aree adiacenti ai porti, le medesime aree sono equiparate alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n, 1444, ai fini dell’applica- bilità della disciplina stabilita dall’articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**Articolo 30-***bis***.**

*(Intermodalità e logistica integrata: pro- cessi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche)*

## In attuazione della missione 3 – componente 2 – « Intermodalità e logistica integrata », nell’ambito della riforma 2.3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e al fine di favorire ulteriormente i pro- cessi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche, al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

* 1. **l’articolo 1696 è sostituito dal se- guente:**

**« Art. 1696. –** *(Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate) –* **Il danno derivante da per- dita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.**

## Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all’importo di cui all’articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ov- vero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali appli- cabili per i trasporti aerei, marittimi, flu- viali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

**Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distin- guere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o ava- riata nei trasporti nazionali e a 3 euro per**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti interna- zionali.

**Le disposizioni dei commi primo, se- condo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le moda- lità previsti dalle leggi speciali e dalle con- venzioni internazionali applicabili.**

**Il vettore non può avvalersi della limi- tazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipen- denti e preposti, ovvero di ogni altro sog- getto di cui egli si sia avvalso per l’esecu- zione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro fun- zioni »;**

* 1. **l’articolo 1737 è sostituito dal se- guente:**

**« Art. 1737. –** *(Nozione)* **– Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di conclu- dere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappre- sentanza, in nome e per conto del man- dante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le opera- zioni accessorie »;**

* 1. **l’articolo 1739 è sostituito dal se- guente:**

**« Art. 1739. –** *(Obblighi dello spedizio- niere)* **– Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istru- zioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante »;**

* 1. **l’articolo 1741 è sostituito dal se- guente:**

**« Art. 1741. –** *(Spedizioniere vettore)* **– Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## del vettore. Nell’ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l’articolo 1696 »;

* 1. **l’articolo 2761 è sostituito dal se- guente:**

**« Art. 2761. –** *(Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del deposi- tario e del sequestratario) –* **I crediti di- pendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d’imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.**

**I crediti derivanti dall’esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l’esecuzione del mandato.**

**Qualora il mandatario abbia provve- duto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all’articolo 2752.**

**I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del de- positario e del sequestratario hanno pari- menti privilegio sulle cose che questi de- tengono per effetto del deposito o del se- questro.**

**Si applicano a questi privilegi le dispo- sizioni del secondo e del terzo comma dell’articolo 2756 ».**

**Articolo 30-***ter***.**

*(Interoperabilità tra la piattaforma tele- matica nazionale per la composizione ne- goziata per la soluzione delle crisi d’im- presa e altre banche di dati)*

## La piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell’articolo 3 del decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche di dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## nazionale della previdenza sociale e dell’a- gente della riscossione.

1. **L’esperto nominato ai sensi dell’arti- colo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede alle banche di dati di cui al comma 1, previo consenso prestato dall’imprendi- tore ai sensi del regolamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento europeo e del Consi- glio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,**

**n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l’avvio o la pro- secuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate.**

1. **L’accesso ai dati attraverso la piatta- forma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifi- che responsabilità ai sensi dell’articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spet- tanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari auto- nomi del trattamento.**

**Articolo 30-***quater***.**

*(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica na- zionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’im- prenditore e i creditori)*

## 1. I creditori accedono alla piattaforma telematica nazionale di cui all’articolo 30- *ter*, comma 1, e inseriscono al suo interno le informazioni sulla propria posizione cre- ditoria e i dati eventualmente richiesti dal- l’esperto di cui al medesimo articolo 30- *bis*, comma 2. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piatta- forma dall’imprenditore al momento della presentazione dell’istanza di nomina del- l’esperto indipendente o nel corso delle trattative. La documentazione e le infor- mazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dal-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## l’imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**Articolo 30-***quinquies***.**

*(Istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l’elabora- zione di piani di rateizzazione automatici nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa)*

## Sulla piattaforma telematica nazio- nale di cui all’articolo 30-*ter*, comma 1, è reso disponibile un programma informa- tico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all’imprenditore di condurre il *test* pratico di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021,

**n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la veri- fica della ragionevole perseguibilità del ri- sanamento.**

1. **Se l’indebitamento complessivo del- l’imprenditore non supera l’importo di**

**30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il pro- gramma elabora un piano di rateizzazione. L’imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati dalla stessa avver- tendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e sarà eseguito secondo le mo- dalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l’applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l’inseri- mento nel programma di dati o informa- zioni non veritieri.**

1. **Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono defi- niti con decreto di natura non regolamen-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## tare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l’innovazione tecnolo- gica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**Articolo 30-***sexies***.**

*(Segnalazioni dei creditori pubblici quali- ficati)*

## L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’im- prenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo colle- giale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indi- rizzo risultante dall’anagrafe tributaria:

* 1. **per l’Istituto nazionale della pre- videnza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previ- denziali di ammontare superiore:**
     1. **per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;**
     2. **per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;**
  2. **per l’Agenzia delle entrate, l’esi- stenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, ri- sultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-***bis* **del decreto-legge 31 maggio 2010,**

**n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore al- l’importo di euro 5.000;**

* 1. **per l’Agenzia delle entrate-Riscos- sione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitiva- mente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e,**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## per le altre società, all’importo di euro 500.000.

1. **Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:**
   1. **dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presenta- zione delle comunicazioni di cui all’arti- colo 21-***bis* **del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;**
   2. **dall’Istituto nazionale della previ- denza sociale e dall’Agenzia delle entrate- Riscossione, entro sessanta giorni decor- renti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel me- desimo comma 1.**
2. **La segnalazione di cui al comma 1 contiene l’invito a richiedere la composi- zione negoziata di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.**
3. **Le disposizioni del presente articolo si applicano:**
   1. **per l’Istituto nazionale della pre- videnza sociale, in relazione ai debiti ac- certati a decorrere dal 1° gennaio 2022;**
   2. **per l’Agenzia delle entrate, in re- lazione ai debiti risultanti dalle comunica- zioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;**
   3. **per l’Agenzia delle entrate-Riscos- sione, in relazione ai carichi affidati all’a- gente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

CAPO V

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SER- VIZIO CIVILE

CAPO V

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SER- VIZIO CIVILE

Articolo 31.

*(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministra- tivi connessi all’attuazione del PNRR)*

Articolo 31.

*(Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministra- tivi connessi all’attuazione del PNRR)*

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le se- guenti modificazioni:
   1. all’articolo 1, dopo il comma 7-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« *7*-*ter.* Al fine di incentivare il recluta- mento delle migliori professionalità per l’at- tuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i profes- sionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera *b)*, non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di apparte- nenza e l’eventuale assunzione non deter- mina in nessun caso la cancellazione d’uf- ficio.

*7*-*quater.* I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-*bis*.1, possono mantenere l’iscri- zione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo

10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del profes- sionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera *b)*, nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all’iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza. »;

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le se- guenti modificazioni:
   1. all’articolo 1, dopo il comma 7-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« *7*-*ter.* Al fine di incentivare il recluta- mento delle migliori professionalità per l’at- tuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i profes- sionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera *b)*, non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di apparte- nenza e l’eventuale assunzione non deter- mina in nessun caso la cancellazione d’uf- ficio. **Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all’articolo 53, comma 16-***ter***, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.**

*7*-*quater.* I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma **7-***ter*, possono mantenere l’iscri- zione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo

10 febbraio 1996, n. 103. È in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del profes- sionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera *b)*, nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento **dell’**iscrizione **alla** cassa previdenziale di appartenenza. **Le modalità di applicazione del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi- nanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti gli enti previden-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

* 1. all’articolo 3, comma 4-*bis*, dopo la parola « regioni » sono inserite le seguenti:

« province, città metropolitane e », e dopo le parole « Ministro del lavoro e delle po- litiche sociali » sono inserite le seguenti « e dell’Autorità politica delegata per le disa- bilità »;

* 1. all’articolo 9, comma 1, le parole

« delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali » sono sostituite dalle seguenti « delle regioni e delle province autonome di Trento e Bol- zano *»* e le parole « **,** nel numero massimo complessivo di mille unità » sono sostituite dalle seguenti: « nel numero minimo di mille unità », e dopo le parole *«* per il supporto ai predetti enti *»* sono aggiunte le seguenti: *«* e agli enti locali *»*.

## ziali di diritto privato istituiti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996

1. **103, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto** »;
2. all’articolo 3, comma 4-*bis*, dopo la parola « regioni**,** » sono inserite le seguenti:

« province, città metropolitane e », e dopo le parole « Ministro del lavoro e delle po- litiche sociali » sono inserite le seguenti « e dell’Autorità politica delegata per le disa- bilità »;

1. all’articolo 9, comma 1, le parole

« delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali » sono sostituite dalle seguenti « delle regioni e delle province autonome di Trento e Bol- zano *»* e le parole « nel numero massimo complessivo di mille unità » sono sostituite dalle seguenti: « nel numero minimo di mille unità », e dopo le parole *«* per il supporto ai predetti enti *»* sono aggiunte le seguenti: *«* e agli enti locali *»*.

## *bis*. Nei comuni con popolazione su- periore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l’attuazione, nell’am- bito degli uffici posti alle dirette dipen- denze del sindaco o degli assessori, di cui all’articolo 90 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di com- provata qualificazione professionale inca- richi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quin- dici, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non superiore al 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del pre- sente comma. Agli oneri derivanti dal con-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## ferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell’ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilan- cio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l’articolo 23-*ter* del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’articolo 1, comma 471, della

**legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l’articolo**

**13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile**

**2014, n. 66, convertito, con modificazioni,**

**dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.**

**Articolo 31-***bis***.**

*(Potenziamento amministrativo dei co- muni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno)*

## Al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli inter- venti previsti dai predetti progetti possono, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordina- mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assu- mere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di com- pletamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equi- librio di bilancio. La spesa di personale derivante dall’applicazione del presente

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## comma, anche nel caso di applicazione del regime di « scavalco condiviso » previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell’articolo 33 del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

**modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,**

**n. 58, e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

1. **In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui al- l’articolo 9, comma 10, presso il Diparti- mento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigen- ziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Mi- nistero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svol- gimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell’ar- ticolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante cor- rispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien- nale 2021-2023, nell’ambito del programma**

**« Fondi di riserva e speciali » della mis- sione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor- renti variazioni di bilancio.**

1. **Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di rie- quilibrio finanziario pluriennale o in dis- sesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-***bis***, 243-***ter* **e**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## 244 del testo unico delle leggi sull’ordina- mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’arti- colo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

1. **Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli ar- ticoli 1, comma 3, 3-***bis* **e 3-***ter* **del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.**
2. **Al fine del concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni con popo- lazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro dell’economia e delle finanze, sen- tita la Conferenza Stato-Città ed autono- mie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Con- siglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esi- genze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessa- rie all’attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle ri- sorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per cia- scuno degli anni dal 2022 al 2026, si prov- vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po- litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. **Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’U- nione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l’Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di du- rata non superiore a trentasei mesi e co- munque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a sup- porto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 mi- lioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «** *Governance* **e capacità istituzionale 2014-2020 », di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la program- mazione economica (CIPE) n. 47/2016 del**

**10 agosto 2016, pubblicata nella** *Gazzetta Ufficiale* **n. 39 del 16 febbraio 2017, inte- grato sul piano finanziario dalla delibera- zione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella** *Gazzetta Ufficiale*

**n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli dell’Agenzia.**

1. **Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall’Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all’articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L’Agenzia, previa ricogni- zione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della pro- cedura concorsuale di cui all’articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 di- cembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, indivi- dua, sentiti il Dipartimento della funzione**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e asse- gnazione entro i successivi sessanta giorni.

1. **Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qua- lificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all’elaborazione di studi di fatti- bilità tecnico-economica nonché degli ul- teriori livelli progettuali; analisi e predi- sposizione delle attività necessarie alla par- tecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei pro- grammi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo svi- luppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell’esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanzia- mento.**
2. **I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio fi- nanziario pluriennale prevista dall’articolo 243-***bis* **del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all’assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esi- genze degli uffici posti alle dirette dipen- denze del sindaco o degli assessori di cui all’articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell’80 per cento della spesa soste- nuta per le medesime finalità nell’ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finan- ziario pluriennale.**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## Articolo 31-*ter*.

*(Potenziamento amministrativo del Mini- stero dell’università e della ricerca)*

## Dopo il comma 6-*ter*.1 dell’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

**29 luglio 2021, n. 108, è inserito il se- guente:**

**«** *6-ter.2.* **In ragione del processo di ri- organizzazione del Ministero dell’univer- sità e della ricerca di cui al decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con mo-**

**dificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, al fine di consentire una maggiore flessi- bilità gestionale e una più efficace realiz- zazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decor- rere dall’anno 2022 i limiti, relativi al medesimo Ministero, di cui all’articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 maggio**

**2010, n. 78, convertito, con modificazioni,**

**dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’ar-**

**ticolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono rideterminati con decreto del Mini- stro dell’università e della ricerca, di con- certo con il Ministro dell’economia e delle finanze. In ragione del processo di riorga- nizzazione di cui al primo periodo è ride- terminata, altresì, la consistenza del fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell’università e della ricerca. Agli oneri derivanti dall’attuazione del se- condo periodo, pari a 950.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’au- torizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo. All’articolo 1, comma 1050, terzo periodo, della legge 30 dicem- bre 2020, n. 178, le parole: “non dirigen- ziale” sono soppresse ».**

1. **Per le finalità di cui al comma 6-***ter***.1 dell’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, per la progettazione e la gestione dell’A- nagrafe nazionale dell’istruzione superiore, istituita ai sensi dell’articolo 62-*quinquies* del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,

**n. 82, il predetto Ministero si avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale. Con la convenzione di cui al primo periodo è altresì disciplinato l’avvalimento della citata società anche ai fini della digitaliz- zazione dei servizi e dei processi organiz- zativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del per- sonale.**

Articolo 32.

*(FormezPA)*

Articolo 32.

*(FormezPA)*

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: « *3.* Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici eco- nomici possono entrare a far parte dell’as- sociazione di cui al comma 1*. »*.

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente: « *3.* Le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti pubblici eco- nomici possono entrare a far parte dell’as- sociazione di cui al comma 1*. »*.

Articolo 33.

*(Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Re- gioni)*

Articolo 33.

*(Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Re- gioni)*

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti ter- ritoriali è istituito, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle inizia- tive di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra **le a**mministrazioni sta- tali titolari di interventi del Piano nazio- nale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti territoriali è istituito, presso il Dipar- timento per gli affari regionali e le auto- nomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Bolzano, denominato « Nucleo PNRR Stato- Regioni ».

1. Il Nucleo di cui al comma 1 è ope- rativo fino al 31 dicembre 2026.
2. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tec- nico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:
   1. curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
   2. prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bol- zano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per cia- scuna Regione e Provincia Autonoma, de- nominato « Progetto bandiera »;
   3. prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, an- che in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministra- zioni competenti;
   4. condividere con le competenti strut- ture della Presidenza del Consiglio dei mi- nistri le informazioni raccolte e comuni- care, d’intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progetta- zione e gestione di uno spazio web infor- mativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera *c).*

Trento e Bolzano, denominato « Nucleo PNRR Stato-Regioni ».

1. Il Nucleo di cui al comma 1 è ope- rativo fino al 31 dicembre 2026.
2. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto Dipartimento il supporto tec- nico per la realizzazione delle attività di competenza volte ad attuare le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e, in particolare, delle attività volte a:
   1. curare l’istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
   2. prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bol- zano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per cia- scuna Regione e Provincia Autonoma, de- nominato « Progetto bandiera »;
   3. prestare attività di assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, an- che in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministra- zioni competenti;
   4. condividere con le competenti strut- ture della Presidenza del Consiglio dei mi- nistri le informazioni raccolte e comuni- care, d’intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progetta- zione e gestione di uno spazio web infor- mativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza di cui alla lettera *c).*
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonché per le attività di com- petenza, il Dipartimento per gli affari re- gionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un con- tingente di ventitre unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, nonché per le attività di com- petenza, il Dipartimento per gli affari re- gionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un con- tingente di ventitre unità di personale, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate anche tra

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

il personale delle altre amministrazioni pub- bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo**,** 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, edu- cativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del Ministero dell’economia e delle finanze, che è collo- cato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispet- tivi ordinamenti. Il predetto contingente è comprensivo delle unità di personale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dal- l’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organiz- zative di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguente- mente modificato al fine di definire compiti e assetto organizzativo della nuova strut- tura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le dispo- sizioni di cui all’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro

110.437 per l’anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle risorse di- sponibili a legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.

1. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
2. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall’articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. Per lo svolgimento dei compiti previ- sti dal presente articolo il Dipartimento per

il personale delle altre amministrazioni pub- bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, edu- cativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e **del personale** del Ministero dell’economia e delle finanze, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il predetto con- tingente è comprensivo delle unità di per- sonale non dirigenziale di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione delle unità di personale non dirigenziale previste dall’articolo 7, comma 1, primo

periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021,

n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e sostituisce le unità organizzative di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che è conseguentemente modificato al fine di de- finire compiti e assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di euro 110.437 per l’anno 2021 e di euro

1.325.247 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1 si provvede nell’ambito delle ri- sorse disponibili a legislazione vigente as- segnate al predetto Dipartimento.

1. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i **collocamenti** fuori ruolo del personale di cui al comma 4 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
2. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante ripartizione del fondo previsto dall’articolo 7, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3. Per lo svolgimento dei compiti previ- sti dal presente articolo il Dipartimento per

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del sup- porto di società a prevalente partecipa- zione pubblica, nonché di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo inca- rico, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro

300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

1. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a euro 110.437 per l’anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza- zione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

gli affari regionali e le autonomie, dal 1° gennaio 2022, può altresì avvalersi del sup- porto di società a prevalente partecipa- zione pubblica, nonché di un contingente di esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per singolo inca- rico, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, entro il limite di spesa complessivo di euro

300.000. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

8. Agli oneri derivanti dal presente ar- ticolo, pari a euro 110.437 per l’anno 2021 e ad euro 1.625.247 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza- zione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.

*(Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l’attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)*

Articolo 34.

*(Reclutamento di personale per il Ministero della transizione ecologica per l’attuazione degli obiettivi di transizione ecologica del PNRR)*

1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione eco- logica previsti nell’ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle ammini- strazioni centrali e locali per il consegui- mento degli obiettivi di transizione ecolo- gica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all’articolo 17-*sexies* del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

1. 113, al Ministero della transizione eco- logica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza**, almeno triennale,** nello sviluppo e gestione di processi com- plessi nell’ambito della transizione ecolo- gica ed energetica o della tutela del terri- torio o della biodiversità o dello sviluppo
   1. Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi della transizione eco- logica previsti nell’ambito del PNRR, anche fornendo adeguato supporto alle ammini- strazioni centrali e locali per il consegui- mento degli obiettivi di transizione ecolo- gica di cui al medesimo Piano, nonché per fornire supporto alla struttura di missione di cui all’articolo 17-*sexies* del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

n. 113, al Ministero della transizione eco- logica è assegnato, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, un apposito contingente massimo di centocinquantadue unità, nel limite di spesa complessivo di euro 7.600.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi nell’ambito della transizione ecologica ed energetica o della tutela del territorio o della biodiver- sità o dello sviluppo dell’economia circo-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

dell’economia circolare, nonché di signifi- cativa esperienza almeno triennale in tali materie, ovvero anche da personale di li- vello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di ap- partenenza, proveniente da pubbliche am- ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, edu- cativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del per- sonale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della tran- sizione ecologica, di concerto con il Mini- stro dell’economia e delle finanze e il Mi- nistro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composizione del contingente ed i compensi degli esperti.

* 1. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell’esperienza professionale richiesta e almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telema- tica. Le predette valutazioni selettive ov- vero loro singole fasi possono essere effet- tuate con modalità telematiche anche au- tomatizzate.
  2. Per le esigenze di funzionamento con- nesse all’attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa comples- siva massima di euro 1.400.000 per cia- scuno degli anni 2022 e 2023.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di

lare, nonché di significativa esperienza al- meno triennale in tali materie, ovvero an- che da personale di livello non dirigenziale, collocato fuori ruolo o in posizione di co- mando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, prove- niente da pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, ammini- strativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti la composi- zione del contingente ed i compensi degli esperti.

1. Gli esperti di cui al comma 1 sono individuati previa valutazione dei titoli, delle competenze e dell’esperienza professionale richiesta e **mediante** almeno un colloquio che può essere effettuato anche in modalità telematica. Le predette valutazioni selettive ovvero loro singole fasi possono essere ef- fettuate con modalità telematiche anche automatizzate.

## *bis.* Gli esiti delle valutazioni selettive di cui al comma 2, i nominativi degli esperti selezionati, i loro *curricula* e le loro retribuzioni, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti a legislazione vi- gente e delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, sono resi pubblici sul sito *internet* istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro trenta giorni dalla conclusione delle valu- tazioni medesime.

1. Per le esigenze di funzionamento con- nesse all’attività del contingente di cui al comma 1 è autorizzata la spesa comples- siva massima di euro 1.400.000 per cia- scuno degli anni 2022 e 2023.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro- gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l’anno 2023, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per **euro** 4,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l’anno 2023, l’accantonamento re- lativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro- gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, per 4,7 milioni di euro per l’anno 2022 e 1,6 milioni di euro per l’anno 2023, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per 4,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 7,4 milioni di euro per l’anno 2023, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

## Articolo 34-*bis*.

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della coope- razione internazionale per l’attuazione de- gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

## A decorrere dal 1° gennaio 2022, all’articolo 152, primo comma, primo pe- riodo, del decreto del Presidente della Re- pubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole:

**« 3.000 unità » sono sostituite dalle se- guenti: « 3.100 unità ». Ai fini dell’incre- mento del contingente di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diploma- tiche, dagli uffici consolari, dagli istituti italiani di cultura e dalle delegazioni di- plomatiche speciali determinato ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di**

**2.178.050 euro per l’anno 2022, di 4.486.800 euro per l’anno 2023, di 4.621.400 euro per l’anno 2024, di 4.760.000 euro per l’anno 2025, di 4.902.800 euro per l’anno 2026, di 5.049.900 euro per l’anno 2027, di 5.201.400 euro per l’anno 2028, di 5.357.400 euro per l’anno 2029, di 5.518.100 euro per l’anno 2030 e di 5.683.600 euro annui a decorrere dall’anno 2031.**

1. **Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.178.050 euro per l’anno 2022 e a 5.683.600 euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## cio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’eco- nomia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accanto- namento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de- creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Articolo 34-***ter***.**

*(Reclutamento di personale e rafforza- mento organizzativo del Ministero del la- voro e delle politiche sociali per l’attua- zione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

## Al fine di attuare gli interventi, gli obiettivi e i traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza non- ché di fornire supporto all’unità di mis- sione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in aggiunta al contingente già previsto dall’articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è autorizzato ad assumere un ulteriore contingente di dieci unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subor- dinato a tempo determinato, con decor- renza 1° gennaio 2022-31 dicembre 2024, da inquadrare nell’area III, posizione eco- nomica F1, nel profilo professionale giuri- dico, da reclutare tramite selezione pub- blica o mediante utilizzo di graduatorie vigenti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 409.622 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’au- torizzazione di spesa di cui all’articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ot- tobre 2019, n. 124, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 le risorse stanziate sul capitolo 1003, piani gestionali 3 e 5, e sul capitolo 1008, piano gestionale 2, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate rispettivamente di 423.720 euro, di 102.541 euro e di 36.016 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispon- dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 35.

*(Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)*

Articolo 35.

*(Rafforzamento organizzativo in materia di Giustizia)*

1. All’articolo 14, comma 12-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo**,** è sosti- tuito dal seguente: « Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudi- ziari siti nella Provincia autonoma di Bol- zano i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell’attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repubblica 26 luglio 1976, n. 752*.* »
2. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Mini- stero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell’attuazione del pro- cesso di riforma e di innovazione tecnolo- gica dei servizi, nonché al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi con- nessi all’amministrazione della giustizia at- traverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica,
3. All’articolo 14, comma 12-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il bando indica in relazione alle assunzioni degli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano i po- sti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione il possesso dell’attestato di conoscenza, o di altro titolo equipol- lente, delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, secondo comma, numero 4), del decreto del Presidente dalla Repub- blica 26 luglio 1976, n. 752*.* »
4. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell’azione del Mini- stero della giustizia a livello di singolo ufficio giudiziario nell’attuazione del pro- cesso di riforma e di innovazione tecnolo- gica dei servizi, nonché al fine di garantire un monitoraggio effettivo dei servizi con- nessi all’amministrazione della giustizia at- traverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all’articolo 16, comma 3: *a)* all’articolo 16, comma 3:
   1. alla lettera *b)*, le parole *«* anche informatici *»* sono soppresse;
   2. alla lettera *d)* le parole « dei beni ad essi relativi. » sono sostituite dalle se- guenti: « dei beni ad essi relativi; »
   3. dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: *« d-bis)* servizi per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei pro- cessi e delle risorse connessi alle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all’amministrazione della giustizia; implementazione delle pro- cedure di raccolta dei dati e della relativa elaborazione statistica secondo criteri di completezza, affidabilità, trasparenza e pub- blicità; monitoraggio dell’efficienza del ser- vizio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della pro- grammazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. *»*;
2. all’articolo 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Mini- stero della giustizia, fermo il disposto del- l’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,

n. 24, provvede ad effettuare l’accesso di- retto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all’amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. »;

1. all’articolo 17, la parola *«* quattro *»*

è sostituita dalla seguente: *«* cinque *».*

* 1. alla lettera *b)*, le parole *«* anche informatici *»* sono soppresse;
  2. alla lettera *d)* le parole « dei beni ad essi relativi. » sono sostituite dalle se- guenti: « dei beni ad essi relativi; »
  3. dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: *« d-bis)* servizi per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione: gestione dei pro- cessi e delle risorse connessi alle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della innovazione; gestione della raccolta, organizzazione e analisi dei dati relativi a tutti i servizi connessi all’amministrazione della giustizia; **attuazione** delle procedure di raccolta dei dati e della relativa elabo- razione statistica secondo criteri di com- pletezza, affidabilità, trasparenza e pubbli- cità; monitoraggio dell’efficienza del servi- zio giustizia con particolare riferimento alle nuove iscrizioni, alle pendenze e ai tempi di definizione dei procedimenti negli uffici giudiziari; coordinamento della pro- grammazione delle attività della politica regionale, nazionale e comunitaria e di coesione. *»*;

1. all’articolo 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« *3-bis.* Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti indicati al comma 3, il Mini- stero della giustizia, fermo il disposto del- l’articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,

n. 24, provvede ad effettuare l’accesso di- retto ai dati relativi a tutti i servizi connessi all’amministrazione della giustizia, anche se raccolti dagli uffici giudiziari. »;

1. all’articolo 17, la parola *«* quattro *»*

è sostituita dalla seguente: *«* cinque *».*

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non ante- riore al 1° marzo 2022, nell’ambito dell’am- ministrazione giudiziaria è istituito un po- sto di Capo dipartimento, un posto di vice
2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decorrenza non ante- riore al 1° marzo 2022, nell’ambito dell’am- ministrazione giudiziaria è istituito un po- sto di Capo dipartimento, un posto di vice

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Capo dipartimento e un posto di funzione per l’Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di li- vello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell’am- ministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’am- ministrazione penitenziaria e per il poten- ziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conse- guentemente, la dotazione organica del per- sonale dirigenziale penitenziario è aumen- tata di una unità di dirigente generale penitenziario.

Capo dipartimento e un posto di funzione per l’Ufficio del Capo dipartimento ed è resa stabile la struttura dirigenziale di li- vello generale per il coordinamento delle politiche di coesione di cui all’articolo 16, comma 12, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, inclusi i due uffici dirigenziali di livello non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale dell’am- ministrazione giudiziaria è incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale.

1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all’am- ministrazione penitenziaria e per il poten- ziamento dei relativi servizi istituzionali, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria. Conse- guentemente, la dotazione organica del per- sonale dirigenziale penitenziario è aumen- tata di una unità di dirigente generale penitenziario.

## 4-*bis*. Per il potenziamento funzionale delle attribuzioni demandate all’ammini- strazione della giustizia minorile e di co- munità, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2022, è istituito presso il Diparti- mento per la giustizia minorile e di comu- nità del Ministero della giustizia un ufficio di livello dirigenziale non generale di II fascia del Comparto funzioni centrali, per la gestione dell’area contrattuale, per l’ac- quisizione di beni, di servizi e di lavori, con funzioni di programmazione e di coordi- namento. Conseguentemente, la dotazione organica dei dirigenti di II fascia della carriera amministrativa del medesimo Di- partimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di un’unità.

1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Mini- stero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato
2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 2, 3**,** 4 **e 4-***bis*, a de- correre dalla data di entrata in vigore **del** presente **decreto** e fino al 30 giugno 2022, il regolamento di organizzazione del Mini- stero della giustizia, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, è adottato

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deli- berazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.285.376 per l’anno 2022, di euro 1.542.450 per l’anno 2023, di euro

1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro 1.553.867 per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall’anno 2032, cui si provvede, quanto a euro 1.285.376 per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro- gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a euro 1.542.450 per l’anno 2023, euro

1.546.256 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, euro 1.550.061 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 1.553.867 per cia- scuno degli anni 2028 e 2029, euro 1.557.672 per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro 1.561.478 annui a decorrere dall’anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell’arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell’ar- ticolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l’Amministrazione

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deli- berazione del Consiglio dei ministri. **Sullo stesso regolamento** il Presidente del Con- siglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro **1.351.521** per l’anno 2022, di euro **1.674.739** per l’anno 2023, di euro

**1.678.545** per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di euro **1.682.350** per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di euro **1.686.156** per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di euro **1.689.961** per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di euro **1.693.767** annui a decorrere dall’anno 2032, cui si provvede, quanto a euro **1.351.521** per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del pro- gramma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e, quanto a euro **1.674.739** per l’anno 2023, **a** euro

**1.678.545** per ciascuno degli anni 2024 e 2025, **a** euro **1.682.350** per ciascuno degli anni 2026 e 2027, **a** euro **1.686.156** per ciascuno degli anni 2028 e 2029, **a** euro **1.689.961** per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e **a** euro **1.693.767** annui a decorrere dall’anno 2032, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di complessiva riduzione dell’arretrato della Giustizia amministrativa stabiliti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, qualora i concorsi espletati ai sensi dell’ar- ticolo 11, comma 3, del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non abbiano consentito di coprire tutti i posti messi a concorso, l’Amministrazione

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle gra- duatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno delle professiona- lità dei candidati idonei presenti nelle gra- duatorie, oppure mediante una nuova pro- cedura concorsuale alla quale sono am- messi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura in- detta dal Segretario generale della Giusti- zia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a parteci- pare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percen- tuale prevista dall’articolo 8 del bando. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La proce- dura concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed è costituita da una prova scritta.

può coprire i posti rimasti vacanti, a parità di spesa, mediante scorrimento delle gra- duatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, anche di altro profilo, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno delle professiona- lità dei candidati idonei presenti nelle gra- duatorie, oppure mediante una nuova pro- cedura concorsuale alla quale sono am- messi a partecipare i candidati che abbiano presentato domanda per la procedura in- detta dal Segretario generale della Giusti- zia amministrativa in data 21 giugno 2021, ma che non siano stati ammessi a parteci- pare alla prova scritta del corrispondente profilo perché non rientranti nella percen- tuale prevista dall’articolo 8 del bando. Alla nuova procedura è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. La proce- dura concorsuale è unica per ogni Ufficio giudiziario previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed è costituita da una prova scritta.

## Articolo 35-*bis*.

*(Disposizioni per l’abbattimento dell’arre- trato e la riduzione dei tempi di defini- zione dei procedimenti giudiziari)*

## In relazione all’adozione dei migliori modelli organizzativi per l’abbattimento del- l’arretrato e la riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti giudiziari, se- condo gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’arti- colo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

* 1. **all’alinea, dopo la parola: « sen- titi, » sono inserite le seguenti: « per il settore penale, il procuratore della Repub- blica presso il tribunale e, in ogni caso, » e dopo la parola: « civili, » è inserita la se- guente: « penali, »;**
  2. **dopo la lettera** *b)* **è aggiunta la seguente:**

**«** *b-bis)* **per il settore penale, i cri- teri di priorità nella trattazione dei proce- dimenti pendenti, sulla base delle disposi-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## zioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistra- tura ».

**Articolo 35-***ter***.**

*(Rafforzamento degli obblighi di forma- zione e aggiornamento dei giudici delegati alle procedure concorsuali e incentivi in caso di trasferimento ad altro ufficio per assicurare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resillienza in rela- zione alla specializzazione dei magistrati che svolgono funzioni in materia concor- suale)*

## Il magistrato che svolge, anche in misura non prevalente, le funzioni di giu- dice delegato alle procedure concorsuali da non più di otto anni assicura la propria formazione e il proprio aggiornamento pro- fessionale e, a tale fine, è tenuto a fre- quentare, in ciascun anno decorrente dalla data di assunzione di tali funzioni, almeno due corsi di formazione e aggiornamento banditi dalla Scuola superiore della magi- stratura nella materia concorsuale.

1. **L’assolvimento agli obblighi di forma- zione e di aggiornamento di cui al comma 1 costituisce specifico indicatore della ca- pacità di cui all’articolo 11, comma 2, lettera** *a)***, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, da inserire nei rapporti in- formativi redatti ai fini dei pareri per il conseguimento delle valutazioni di profes- sionalità.**
2. **In caso di trasferimento ad altro ufficio, la formazione e l’aggiornamento in conformità a quanto previsto dal comma 1 e la positiva esperienza maturata per non meno di tre anni nella materia concorsuale costituiscono criteri di prevalenza nell’as- segnazione di posti che comportano la trattazione di procedimenti nella mede- sima materia.**
3. **Al magistrato che ha svolto in misura prevalente le funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali per almeno otto anni presso lo stesso ufficio giudiziario è**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## assegnato un punteggio aggiuntivo in caso di partecipazione a bandi di concorso or- dinari per il trasferimento ad altro ufficio.

1. **Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura adotta i necessari prov- vedimenti attuativi.**

Articolo 36.

*(Potenziamento dell’unità per la semplifica- zione)*

Articolo 36.

*(Potenziamento dell’unità per la semplifica- zione)*

1. All’articolo 1, comma 22-*bis*, del de- creto-legge 18 maggio 2006, n. 181, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Presso la Presidenza del Consi- glio dei ministri è costituita l’Unità per la semplificazione. *»*;
   2. le parole « e la qualità della rego- lazione », ovunque ricorrano, sono sop- presse;
   3. al settimo periodo le parole « della segreteria tecnica » sono sostituite dalle se- guenti: « dell’Unità »;
   4. dopo il settimo periodo sono inse- riti i seguenti: « La dotazione organica del- l’Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estraneee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della sem- plificazione normativa e da tre figure diri- genziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di perso- nale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli delle pub- bliche amministrazioni **e, in numero non superiore a tre, tra estranei alla pubblica amministrazione**. Dell’Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l’at-
2. All’articolo 1, comma 22-*bis*, del de- creto-legge 18 maggio 2006, n. 181, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Presso la Presidenza del Consi- glio dei ministri è costituita l’Unità per la semplificazione. *»*;
   2. le parole « e la qualità della rego- lazione », ovunque ricorrano, sono sop- presse;
   3. al settimo periodo le parole « della segreteria tecnica » sono sostituite dalle se- guenti: « dell’Unità »;
   4. dopo il settimo periodo sono inse- riti i seguenti: « La dotazione organica del- l’Unità per la semplificazione è costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estraneee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della sem- plificazione normativa**,** da tre figure diri- genziali di seconda fascia, scelte anche tra estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente di sette unità di perso- nale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti ai ruoli **della Pre- sidenza del Consiglio dei ministri, del com- parto Funzioni centrali o di altre** pubbliche amministrazioni. **Il personale non dirigen- ziale proveniente dai ruoli di amministra- zioni diverse dai Ministeri mantiene il trat- tamento economico fisso e continuativo in**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

tuazione delle funzioni delegate del Mini- stro per la pubblica amministrazione. ».

**godimento con oneri a carico dell’ammini- strazione di appartenenza**. Dell’Unità fanno parte inoltre non più di cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l’attuazione delle funzioni delegate del Mi- nistro per la pubblica amministrazione. ».

1. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *d)*, pari a euro 22.732 per l’anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispon- dente riduzione del Fondo di cui all’arti- colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *d)*, pari a euro 22.732 per l’anno 2021 e a euro 136.388 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispon- dente riduzione del Fondo di cui all’arti- colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## Articolo 36-*bis*.

*(Potenziamento del tavolo istituzionale per il coordinamento degli interventi per il Giubileo 2025)*

## 1. Al secondo periodo del comma 645 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,

1. **178, le parole: « due senatori e due deputati » sono sostituite dalle seguenti:**

**« tre senatori e tre deputati ».**

**Articolo 36-***ter***.**

*(Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

## All’articolo 2*,* comma 5, secondo pe- riodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole:

**« partecipa anche il Presidente della Con- ferenza delle regioni e delle province au- tonome » sono sostituite dalle seguenti: « par- tecipano anche il Presidente della Confe- renza delle regioni e delle province auto- nome nonché i Presidenti delle regioni e delle province autonome per le questioni di loro competenza che riguardano la loro regione o provincia autonoma ».**

* 1. **All’articolo 4, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli af-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## fari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome ».

Articolo 37.

*(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni* standard*)*

Articolo 37.

*(Integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni* standard*)*

1. All’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. le parole « la Commissione è for- mata da undici componenti » sono sosti- tuite dalle seguenti: « la Commissione è formata da dodici componenti »;
   2. dopo le parole « Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, » sono aggiunte le seguenti: « uno designato dall’Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale, ».
2. All’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. le parole « la Commissione è for- mata da undici componenti » sono sosti- tuite dalle seguenti: « la Commissione è formata da dodici componenti »;
   2. dopo le parole « Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, » sono aggiunte le seguenti: « uno designato dall’Autorità politica delegata in materia di coesione territoriale, ».

Articolo 38.

*(Proroga della Commissione consultiva tec- nico-scientifica e del Comitato prezzi e rim- borso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco)*

Articolo 38.

*(Proroga della Commissione consultiva tec- nico-scientifica e del Comitato prezzi e rim- borso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco)*

1. Nelle more della riorganizzazione del- l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), fina- lizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione

1. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i compo- nenti della Commissione consultiva tecnico- scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all’articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settem- bre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.
   1. Nelle more della riorganizzazione del- l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), fina- lizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione
2. 6 del PNRR, e comunque fino al 28 febbraio 2022, restano in carica i compo- nenti della Commissione consultiva tecnico- scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all’articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settem- bre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018.

## Articolo 38-*bis*.

*(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)*

## Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenzia- mento e allo sviluppo delle competenze

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## tecniche, digitali e manageriali del perso- nale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condi- zionata all’assolvimento in misura non in- feriore al 70 per cento dell’obbligo forma- tivo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medi- cina.

**Articolo 38-***ter***.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di sem- plificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

## All’articolo 56 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

**«** *2-bis***. Per l’attuazione di quanto pre- visto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti isti- tuzionali di sviluppo e ne coordina la suc- cessiva attuazione ».**

**Articolo 38-***quater***.**

*(Riduzione dei termini per l’accesso alle terapie per pazienti con malattie rare)*

## 1. Al fine di attuare le azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla missione 6 – salute e politiche sociali, volte a rafforzare le prestazioni erogate sul territorio con interventi terapeutici inno- vativi in tutto il territorio nazionale e a garantire un più elevato livello di salute, nonché al fine di accelerare il procedi- mento per l’aggiornamento dei prontuari terapeutici ospedalieri, nel rispetto di ter- mini perentori in tutte le regioni, all’arti- colo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,

**n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L’aggiornamento di cui al pre- sente comma deve essere effettuato entro due mesi nel caso di impiego di farmaci per la cura di malattie rare. Contestual-**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## mente all’aggiornamento, ciascuna regione è tenuta a indicare, con deliberazione della giunta regionale, i centri di prescrizione di farmaci con nota AIFA o piano terapeu- tico ».

**Articolo 38-***quinquies***.**

*(Disposizioni per il potenziamento della ricerca biomedica nell’ambito della mis- sione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

## Al fine di dare attuazione alle azioni previste dalla missione 6 del Piano nazio- nale di ripresa e resilienza relative all’in- novazione, alla ricerca e alla digitalizza- zione del Servizio sanitario nazionale e al potenziamento del sistema della ricerca biomedica, con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per il sistema di valutazione tra pari (*peer review*) dei progetti *proof of concept* (PoC) e dei progetti nel campo delle malattie rare, dei tumori rari e delle malattie alta- mente invalidanti, nonché i criteri per la remunerazione delle attività dei revisori e dei componenti del gruppo scientifico di valutazione dei predetti progetti.

1. **Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000 euro per le attività funzio- nali al processo di valutazione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finan- ziarie disponibili per i bandi afferenti ai progetti di cui al medesimo comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dall’inve- stimento 2.1 della missione 6, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resi- lienza.**

Articolo 39.

*(Inviato speciale per il cambiamento clima- tico)*

Articolo 39.

*(Inviato speciale per il cambiamento clima- tico)*

1. All’articolo 17-*novies* del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

1. 113, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. il comma 3 è sostituito dal se- guente: « L’inviato speciale è individuato

1. All’articolo 17-*novies* del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,

1. 113, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. il comma 3 è sostituito dal se- guente: « *3.* L’inviato speciale è individuato

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

nell’ambito del personale di livello dirigen- ziale dipendente di amministrazioni pub- bliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, co- munque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corre- sponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conforme- mente all’ordinamento di appartenenza. »;

* 1. al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l’anno 2021, euro 211.620 per l’anno 2022 ed euro 111.620 per l’anno 2023. ».

nell’ambito del personale di livello dirigen- ziale dipendente di amministrazioni pub- bliche. Per lo svolgimento delle funzioni non spettano emolumenti o compensi, co- munque denominati, aggiuntivi oltre a quelli già in godimento, ferma restando la corre- sponsione del trattamento economico di missione nei limiti spettanti conforme- mente all’ordinamento di appartenenza. »;

*b)* al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 111.620 per l’anno 2021, euro 211.620 per l’anno 2022 ed euro 111.620 per l’anno 2023. ».

Articolo 40.

*(Razionalizzazione e semplificazione del si- stema di servizio civile universale)*

Articolo 40.

*(Razionalizzazione e semplificazione del si- stema di servizio civile universale)*

1. Al fine di razionalizzare e semplifi- care il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al fine di razionalizzare e semplifi- care il sistema del servizio civile universale, al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. all’articolo 1, comma 2: *a)* all’articolo 1, comma 2:
      1. alla lettera *a)*, le parole « per piani annuali, articolati *»* sono soppresse;
2. alla lettera *a)*, le parole « per piani annuali, articolati *»* sono soppresse;
3. la lettera *b)* è soppressa; 2) la lettera *b)* è **abrogata**;
   1. all’articolo 4: *b)* all’articolo 4:
      1. al comma 1, le parole « modulato per Piani annuali ed » sono sostituite dalle seguenti: « , suscettibile di aggiornamento annuale, »;
      2. al comma 2, le parole « e i Piani annuali tengono conto » sono sostituite delle seguenti: « tiene conto »;
      3. al comma 3, le parole « e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno » sono soppresse e la parola « contengono » è so- stituita dalla seguente: « contiene »;
      4. al comma 4, le parole « ed i Piani annuali sono predisposti » sono sostituite dalle seguenti: « è predisposto » e le parole
4. al comma 1, le parole « modulato per Piani annuali ed » sono sostituite dalle seguenti: « , suscettibile di aggiornamento annuale, »;
5. al comma 2, le parole « e i Piani annuali tengono conto » sono sostituite delle seguenti: « tiene conto »;
6. al comma 3, le parole « e i Piani annuali, in relazione a ciascun anno » sono soppresse e la parola « contengono » è so- stituita dalla seguente: « contiene »;
7. al comma 4, le parole « ed i Piani annuali sono predisposti » sono sostituite dalle seguenti: « è predisposto » e le parole

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

« sono approvati » sono sostituite dalle se- guenti: « è approvato »;

« sono approvati » sono sostituite dalle se- guenti: « è approvato »;

* 1. all’articolo 5: *c)* all’articolo 5:
     1. al comma 5, le parole « e nei limiti della programmazione finanziaria pre- vista all’articolo 24 » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto diparti- mentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programma- zione finanziaria, di cui all’articolo 24. »;
     2. al comma 7, le parole « dai Piani » sono sostituite dalle seguenti: « dal Piano »;
  2. all’articolo 7, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, le parole « e dei Piani an- nuali » sono soppresse.
     1. al comma 5, le parole « e nei limiti della programmazione finanziaria pre- vista all’articolo 24 » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I programmi di intervento da finanziare sono individuati ogni anno con decreto diparti- mentale sulla base delle risorse disponibili indicate nel documento di programma- zione finanziaria, di cui all’articolo 24. »;
     2. al comma 7, le parole « dai Piani » sono sostituite dalle seguenti: « dal Piano »;

*d)* all’articolo 7, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, le parole « e dei Piani an- nuali » sono soppresse.

## Articolo 40-bis.

*(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del reddito di cittadi- nanza)*

## 1. Nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l’impiego di cui all’articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica per garantire l’avvio e il funzionamento del reddito di cittadinanza nelle fasi iniziali del programma ai sensi dell’articolo 12, comma 3, quinto, sesto e settimo periodo, del citato decreto-legge

**n. 4 del 2019, ANPAL Servizi Spa è auto- rizzata a prorogare i contratti stipulati con il personale che opera presso le sedi ter- ritoriali delle regioni e delle province au- tonome per svolgere le predette attività di assistenza tecnica fino al 30 aprile 2022. La proroga di cui al primo periodo avviene nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna regione ai sensi dell’articolo 12, comma 3-***bis***, del decreto-legge n. 4 del 2019, e non ancora utilizzate per le assun- zioni ivi previste**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

TITOLO III

GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

TITOLO III

GESTIONI COMMISSARIALI, IMPRESE AGRICOLE, E SPORT

CAPO I

GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA

CAPO I

GESTIONI COMMISSARIALI E ALITALIA

Articolo 41.

*(Comprensorio Bagnoli-Coroglio)*

Articolo 41.

*(Comprensorio Bagnoli-Coroglio)*

1. All’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
2. 164, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. al comma 6, le parole « decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legisla- tivo 18 aprile 2016, n. 50 »;
   2. dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10*-*bis*. Ferma restando l’applicazione del comma 9 relativa alle modalità di ap- provazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all’elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equiva- lente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la le- gislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di supera- mento del dissenso, il Commissario straor- dinario**,** propone al Presidente del Consi- glio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Si applicano, in quanto compatibili, le dispo- sizioni di cui all’articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,

n. 108. »;

* 1. dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11*-*bis.* In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario stra- ordinario, fino al 31 dicembre 2025, è in-

1. All’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
2. 164, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. al comma 6, le parole « decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legisla- tivo 18 aprile 2016, n. 50 »;
   2. dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10*-*bis*. Ferma restando l’applicazione del comma 9 **relativamente** alle modalità di approvazione del programma, qualora nella fasi di istruttoria riferite all’elaborazione della proposta di programma, ovvero di attuazione dello stesso, emergano dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equiva- lente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la le- gislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, il procedimento e non sia previsto un meccanismo di supera- mento del dissenso, il Commissario straor- dinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi. Si appli- cano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. »;

* 1. dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« *11*-*bis.* In riferimento al comprensorio di cui al comma 11, il Commissario stra- ordinario, fino al 31 dicembre 2025, è in-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

dividuato nel Sindaco *pro tempore* di Na- poli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto de- creto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni com- missariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in pos- sesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle pro- prie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo e tec- nico e ausiliario delle istituzioni scolasti- che. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del per- sonale non dirigenziale, quanto previsto dall’articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All’atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equi- valente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperi- mento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, non- ché un’indennità sostitutiva della retribu- zione di risultato, determinata con provve- dimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,

n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico

dividuato nel Sindaco *pro tempore* di Na- poli. Il Commissario è nominato a titolo gratuito con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il predetto de- creto è, inoltre, definita la struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni com- missariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in pos- sesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l’espletamento delle pro- prie funzioni, con esclusione del personale docente, educativo**,** amministrativo**,** tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di repe- rimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall’arti- colo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021,

n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All’atto del collocamento fuori ruolo del predetto per- sonale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equi- valente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette modalità di reperi- mento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, non- ché un’indennità sostitutiva della retribu- zione di risultato, determinata con provve- dimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,

n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

fondamentale dell’amministrazione di ap- partenenza, che resta a carico della mede- sima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissa- riale. La struttura cessa alla scadenza del- l’incarico del Commissario. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto pre- visto dal comma 4, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposi- zioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non- ché dei vincoli inderogabili derivanti dal- l’appartenenza all’Unione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l’apertura di un’apposita con- tabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l’anno 2021 e di 346.896 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, me- diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e ammini- strativi del comune di Napoli, dei provve- ditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante convenzione, di altri sog- getti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub- blica. Il Commissario può altresì avvalersi, in relazione a specifici interventi che ri- chiedano particolari competenze, e nei li- miti in cui ciò sia strettamente necessario per il più celere conseguimento degli obiet- tivi del programma, di altri Soggetti attua- tori, quali concessionari di servizi pubblici e società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, o altri organismi di diritto pubblico, mediante la stipula di ap- posite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commissario si provvede alla conseguente riduzione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore

fondamentale dell’amministrazione di ap- partenenza, che resta a carico della mede- sima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissa- riale. **Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, dal 2022 al 2025, non più di due sub- commissari ai quali delegare attività e fun- zioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-com- missari è stabilita nell’atto di conferimento dell’incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.** La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Commissa- rio. Il Commissario e il soggetto attuatore, oltre a quanto previsto dal comma 4, ope- rano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il ri- spetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di preven- zione, di cui al decreto legislativo 6 settem- bre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inde- rogabili derivanti dall’appartenenza all’U- nione europea. Per la struttura di supporto e per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l’apertura di un’apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse pubbliche all’uopo destinate. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura si provvede, nel limite di 57.816 euro per l’anno 2021 e di

**544.213** euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente ri- duzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190. Il Commissario può avvalersi, per le attività strumentali all’esercizio delle pro- prie funzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Na- poli, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché, mediante conven- zione, di altri soggetti a controllo pubblico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario può al- tresì avvalersi, in relazione a specifici in- terventi che richiedano particolari compe- tenze, e nei limiti in cui ciò sia strettamente

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti. »;

* 1. al comma 13, primo periodo, le parole « e delle infrastrutture e dei tra- sporti » sono sostituite dalle seguenti: « , delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura » e, al secondo periodo, dopo le parole « al predetto programma » sono in- serite le seguenti: « e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate »;
  2. al comma 13-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Considerata la complessità della pianificazione e la neces- sità che, ai fini della VAS, siano previa- mente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può proce- dersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione in- tegrata è effettuata dall’Autorità compe- tente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento. »;
  3. dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti: « *13-bis.1.* Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronopro- gramma relativo alle attività di realizza- zione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell’area interessata dagli inter- venti, nonché delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11

necessario per il più celere conseguimento degli obiettivi del programma, di altri Sog- getti attuatori, quali concessionari di ser- vizi pubblici e società a partecipazione pub- blica o a controllo pubblico, o altri orga- nismi di diritto pubblico, mediante la sti- pula di apposite Convenzioni. In tal caso, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Commis- sario si provvede alla conseguente ridu- zione dei compensi riconosciuti al Soggetto attuatore di cui comma 12 in relazione agli interventi che sono stati trasferiti. »;

1. al comma 13, primo periodo, le parole « e delle infrastrutture e dei tra- sporti » sono sostituite dalle seguenti: « , delle infrastrutture e **della mobilità soste- nibili** e della cultura » e, al secondo pe- riodo, dopo le parole « al predetto pro- gramma » sono inserite le seguenti: « e pos- sono essere sentite le associazioni, i comi- tati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate »;
2. al comma 13-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Considerata la complessità della pianificazione e la neces- sità che, ai fini della VAS, siano previa- mente definiti i profili localizzativi e le azioni che, in ragione della loro pluralità e contestualità, sono suscettibili di generare effetti cumulativi e sinergici, può proce- dersi alla valutazione integrata della VAS con la VIA. In tal caso la valutazione in- tegrata è effettuata dall’Autorità compe- tente per la VAS e si conclude con un unico provvedimento. »;
3. dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti: « *13-bis.1.* Il Soggetto attuatore redige e trasmette al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronopro- gramma relativo alle attività di realizza- zione di infrastrutture e di rigenerazione urbana dell’area interessata dagli inter- venti, nonché delle altre attività di cui al comma 3, che è approvato con proprio provvedimento dal Commissario entro i successivi quindici giorni. Gli interventi da realizzare sono identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi dell’articolo 11

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il moni- toraggio della realizzazione dei predetti in- terventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Com- missario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell’ambito delle Convenzioni vi- genti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.

della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il moni- toraggio della realizzazione dei predetti in- terventi è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il Com- missario, in caso di mancata trasmissione del cronoprogramma nonché di mancato rispetto dello stesso, dispone, con proprio provvedimento, la riduzione dei compensi spettanti, nell’ambito delle Convenzioni vi- genti, al Soggetto attuatore sino al massimo del 50 per cento.

*13-bis.2.* In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all’elaborazione e all’attuazione del programma, o di suoi stralci, consi- stenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio**,** il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, infor- mata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la ca- bina di regia, individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alter- nativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il po- tere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all’esecu- zione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pub- blico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere

*m)* e *o)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In relazione a tali interventi al Soggetto attuatore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati inadempimenti il Commissario stra- ordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell’incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individuazione del nuovo soggetto attua-

*13-bis.2.* In caso di mancato rispetto da parte del soggetto attuatore degli impegni finalizzati all’elaborazione e all’attuazione del programma, o di suoi stralci, consi- stenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio degli interventi, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione dei progetti del suddetto programma, nonché qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiet- tivi intermedi e finali previsti dallo stesso, il Commissario straordinario, informata la cabina di regia di cui al comma 13, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commis- sario straordinario, sentita la cabina di regia, individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina altro soggetto attuatore, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all’esecuzione dei pro- getti e degli interventi, anche avvalendosi delle società in controllo pubblico, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere *m)* e *o)*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche. In re- lazione a tali interventi al Soggetto attua- tore inadempiente non sono riconosciuti compensi. In caso di gravi e reiterati ina- dempimenti il Commissario straordinario, sentita la cabina di regia, può proporre la revoca dell’incarico di Soggetto attuatore, come individuato ai sensi del comma 12. Detta revoca e la contestuale individua- zione del nuovo soggetto attuatore sono

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

tore sono disposte con decreto del Presi- dente del Consiglio dei ministri. »;

*g)* dopo il comma 13-*quater* è aggiunto il seguente: « *13*-*quinquies*. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli- Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell’area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e acce- lerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021. ».

disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. »;

*g)* dopo il comma 13-*quater* è aggiunto il seguente: « *13*-*quinquies*. Gli interventi relativi alle aree del comprensorio Bagnoli- Coroglio, in ragione della loro particolare complessità e della rilevanza strategica per lo sviluppo dell’area, sono ricompresi tra quelli per i quali si applicano le procedure speciali previste in particolare dagli articoli 18 e 44 del decreto-legge 31 maggio 2021,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le ulteriori misure di semplificazione e acce- lerazione previste dalla parte II, titoli primo, terzo e quarto, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021. ».

1. Entro venti giorni dalla data di en- trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all’articolo 33, comma 12, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commis- sario il quadro degli interventi già realiz- zati, programmati e in corso di realizza- zione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finan- ziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, non- ché delle criticità emerse nella realizza- zione degli interventi previsti.

2. Entro venti giorni dalla data di en- trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il soggetto attuatore di cui all’articolo 33, comma 12, del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, consegna al nuovo Commis- sario il quadro degli interventi già realiz- zati, programmati e in corso di realizza- zione, con indicazione del Codice Unico di Progetto, dei relativi costi e fonti di finan- ziamento sulla base delle risultanze del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, non- ché delle criticità emerse nella realizza- zione degli interventi previsti.

Articolo 42.

*(Città di Taranto)*

Articolo 42.

*(Città di Taranto)*

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto- legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012,

1. 171, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. al secondo periodo, le parole « un anno, prorogabile *»* sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023 *»*;
   2. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto- legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012,

1. 171, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. al secondo periodo, le parole « un anno, prorogabile *»* sono sostituite dalle seguenti: « tre anni, prorogabili sino al 31 dicembre 2023 *»*;
   2. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

nistro della transizione ecologica, da adot- tare entro trenta giorni dalla data di en- trata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l’eser- cizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigen- ziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui al- l’articolo 1, comma 2, del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e ammi- nistrativo, tecnico e ausiliario delle istitu- zioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retri- buzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall’articolo 11-*ter* del de- creto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All’atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indi- sponibile, per tutta la durata del colloca- mento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette mo- dalità di reperimento, al personale di li- vello dirigenziale è riconosciuta la retribu- zione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai tito- lari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario stra- ordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge

15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro ana- logo istituto previsto dai rispettivi ordina- menti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale del- l’amministrazione di appartenenza, che re- sta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla scadenza dell’incarico del Com- missario. Il Commissario opera in deroga

nistro della transizione ecologica, da adot- tare entro trenta giorni dalla data di en- trata in vigore della presente disposizione è definita la struttura di supporto per l’eser- cizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigen- ziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui al- l’articolo 1, comma 2, del decreto legisla- tivo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo**,** ammini- strativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto pre- visto dall’articolo 11-*ter* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,

n. 76. All’atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell’amministrazione di prove- nienza equivalente dal punto di vista finan- ziario. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello di- rigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un’indennità sostitutiva della retri- buzione di risultato, determinata con prov- vedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto per- sonale dirigenziale è posto, ai sensi dell’ar- ticolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, di- stacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con- serva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell’amministra- zione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento ac- cessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La struttura cessa alla sca- denza dell’incarico del Commissario. Il Com- missario opera in deroga ad ogni disposi-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un mec- canismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Pre- sidente del Consiglio dei ministri le oppor- tune iniziative. Si applicano, in quanto com- patibili, le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura com- missariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l’anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante cor- rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

zione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, **delle norme in materia ambientale, di cui al decreto legi- slativo 3 aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,** nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro atto equivalente provenienti da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte il procedimento, e non sia previsto un mec- canismo di superamento del dissenso, il Commissario straordinario propone al Pre- sidente del Consiglio dei ministri le oppor- tune iniziative. Si applicano, in quanto com- patibili, le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge

1. luglio 2021, n. 108. Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura com- missariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 28.908 euro per l’anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023, mediante cor- rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Articolo 43.

*(Potenziamento della struttura del Commis- sario unico per la bonifica delle discariche abusive)*

Articolo 43.

*(Potenziamento della struttura del Commis- sario unico per la bonifica delle discariche abusive)*

* 1. All’articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,

1. 141, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. al comma 1, dopo le parole « ivi inclusi i membri della Struttura di sup- porto di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « eccetto i subcommissari even- tualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-*bis* »;
2. All’articolo 5 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
3. 141, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. al comma 1, dopo le parole « ivi inclusi i membri della Struttura di sup- porto di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « eccetto i subcommissari even- tualmente individuati dal Commissario unico ai sensi del comma 3-*bis* »;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

* 1. dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1*-*bis*. Le funzioni e le attività del Com- missario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contami- nati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico. *»*;

* 1. al comma 3, le parole « dodici unità » sono sostituite dalle seguenti: « quindici unità »;
  2. dopo il comma 3 è inserito il se- guente:

« *3*-*bis*. Il Commissario unico può avva- lersi fino a un massimo di tre subcommis- sari, individuati tra i componenti della strut- tura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un’inden- nità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui *»*.

1. dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1*-*bis*. Le funzioni e le attività del Com- missario unico di cui al comma 1 sono estese su richiesta delle singole regioni agli interventi di bonifica o messa in sicurezza delle discariche e dei siti contaminati di competenza regionale, nonché su richiesta del Ministero della transizione ecologica agli interventi di bonifica dei siti contami- nati di interesse nazionale, limitatamente ai soli interventi per i quali sono stati già previsti finanziamenti a legislazione vigente con contestuale trasferimento delle relative risorse da parte degli enti richiedenti. Sulla base di intese ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene predisposto un elenco dei siti con priorità di intervento che saranno oggetto di risanamento da parte del Commissario unico. *»*;

1. al comma 3, le parole « dodici unità » sono sostituite dalle seguenti: « quindici unità »;
2. dopo il comma 3 è inserito il se- guente:

« *3*-*bis*. Il Commissario unico può avva- lersi **di** subcommissari**,** fino **al numero mas- simo** di tre, individuati tra i componenti della struttura di supporto di cui al comma 3, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico. A ciascun subcommissario è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 30.000 euro annui. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 324.000 euro annui *»*.

1. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *d)*, pari a 324.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante cor- rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « fondi di ri- serva e speciali » della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Mi- nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente uti- lizzando l’accantonamento relativo al Mi-

2. Agli oneri di cui al comma 1, lettera *d)*, pari a 324.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante cor- rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « **F**ondi di ri- serva e speciali » della missione « **F**ondi da ripartire » dello stato di previsione del Mi- nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente uti- lizzando l’accantonamento relativo al Mi-

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

nistero dell’ambiente e della tutela del ter- ritorio e del mare.

nistero dell’ambiente e della tutela del ter- ritorio e del mare.

**Articolo 43***-bis.*

*(Destinazione al Fondo per la ricostru- zione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bi- lancio dello Stato)*

## L’importo di 35 milioni di euro, ver- sato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 4 novembre 2021 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata è destinato, nell’esercizio 2021, al Fondo per la rico- struzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

1. **Il Commissario straordinario prov- vede con ordinanza a destinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo e quelle già versate nella contabilità speciale ai sensi del comma 412 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al finan- ziamento di interventi, anche infrastruttu- rali, per il recupero del tessuto socio- economico delle aree colpite dagli eventi sismici, da coordinare con gli interventi finanziati con le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera** *b)***, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al pre- sente comma, una quota non superiore a 5 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 può essere destinata agli oneri strettamente connessi all’attuazione degli interventi medesimi.**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

**Articolo 43***-ter.*

*(Modifica all’articolo 18-quater del decreto- legge 9 febbraio 2017, n. 8, in materia di credito d’imposta per investimenti nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)*

## Al comma 3 dell’articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gen- naio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta di cui al comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle con- dizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final,* del 19 marzo 2020, recante “Quadro tem- poraneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer- genza del COVID-19” ».

**Articolo 43***-quater.*

*(Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo del servizio sanitario della regione Calabria)*

## 1. All’articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020,

1. **181, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:**
   1. **al comma 2, le parole da: « , nel termine di trenta giorni » fino a: « sessanta giorni, » sono soppresse;**
   2. **il comma 3 è sostituito dal se- guente:**

**«** *3***. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il livello di progettazione raggiunto, com- presi gli interventi già inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Pro- gramma di ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019,

**n. 60, e gli interventi inseriti negli accordi di programma già sottoscritti ai sensi del- l’articolo 5-***bis* **del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,**

**n. 662, nonché gli altri programmi sotto- scritti con il Ministero della Salute, sono attuati dal Commissario** *ad acta* **anche avvalendosi allo scopo dell’Agenzia nazio- nale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, previo parere dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ove necessario in rela- zione alla complessità degli interventi, il Commissario** *ad acta* **può nominare esperti individuati all’esito di una selezione com- parativa effettuata mediante avviso pub- blico tra persone di comprovata esperienza ed elevata professionalità, nel rispetto delle previsioni del quadro economico generale degli interventi ».**

Articolo 44.

*(Disposizioni in materia di Alitalia)*

Articolo 44.

*(Disposizioni concernenti la società Alitalia*

*in amministrazione straordinaria)*

1. Il fondo di cui all’articolo 11-*quater,* comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021,
2. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli inden- nizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonché *voucher* o analoghi titoli emessi dall’amministrazione straordinaria, anche non connessi con l’emergenza epi- demiologica da COVID-19. L’indennizzo è erogato nell’ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di tra- sporto ed è quantificato in misura non superiore all’importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo econo- mico provvede al trasferimento all’Alitalia

* Società Aerea Italiana S.p.A. e all’Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straor- dinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l’ammontare complessivo dei ti- toli, *voucher* o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell’anno 2021.
  1. Il fondo di cui all’articolo 11-*quater,* comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021,

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, può essere utilizzato, nei limiti dello stanziamento ivi previsto, anche per il rimborso degli inden- nizzi dei titolari di titoli di viaggio non utilizzati nonché *voucher* o analoghi titoli emessi dall’amministrazione straordinaria, anche non connessi con l’emergenza epi- demiologica da COVID-19. L’indennizzo è erogato nell’ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di tra- sporto ed è quantificato in misura non superiore all’importo del titolo di viaggio. A tal fine il Ministero dello sviluppo econo- mico provvede al trasferimento all’Alitalia

* Società Aerea Italiana S.p.A. e all’Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straor- dinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei Commissari straordinari che quantifica l’ammontare complessivo dei ti- toli, *voucher* o analoghi titoli oggetto di rimborso nel corso dell’anno 2021.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## Articolo 44-*bis*.

*(Disposizioni urgenti in materia di acce- lerazione delle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche)*

## Al fine di accelerare le procedure della gestione commissariale di liquida- zione di società pubbliche, all’articolo l della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

* 1. **dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:**

**«** *132-bis***. Al fine di accelerare la chiu- sura della procedura di liquidazione della società di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versa- mento all’entrata del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni so- cie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquida- zione della società di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,**

**n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività li- quidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l’individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, an- cora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge**

**n. 112 del 2008, convertito, con modifica- zioni, dalla legge n. 133 del 2008, entro il 28 febbraio 2022, versa all’entrata del bi- lancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni socie l’avanzo di liquida- zione derivante dalla chiusura della liqui- dazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura conten- ziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui al medesimo articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, conver- tito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono trasferiti alla società Fin- tecna Spa o a diversa società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni posti in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta e indiretta e dall’applicazione di tasse. La società tra- sferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti ai sensi del terzo periodo alla società Fintecna Spa o a diversa so- cietà da questa interamente partecipata costituiscono un unico patrimonio sepa- rato rispetto sia al patrimonio della società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche dispo- sizioni legislative. La società trasferitaria non risponde in alcun modo con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato di cui al sesto periodo, ivi compresi quelli da soste- nersi per la liquidazione di tale patrimo- nio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere alla società Fintecna Spa o alla diversa società da questa interamente par- tecipata per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo pe- riodo, da determinare con decreto del Mi- nistro dell’economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti at- tivi, passivi, contenziosi e processuali tra- sferiti al patrimonio separato, la società trasferitaria procede al versamento delle eventuali somme attive al Ministero dell’e- conomia e delle finanze, alla regione Lom- bardia, al comune di Milano, alla città metropolitana di Milano e alla camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## per ciascuno in proporzione alla parteci- pazione al capitale della società di cui al primo periodo del presente comma. Dal- l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*132-ter.* **All’articolo 1, comma 58, lettera**

## *e)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo periodo è soppresso. All’articolo 7-*se- xies* del decreto-legge 22 ottobre 2016,

**n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, il comma 2 è abrogato »;**

* 1. **i commi 415, 416 e 417 sono abrogati.**

1. **Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzio- nali al raggiungimento dell’oggetto sociale della società Fintecna Spa, ferma restando l’autonomia finanziaria e operativa della società, alla stessa non si applicano i vin- coli e gli obblighi in materia di conteni- mento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel prov- vedimento dell’Istituto nazionale di stati- stica di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

CAPO II IMPRESE AGRICOLE

CAPO II IMPRESE AGRICOLE

Articolo 45.

*(Compensazione per le imprese agricole)*

Articolo 45.

*(Compensazione per le imprese agricole)*

1. All’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

« *16*. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini del- l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge

1. settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

1. 248, nell’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell’ar- ticolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013,
   1. All’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:

« *16*. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per le imprese agricole, ai fini del- l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge

30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,

n. 248, nell’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nell’ar- ticolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013,

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pa- gamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, com- presi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l’istituto previden- ziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le eroga- zioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tra- mite i Centri autorizzati di assistenza agri- cola (CAA) istituiti ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,

n. 165. In caso di contestazioni, la legitti- mazione processuale passiva compete all’i- stituto previdenziale. ».

n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di pa- gamento degli aiuti comunitari e nazionali, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, com- presi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine, l’istituto previden- ziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le eroga- zioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tra- mite i Centri autorizzati di assistenza agri- cola (CAA) istituiti ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,

1. 165. In caso di contestazioni, la legitti- mazione processuale passiva compete all’i- stituto previdenziale. ».

CAPO III SPORT

CAPO III SPORT

Articolo 46.

*(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)*

Articolo 46.

*(Fondi per il rilancio del sistema sportivo)*

* 1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la ripar- tenza delle relative attività, per l’anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro

27.200.000 in favore di Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all’articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018,

* 1. All’onere derivante dall’attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l’anno 2021, si provvede mediante cor- rispondente riduzione del fondo di cui al- l’articolo 1, comma 34, della legge 30 di- cembre 2020, n. 178.
     1. Al fine di potenziare il supporto agli organismi sportivi e consentire la **ripresa** delle relative attività, per l’anno 2021, è riconosciuto un contributo di euro

27.200.000 in favore **della società** Sport e Salute S.p.A., destinato al finanziamento degli organismi sportivi di cui all’articolo 1, comma 630, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.145. All’onere derivante dall’attuazione del primo periodo, pari a euro 27.200.000 per l’anno 2021, si prov- vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

## Articolo 46-*bis*.

*(Finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell’attività sportiva di base)*

## Al fine di promuovere l’adozione di uno stile di vita sano e attivo per tutte le fasce della popolazione, con particolare riferimento alla fase post-pandemica, una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020,

**n. 178, è destinata agli organismi sportivi di cui al terzo periodo dell’articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la promozione e la realizzazione del- l’attività sportiva di base in tutto il terri- torio nazionale.**

1. **I criteri e le modalità attuative per l’attribuzione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono stabiliti con il decreto di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ai fini attuativi, l’Autorità di Governo com- petente in materia di sport si avvale della società Sport e salute Spa.**

TITOLO IV

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

TITOLO IV

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

CAPO I

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

CAPO I

INVESTIMENTI E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

Articolo 47.

*(Amministrazione giudiziaria e controllo giu- diziario delle aziende)*

Articolo 47.

*(Amministrazione giudiziaria e controllo giu- diziario delle aziende)*

1. All’articolo 34-*bis* del decreto legisla- tivo 6 settembre 2011, n. 159, sono appor- tate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall’art. 94-*bis*, il Tribunale valuta se adottare in loro so- stituzione il provvedimento di cui al comma 2 lett. *b).)***.** »;
2. All’articolo 34-*bis* del decreto legisla- tivo 6 settembre 2011, n. 159, sono appor- tate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall’**articolo** 94-*bis*, il **t**ribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2**, lettera** *b)* »;

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

* 1. al comma 6, secondo periodo, le parole « Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e *»* sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale, sentiti il pro- curatore distrettuale competente, il pre- fetto che ha adottato l’informazione anti- mafia interdittiva nonché »;
  2. il comma 7 è sostituito dal seguente:

« *7.* Il provvedimento che dispone l’ammi- nistrazione giudiziaria prevista dall’arti- colo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedi- mento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto dove ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggiornamento della banca dati nazionale unica della documen- tazione antimafia di cui all’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-*bis* nei succes- sivi cinque anni. ».

1. al comma 6, secondo periodo, le parole « Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e *»* sono sostituite dalle seguenti: « Il tribunale, sentiti il pro- curatore distrettuale competente, il pre- fetto che ha adottato l’informazione anti- mafia interdittiva nonché »;
2. il comma 7 è sostituito dal seguente:

« *7.* Il provvedimento che dispone l’ammi- nistrazione giudiziaria prevista dall’arti- colo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all’articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all’articolo 94. Lo stesso provvedi- mento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto **della provincia in cui** ha sede legale l’impresa, ai fini dell’aggior- namento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui al- l’articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell’applicazione delle misure di cui all’ar- ticolo 94-*bis* nei successivi cinque anni. ».

Articolo 48.

*(Contraddittorio nel procedimento di rila- scio dell’interdittiva antimafia)*

Articolo 48.

*(Contraddittorio nel procedimento di rila- scio dell’interdittiva antimafia)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011,

1. 159, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011,
2. 159, sono apportate le seguenti modifi- cazioni:
   1. all’articolo 92: *a)* all’articolo 92:
      1. la rubrica è sostituita dalla se- guente: « Procedimento di rilascio delle in- formazioni antimafia »;
      2. il comma 2*-bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informa- zione antimafia interdittiva ovvero per pro- cedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-*bis*, e non ricorrano partico- lari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al sog- getto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione ma- fiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per

1. la rubrica è sostituita dalla se- guente: « Procedimento di rilascio delle in- formazioni antimafia »;
2. il comma 2*-bis* è sostituito dai seguenti:

« *2-bis*. Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informa- zione antimafia interdittiva ovvero per pro- cedere all’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-*bis*, e non ricorrano partico- lari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al sog- getto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione ma- fiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

presentare osservazioni scritte, eventual- mente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare se- condo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività pro- cessuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta co- municazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all’articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

1. *ter.* Al termine della procedura in con- traddittorio di cui al comma 2*-bis,* il pre- fetto, ove non proceda al rilascio dell’in- formazione antimafia liberatoria*:*
   1. dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-*bis,* dandone comuni- cazione, entro cinque giorni, all’interessato secondo le modalità stabilite dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione ma- fiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
   2. adotta l’informazione antimafia in- terdittiva, procedendo alla comunicazione all’interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione ma- fiosa. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva ai sensi della pre- sente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle mi- sure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente del- l’Autorità nazionale anticorruzione*.*

*2-quater.* Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-*bis* e la conclusione della procedura in con- traddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell’oggetto

presentare osservazioni scritte, eventual- mente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione, da effettuare se- condo le modalità previste dall’articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività pro- cessuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta co- municazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all’articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.

1. *ter.* Al termine della procedura in con- traddittorio di cui al comma 2*-bis,* il pre- fetto, ove non proceda al rilascio dell’in- formazione antimafia liberatoria*:*
   1. dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-*bis,* dandone comuni- cazione, entro cinque giorni, all’interessato secondo le modalità stabilite dall’articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione ma- fiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale;
   2. adotta l’informazione antimafia in- terdittiva, procedendo alla comunicazione all’interessato entro il termine e con le modalità di cui alla lettera a), nel caso di sussistenza di tentativi di infiltrazione ma- fiosa. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva ai sensi della pre- sente lettera, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle mi- sure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente del- l’Autorità nazionale anticorruzione*.*

*2-quater.* Nel periodo tra la ricezione della comunicazione di cui al comma 2-*bis* e la conclusione della procedura in con- traddittorio, il cambiamento di sede, di denominazione, della ragione o dell’oggetto

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rap- presentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell’assetto sociale, or- ganizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa**,** possono essere og- getto di valutazione ai fini dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia. »;

*b)* all’articolo 93, il comma 7 è sosti- tuito dal seguente:

sociale, della composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli organi sociali, della rap- presentanza legale della società nonché della titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque qualsiasi variazione dell’assetto sociale, or- ganizzativo, gestionale e patrimoniale delle società e imprese interessate dai tentativi di infiltrazione mafiosa possono essere og- getto di valutazione ai fini dell’adozione dell’informazione interdittiva antimafia. »;

*b)* all’articolo 93, il comma 7 è sosti- tuito dal seguente:

« *7*. Il prefetto competente all’adozione dell’informazione, sulla base della docu- mentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell’accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qua- lora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, sono suscettibili di pregiudicare procedi- menti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose. *».*

« *7*. Il prefetto competente all’adozione dell’informazione **antimafia**, sulla base della documentazione e delle informazioni ac- quisite nel corso dell’accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi do- cumentali, qualora non ricorrano partico- lari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, **siano** suscettibili di pre- giudicare procedimenti amministrativi o at- tività processuali in corso, ovvero l’esito di altri procedimenti amministrativi finaliz- zati alla prevenzione delle infiltrazione ma- fiose. *».*

## Articolo 48-*bis*.

*(Ulteriori disposizioni in materia di docu- mentazione antimafia)*

## Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

* 1. **all’articolo 83, comma 3-***bis***, le parole: « europei o » sono sostituite dalle seguenti: « europei per un importo supe- riore a 25.000 euro o di fondi »;**
  2. **all’articolo 91, comma 1-***bis***, la parola: « 5.000 » è sostituita dalla seguente:**

**« 25.000 ».**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Articolo 49.

*(Prevenzione collaborativa)*

Articolo 49.

*(Prevenzione collaborativa)*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011,
2. 159, dopo l’articolo 94, è inserito il se- guente:

« Art. 94*-bis. (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale)* - *1*. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltra- zione mafiosa sono riconducibili a situa- zioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interes- sata, con provvedimento motivato, l’osser- vanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

* 1. adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasio- nale;
  2. comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali confe- riti, di amministrazione o di gestione fidu- ciaria ricevuti, di valore non inferiore a

7.000 euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo in- terforze, in relazione al reddito della per- sona o del patrimonio e del volume di affari dell’impresa;

* 1. per le società di capitali o di per- sone, comunicare al gruppo interforze even- tuali forme di finanziamento da parte dei soci o di terzi;
  2. comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;
  3. utilizzare un conto corrente dedi- cato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla let- tera *b)*, nonché per i finanziamenti di cui alla lettera *c)*, osservando, per i pagamenti

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011,

1. 159, dopo l’articolo 94, è inserito il se- guente:

« Art. 94*-bis. (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale)* - *1*. Il prefetto, quando accerta che i tentativi di infiltra- zione mafiosa sono riconducibili a situa- zioni di agevolazione occasionale, prescrive all’impresa, società o associazione interes- sata, con provvedimento motivato, l’osser- vanza, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, di una o più delle seguenti misure:

* 1. adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, atte a rimuovere e prevenire le cause di agevolazione occasio- nale;
  2. comunicare al gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo di sede legale o di residenza, entro quindici giorni dal loro compimento, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali confe- riti, di amministrazione o di gestione fidu- ciaria ricevuti, di valore non inferiore a

**5.000** euro o di valore superiore stabilito dal prefetto, sentito il predetto gruppo in- terforze, in relazione al reddito della per- sona o **al** patrimonio e **al** volume di affari dell’impresa;

* 1. per le società di capitali o di per- sone, comunicare al gruppo interforze **i finanziamenti, in qualsiasi** forma, **eventual- mente erogati** da parte dei soci o di terzi;
  2. comunicare al gruppo interforze i contratti di associazione in partecipazione stipulati;
  3. utilizzare un conto corrente dedi- cato, anche in via non esclusiva, per gli atti di pagamento e riscossione di cui alla let- tera *b)*, nonché per i finanziamenti di cui alla lettera *c)*, osservando, per i pagamenti

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, le modalità indicate nella stessa norma.

1. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d’uf- ficio, uno o più esperti, in numero comun- que non superiore a tre, individuati nel- l’albo di cui all’articolo 35, comma 2-*bis*, con il compito di svolgere funzioni di sup- porto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liqui- dabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa, società o associa- zione.
2. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui al- l’articolo 34-*bis*, comma 2, lettera *b)*. Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.
3. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’as- senza di altri tentativi di infiltrazione ma- fiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscri- zioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
4. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 96, a cui è precluso l’accesso ai soggetti privati sotto- scrittori di accordi conclusi ai sensi dell’ar- ticolo 83-*bis*, e sono comunicate dal pre- fetto alla cancelleria del Tribunale compe- tente per l’applicazione delle misure di prevenzione. ».
5. Il prefetto, in aggiunta alle misure di cui al comma 1, può nominare, anche d’uf- ficio, uno o più esperti, in numero comun- que non superiore a tre, individuati nel- l’albo di cui all’articolo 35, comma 2-*bis*, con il compito di svolgere funzioni di sup- porto finalizzate all’attuazione delle misure di prevenzione collaborativa. Agli esperti di cui al primo periodo spetta un compenso, **determinato** con il decreto di nomina, non superiore al 50 per cento di quello liqui- dabile sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell’impresa, società o associa- zione.
6. Le misure di cui al presente articolo cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui al- l’articolo 34-*bis*, comma 2, lettera *b)*. Del periodo di loro esecuzione può tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.
7. Alla scadenza del termine di durata delle misure di cui al presente articolo, il prefetto, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’as- senza di altri tentativi di infiltrazione ma- fiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria ed effettua le conseguenti iscri- zioni nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
8. Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 96, a cui è precluso l’accesso ai soggetti privati sotto- scrittori di accordi conclusi ai sensi dell’ar- ticolo 83-*bis*, e sono comunicate dal pre- fetto alla cancelleria del **t**ribunale compe- tente per l’applicazione delle misure di prevenzione. ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai procedi- menti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è

2. Le disposizioni **dell’articolo 94-***bis* **del codice di cui al decreto legislativo 6 set- tembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del** presente articolo**,** si applicano **anche**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

stato effettuato l’accesso alla banca dati nazionale unica della documentazione an- timafia e non è stata ancora rilasciata l’informazione antimafia.

ai procedimenti amministrativi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato effettuato l’accesso alla banca dati nazionale unica della documen- tazione antimafia e non è stata ancora rilasciata l’informazione antimafia.

## 2*-bis*. Le misure adottate ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere in ogni mo- mento revocate o modificate e non impe- discono l’adozione dell’informativa antima- fia interdittiva.

**Articolo 49-***bis***.**

*(Cambiamento della sede del soggetto sot- toposto a verifica per il rilascio della comunicazione antimafia)*

## Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

* 1. **all’articolo 86:**
     1. **dopo il comma 3 è inserito il seguente:**

**«** *3-bis***. I legali rappresentati degli or- ganismi societari hanno l’obbligo di comu- nicare al prefetto e ai soggetti di cui al- l’articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell’emanazione della documentazione an- timafia, l’intervenuto mutamento della sede dell’impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta »;**

* + 1. **al comma 4, le parole: « dell’ob- bligo di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-***bis* **»;**
  1. **all’articolo 87, dopo il comma 2 è inserito il seguente:**

**«** *2-bis***. Il mutamento della sede legale o della sede secondaria con rappresentanza del soggetto sottoposto a verifica, succes- sivo alla richiesta della pubblica ammini- strazione interessata, non comporta il mu- tamento della competenza del prefetto cui spetta il rilascio della comunicazione an- timafia, come determinata ai sensi del comma 2 ».**

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

TITOLO V ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO V ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50.

*(Abrogazioni)*

Articolo 50.

*(Abrogazioni)*

1. All’articolo 76, comma 1, lettera *a*- *bis*), del decreto del Presidente della Re- pubblica 29 settembre**,** 1973, n. 602, le pa- role « e individuato con decreto del Mini- stero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « individuato ai sensi dell’articolo 514 c.p.c. ». ».
2. All’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 1, le parole « , con de- creto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri, su proposta del direttore dell’Agen- zia per l’Italia Digitale, d’intesa con la Con- ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, » sono sop- presse;
   2. al comma 2, dopo le parole « Italia Digitale, » sono inserite le seguenti: « due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri com- petente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ».
3. All’articolo 76, comma 1, lettera *a*- *bis*), del decreto del Presidente della Re- pubblica 29 settembre 1973, n. 602, le pa- role « e individuato con decreto del Mini- stero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica » sono sostituite dalle seguenti: « individuato ai sensi dell’articolo 514 **del codice di procedura civile** ».
4. All’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. al comma 1, le parole « , con de- creto del Presidente del Consiglio dei mi- nistri, su proposta del direttore dell’Agen- zia per l’Italia Digitale, d’intesa con la Con- ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, » sono sop- presse;
   2. al comma 2, dopo le parole « Italia Digitale, » sono inserite le seguenti: « due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri com- petente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ».
5. L’articolo 194-*bis* del decreto legisla- tivo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
6. All’articolo 41-*quater* del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98, il comma 1 è abrogato.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,

n. 141, i commi 1 e 2-*bis* sono abrogati.

1. L’articolo 194-*bis* del decreto legisla- tivo 3 aprile 2006, n. 152, è abrogato.
2. All’articolo 41-*quater* del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,

n. 98, il comma 1 è abrogato.

1. All’articolo 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,

n. 141, i commi 1 e 2-*bis* sono abrogati.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

Articolo 51.

*(Disposizioni finanziarie)*

Articolo 51.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. **Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto** il Mini- stro dell’economia e delle finanze è auto- rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con pro- pri decreti, le occorrenti variazioni di bi- lancio.

## Articolo 51-*bis*.

*(Clausola di salvaguardia)*

## 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 52.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub- blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Re- pubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repub- blica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2021 MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei*

*ministri.*

GARAVAGLIA, *Ministro del turismo.*

GIOVANNINI, *Ministro delle infra- strutture e della mobilità soste- nibili.*

CINGOLANI, *Ministro della transi-*

*zione ecologica.*

COLAO, *Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione di- gitale.*

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

CARFAGNA, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale.*

FRANCO, *Ministro dell’economia e*

*delle finanze.*

BIANCHI, *Ministro dell’istruzione.*

MESSA, *Ministro dell’università e della ricerca.*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica*

*amministrazione.*

LAMORGESE, *Ministro dell’interno.*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.*

CARTABIA, *Ministro della giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA.

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

XVIII LEGISLATURA A.C. 3354-A

*(segue: testo del decreto-legge) (segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

Allegato 1

*(Articolo 21, comma 3)*

*Identico.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENTE | Popolazione post censimento 1° gennaio  2020 | Funzione Utilità CM | Mediana IVSM (2018) | Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato) | Assegnazione TOTALE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI | 3.034.410 | 1.742 | 111,3 | 21.578.808 | 351.207.758 | 10.391.569 | 26.725.817 | 20.231.086 | 84.775.720 | 111.075.482 | 98.008.084 |
| CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | 4.253.314 | 2.062 | 99,2 | 20.294.907 | 330.311.511 | 9.773.289 | 25.135.677 | 19.027.372 | 79.731.713 | 104.466.685 | 92.176.774 |
| CITTA' METROPOLITANA DI MILANO | 3.265.327 | 1.807 | 97,1 | 17.037.340 | 277.292.703 | 8.204.563 | 21.101.111 | 15.973.259 | 66.933.853 | 87.698.577 | 77.381.339 |
| CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 2.230.946 | 1.494 | 98,1 | 14.374.162 | 233.947.918 | 6.922.074 | 17.802.708 | 13.476.412 | 56.471.142 | 73.990.045 | 65.285.537 |
| CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO | 1.222.988 | 1.106 | 104,4 | 12.053.470 | 196.177.292 | 5.804.513 | 14.928.481 | 11.300.661 | 47.353.940 | 62.044.436 | 54.745.262 |
| CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA | 1.072.634 | 1.036 | 104,9 | 11.396.638 | 185.486.966 | 5.488.206 | 14.114.981 | 10.684.852 | 44.773.473 | 58.663.437 | 51.762.018 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BARI | 1.230.205 | 1.109 | 100,4 | 11.180.370 | 181.967.074 | 5.384.059 | 13.847.128 | 10.482.091 | 43.923.829 | 57.550.211 | 50.779.756 |
| CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE | 995.517 | 998 | 98,4 | 9.660.832 | 157.235.707 | 4.652.305 | 11.965.148 | 9.057.457 | 37.954.088 | 49.728.491 | 43.878.218 |
| CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 1.021.501 | 1.011 | 97,8 | 9.667.120 | 157.338.045 | 4.655.333 | 11.972.935 | 9.063.352 | 37.978.791 | 49.760.857 | 43.906.776 |
| CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA | 613.887 | 784 | 101,8 | 8.119.696 | 132.152.814 | 3.910.150 | 10.056.418 | 7.612.574 | 31.899.494 | 41.795.596 | 36.878.582 |
| CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA | 826.194 | 909 | 97,7 | 8.676.212 | 141.210.434 | 4.178.148 | 10.745.674 | 8.134.332 | 34.085.853 | 44.660.224 | 39.406.203 |
| CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA | 848.829 | 921 | 96,5 | 8.579.554 | 139.637.277 | 4.131.601 | 10.625.962 | 8.043.711 | 33.706.120 | 44.162.686 | 38.967.197 |
| CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 530.967 | 729 | 100,0 | 7.286.748 | 118.596.100 | 3.509.033 | 9.024.794 | 6.831.648 | 28.627.129 | 37.508.052 | 33.095.443 |
| CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI | 422.840 | 650 | 97,8 | 6.219.647 | 101.228.402 | 2.995.156 | 7.703.166 | 5.831.194 | 24.434.855 | 32.015.220 | 28.248.812 |
| TOTALE | | | | | 2.703.790.000 | 80.000.000 | 205.750.000 | 155.750.000 | 652.650.000 | 855.120.000 | 754.520.000 |

Allegato 1

*(Articolo 21, comma 3)*

**Tabella 1** *(Articolo 31-***bis***, comma 1)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Fascia demografica** | **Percentuale** |
| **1.500.000 abitanti e oltre** | **0,25** |
| **250.000-1.499.999 abitanti** | **0,3** |
| **60.000-249.999 abitanti** | **0,5** |
| **10.000-59.999 abitanti** | **1** |
| **5.000-9.999 abitanti** | **1,6** |
| **3.000-4.999 abitanti** | **1,8** |
| **2.000-2.999 abitanti** | **2,4** |
| **1.000-1.999 abitanti** | **2,9** |
| **Meno di 1.000 abitanti** | **3,5** |

31.010. I Relatori.